



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 15 SETTEMBRE 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

### Sommario

**ERRATA CORRIGE N. 38/I-SE.O. 2003** (5.1.3)  
 D.g.r. 1 agosto 2003, n. 7/13950 «Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35, 2° Supplemento Straordinario del 28 agosto 2003 . . . . . 3552

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 1 AGOSTO 2003 - N. 12984** (2.2.1)  
 Approvazione dell’Accordo di Programma proposto dal comune di Rozzano (MI), ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 6 legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 per l’attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell’ambito del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853 . . . . . 3552

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12553** (5.3.5)  
 Impresa Viganò Giuseppe s.p.a. con sede legale in Milano – viale Legioni Romane n. 5. Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile (modello OMTRACK 33S – matricola 33064) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale autorizzazione all’ampliamento dei rifiuti trattabili. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . 3556

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12555** (5.3.5)  
 Ditta Autodemolizione di Bignotti Bruno & C. s.n.c. con sede legale in Ospitaletto (BS), via Ghidoni 134. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto sito in Ospitaletto (BS), via Ghidoni 134, ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . 3557

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12636** (5.3.5)  
 Ditta Vezzola s.p.a. con sede legale in Lonato (BS) – via Mantova, n. 39. Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . 3559

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2003 - N. 7/12766** (5.3.5)  
 Ditta Ecorecycling Ripristini Ambientali Piccola Soc. Coop. a.r.l. con sede legale in Corzano (BS) – fraz. Bargnano – via Cavour n. 14. Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile (marca Doppstadt – modello SM518 PROFI – matricola n. W0952421533D07861) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . 3560

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 MAGGIO 2003 - N. 7/13105** (5.3.5)  
 Ditta Autodemolizioni F.lli Molinari di Molinari Roberto & C. s.n.c. con sede legale in Gussago (BS) – via Cavezzo n. 6. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto ubicato in comune di Gussago (BS) – via Cavezzo n. 6 ed all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . 3561

Anno XXXIII - N. 213 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2003 - N. 7/13315</b> (5.3.5)	
Ditta Alan s.r.l. con sede legale in Sommo (PV), loc. Cascina Volpara. Autorizzazione alla realizzazione di varianti all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), e recupero (R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite compostaggio presso l'impianto sito in comune di Zinasco (PV), già autorizzato con d.g.r. n. 7/3270 del 26 gennaio 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	3563
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2003 - N. 7/13317</b> (5.3.5)	
A.L.S.I. - Alto Lambro Servizi Idrici s.p.a., con sede legale in Monza (MI), viale Enrico Fermi n. 105 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi e di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito nel comune di Monza (MI) località San Rocco. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	3565
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2003 - N. 7/13412</b> (5.3.5)	
Ditta Venanzi Onofrio s.n.c. con sede legale in Nerviano (MI) - via I Maggio n. 8. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Nerviano (MI) - via I Maggio n. 8 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95	3568
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 GIUGNO 2003 - N. 7/13515</b> (5.3.5)	
A.E.M. Cremona s.p.a., con sede legale in Cremona (CR), v.le Trento e Trieste, 38. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Cremona (CR), via al Depuratore, già autorizzato con d.g.r. n. 332 del 7 luglio 2000, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	3572
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 LUGLIO 2003 - N. 7/13708</b> (5.3.5)	
Ditta Pantaeco s.r.l., con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI), via Alessandrini 16. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci, di cui alla d.g.r. 37686 del 24 luglio 1998 nonché rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e smaltimento (D1, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi con contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 10 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	3574
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2003 - N. 7/13927</b> (5.3.5)	
Ditta C.R. s.r.l., con sede legale in Paderno Dugnano (MI), via Mazzini 101. Impianto in comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) - Sospensione parziale dell'efficacia dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 1° marzo 2002, n. 8220, avente per oggetto: «Ditta C.R. s.r.l., con sede legale in Paderno Dugnano (MI), via Mazzini 101. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l'impianto sito in Sannazzaro de' Burgondi (PV), S.P. 193 km 18,9 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	3577
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2003 - N. 7/13928</b> (5.3.5)	
Ditta Pastori Pierluigi con sede legale in Robecchetto con Induno (MI), via 3 Giugno n. 98. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/13413 del 20 giugno 2003 avente per oggetto: «Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di un impianto in comune di Turbigio (MI), via alle Cave ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»	3579
<b>D) ATTI DIRIGENZIALI</b>	
GIUNTA REGIONALE	
<b>D.G. Formazione, istruzione e lavoro</b>	
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 3 SETTEMBRE 2003 - N. 13807</b> (3.3.0)	
Approvazione dell'elenco dei progetti cofinanziabili con il F.S.E., Dispositivo Orientamento - Ob. 3, anno 2003-2004 - Progetti con carattere di emergenza. III provvedimento	3579
<b>D.G. Famiglia e solidarietà sociale</b>	
<b>CIRCOLARE REGIONALE 7 AGOSTO 2003 - N. 28</b> (3.1.0)	
Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento delle Residenze sanitario assistenziali per disabili in applicazione della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17, del 22 aprile 2003)	3580
<b>D.G. Sanità</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 1 AGOSTO 2003 - N. 12958</b> (3.2.0)	
Riconoscimento, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, del servizio prestato all'estero dal dott. Giuseppe Giulio Bollini	3584
<b>D.G. Agricoltura</b>	
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 MAGGIO 2003 - N. 8440</b> (4.3.0)	
Autorizzazione alla Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA), con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, riconosciuta idonea ad operare come centro autorizzato di assistenza agricola nella Regione Lombardia con decreto 8060/2002, ad utilizzare la denominazione di CAA anche nel territorio della Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e forestali	3584

**D.G. Commercio, fiere e mercati**

<b>COMUNICATO REGIONALE 8 SETTEMBRE 2003 - N. 129</b> (4.6.1)	
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00 . . . . .	3585

**D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità**

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 AGOSTO 2003 - N. 13160</b> (5.3.5)	
Approvazione e autorizzazione fino al 30 settembre 2003, all'utilizzo industriale dell'impianto «Enisolvex» ad integrazione di quanto approvato con d.d.u.o. 8 luglio 2003, n. 11275, e per il trattamento dei materiali residuali della prova sperimentale condotta, relativo al progetto di bonifica approvato dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, di cui all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano . . . . .	3596

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 AGOSTO 2003 - N. 13162</b> (5.3.5)	
Approvazione ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, del Progetto Preliminare, presentato dalla Società Fornileghe s.p.a. con sede in Breno (BS) via Leonardo da Vinci, 3, dell'area industriale dismessa ex Fucinati ora Fornileghe sita nei comuni di Sellero (BS) e Cedegolo (BS) - via Nazionale, 5 e autorizzazione degli interventi in esso previsti . . . . .	3596

**D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo**

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 SETTEMBRE 2003 - N. 14088</b> (1.3.0)	
DocUP ob. 2 - Misura 2.5: approvazione dei programmi; assegnazione dei contributi; approvazione delle linee guida per la rendicontazione . . . . .	3596

**D.G. Territorio e urbanistica**

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 LUGLIO 2003 - N. 11634</b> (5.1.3)	
Progetto di realizzazione di una pista permanente per corse e prove d'automobili, motociclette ed altri veicoli a motore, da realizzarsi in comune di Castrezzato (BS). Proponenti: comune di Castrezzato (BS) e Società Cave di Castrezzato - Rodengo Saiano (BS). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 l.r. 20/99 . . . . .	3627

(BUR2003011)

Err.corr. n. 38/1-Se.O. 2003

(5.1.3)

**D.g.r. 1 agosto 2003, n. 7/13950 «Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35, 2° Supplemento Straordinario del 28 agosto 2003**

Nell'allegato A «Elenco dei corsi d'acqua suddivisi per provincia», nella parte relativa alla provincia di Bergamo, al punto BG102, nella colonna *Denominazione*, al posto di «Rio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o Valle Fontagnone» si legga:

«*Rio Burlusa o Valle Fontagnone*».

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2003012)

D.p.g.r. 1 agosto 2003 - n. 12984

(2.2.1)

**Approvazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Rozzano (MI), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493, da attuarsi nell'ambito del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/13253 del 9 giugno 2003 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma proposto del comune di Rozzano per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) denominato «Viale Toscana» da realizzarsi tramite un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), ex art. 11 legge 493/93, con i contributi del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica - d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853;

Considerato che l'attuazione del suddetto P.R.U. comporta l'assunzione di una variante al vigente Piano Regolatore del comune di Rozzano, approvato con d.g.r. n. 6930 del 22 marzo 1991;

Considerato che l'approvazione del presente Accordo di Programma ai sensi del comma 10, art. 6, della l.r. n. 2/2003 e dell'art. 34, quarto comma, del d.lgs. 267/2000, produce gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Dato atto che il suddetto Accordo in data 20 giugno 2003 è stato formalmente sottoscritto dall'Assessore delegato del comune di Rozzano, dal Presidente dell'A.L.E.R. di Milano e dall'Assessore Regionale delle Opere Pubbliche Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica;

Preso atto altresì che ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 l'Accordo di Programma è stato ratificato dal Consiglio Comunale di Rozzano, con deliberazione n. 47 del 24 giugno 2003;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale» ed in particolare il comma 8 del citato articolo, il quale stabilisce che l'Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Visto il d.p.g.r. n. 24386 del 9 ottobre 2000 di delega di firma all'Assessore delle Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile;

Visto il d.p.g.r. n. 7963 del 16 maggio 2003;

### Decreta

**Art. 1** - di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 comma 8 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, l'Accordo di Programma proposto dal comune di Rozzano (MI) per l'attuazione di un inter-

vento di Edilizia Residenziale Pubblica denominato «Viale Toscana» secondo il testo approvato con d.g.r. n. 7/13253 del 9 giugno 2003 e già sottoscritto dall'Assessore delegato del comune di Rozzano;

**Art. 2** - di dichiarare ai sensi dell'art. 6 comma 10 della l.r. 2/2003 la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere previste nel presente Accordo di Programma;

**Art. 3** - di rendere operativa, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della l.r. 2/2003 e per gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 616/77, la variazione dello strumento urbanistico in relazione alla realizzazione delle opere previste nel presente Accordo di Programma dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Decreto;

**Art. 4** - di disporre la pubblicazione del presente Decreto e dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con carattere di urgenza.

p. il presidente  
L'Assessore alle Opere Pubbliche  
Politiche per la Casa ed E.R.P.: Carlo Lio

ALLEGATO «A»

### ACCORDO DI PROGRAMMA

**per l'attuazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica - Programmazione regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998 n. VI/853**

ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2

### TRA

- Regione Lombardia (in seguito denominata Regione)
- Comune di Rozzano (in seguito denominato Comune)
- Azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Milano (in seguito denominata ALER)

per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) da realizzarsi nel comune di Rozzano (MI) mediante un Programma di Recupero Urbano ex art. 11 legge 4 dicembre 1993, n. 493 (di seguito P.R.U.) denominato «Viale Toscana», con i contributi di cui al «Programma di Edilizia Residenziale Pubblica» regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853 - Deliberazione C.I.P.E. 16 marzo 1994.

Oggi 20 giugno 2003, presso la sede della Regione Lombardia - via G. Fara, 26 - Milano, sono presenti:

- per la Regione, l'Assessore pro-tempore, Carlo Lio il quale interviene in esecuzione del decreto presidenziale di delega n. 24386 in data 9 ottobre 2000;
- per il comune, l'Assessore delegato, Massimo Rocco D'Avono;
- per l'ALER, il Presidente pro-tempore, Luciano Niero;

### PREMESSO CHE

I) il Consiglio Regionale con deliberazione 22 aprile 1998, n. VI/853, ha approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) con il quale, tra l'altro, si sono stabilite le tipologie d'intervento finanziabili, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, specificatamente prevedendo al punto 2.2 dell'allegato all'atto deliberativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, che i P.R.U. possano essere approvati facendo ricorso alla procedura dell'Accordo di Programma (di seguito denominato come A. di P.) di cui alla l.r. 14/93;

II) la Giunta Regionale, con deliberazione 24 luglio 1998, n. 6/37692, ha indetto il bando per la presentazione delle domande di finanziamento relative ad interventi ricompresi nei suddetti P.R.U. e limitando ad essi i finanziamenti di cui al punto 5.1. dell'allegato «A» della d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853;

III) la Giunta Regionale con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 6/39295, ha disposto la proroga al 16 febbraio 1999 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando di cui al precedente punto II);

IV) la Giunta Regionale, con deliberazione 17 dicembre 1999, n. 6/47140, punto 3., ha disposto di ammettere al P.R.U. presentato dal comune di Rozzano ed individuato all'allegato «7» della stessa come previsto al punto 2.2 dell'allegato «A» della citata d.c.r. 853/98, alla procedura di Accordo di Pro-

gramma, individuando i caratteri del relativo finanziamento all'allegato «9», come di seguito indicato:

- tipologia finanziamento A.5.1.2.(1.1.) Sovvenzionata nuova costruzione
- importo finanziamento richiesto € 2.169.118,97 (L. 4.200.000.000)
- soggetto beneficiario Comune di Rozzano
- tipologia finanziamento B.3.1.2. Realizzazione di abitazioni da assegnare in proprietà
- importo finanziamento richiesto € 929.622,41 (L. 1.800.000.000)
- soggetto beneficiario Comune di Rozzano

disponendo altresì che la promozione dello stesso Accordo avvenga con successivo provvedimento;

V) la Giunta Regionale, con deliberazione 18 settembre 2000 n. 7/1159, ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 2 della l.r. 14/93, di promuovere gli A. di P. al fine dell'approvazione dei P.R.U. individuati all'allegato «7» della citata d.g.r. 47140/99;

VI) che il P.R.U. in oggetto risulta incluso nel sopracitato allegato «7» della d.g.r. n. 47140/99;

VII) in data 12 ottobre 2000 l'Assessore pro-tempore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile della Regione Lombardia, ha provveduto, in forza della delega presidenziale anzi citata, a costituire, ai sensi dell'art. 3 l.r. 14/93, il Comitato per l'A. di P. per l'attuazione del P.R.U. presentato dal comune di Rozzano;

VIII) in pari data il Comitato ha nominato la Segreteria tecnica di cui all'art. 4 lett. d) della citata l.r. 14/93;

IX) in data 19 settembre 2001 il Comitato, sulla scorta delle risultanze della seduta della Segreteria tecnica in data 6 settembre 2001, ha preso atto che il 13 settembre 2001 è scaduto il periodo di giorni 360, stabilito al punto 6. della d.g.r. 18 settembre 2000 n. 7/1159 di promozione dell'Accordo di Programma, ed ha stabilito il 15 marzo 2002 quale termine ultimo per l'adozione dal parte del Consiglio Comunale di Rozzano della proposta definitiva di P.R.U.;

X) il Consiglio Comunale di Rozzano con atto n. 14 del 12 febbraio 2002, ha provveduto ad adottare il P.R.U. Viale Toscana «ex area Romagnoli s.p.a.» ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14/93, nonché alla sua pubblicazione e deposito secondo quanto previsto al punto 4 della d.g.r. 18 settembre 2000 n. 7/1159 di promozione dell'Accordo di Programma;

XI) la Segreteria tecnica ha provveduto ad una prima istruttoria della documentazione tecnica allegata alla d.c.c. n. 14 del 12 febbraio 2002 nel corso della seduta del 23 maggio 2002, ed a proposto al Comitato l'adesione alla procedura di Accordo di Programma dell'ALER di Milano, come previsto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 14/93;

XII) Il Comitato per l'Accordo di Programma, riunitosi in data 10 settembre 2002 su conforme proposta della Segreteria tecnica, ha stabilito l'estensione della composizione del Comitato medesimo all'ALER di Milano, in riferimento agli adempimenti da attuarsi a proprio carico nell'ambito del P.R.U.;

XIII) la Segreteria tecnica ha proseguito l'istruttoria della documentazione tecnica nel corso delle sedute del 14 ottobre 2002, 27 novembre 2002 e 16 gennaio 2003, rassegnando le proprie conclusioni al Comitato per l'Accordo di Programma affinché provvedesse alle valutazioni di sua competenza, come risulta dai relativi verbali qui allegati;

la Segreteria tecnica ha altresì:

- preso atto che ALER Milano, in attuazione degli impegni previsti a proprio carico nell'ambito del P.R.U. come stabilito dal Comitato per l'Accordo di Programma in data 10 settembre 2002, assumerà la titolarità del finanziamento regionale già individuato a favore del comune di Rozzano di € 2.169.118,98 (L. 4.200.000.000) tipol. A.5.1.2.(1.1.) - *intervento in conto capitale nuove costruzioni a canone sociale* - e che lo stesso in ragione del cambio di tipologia in A.5.2. - *intervento per alloggi da concedere in locazione permanente ex art. 9 l. 493/93* - è ridotto a € 1.863.118,26 (L. 3.607.500.000);

- stabilito che il comune di Rozzano dovrà dar corso alle opere di urbanizzazione di cui all'allegato 6 della d.c.c. 14 del 12 febbraio 2002 con l'utilizzo dei proventi derivati dalla alienazione delle aree già di proprietà comunale a favore degli operatori privati partecipanti al P.R.U. ed individuati in sede di gara come dato atto dalla citata deliberazione consiliare, per un importo complessivo preventivato di € 6.088.665,83

(L. 11.789.300.987); tali urbanizzazioni (opere di viabilità esistente quartiere ALER - palazzetto dello sport palestra scolastica e loro arredi - riqualificazione urbanistica e rifacimento rete fognaria fraz. Cassino Scanasio - arredi attrezzature collettive ambito A del P.R.U. - parco gioco di via Pini) risultano aggiuntive rispetto alle opere di completamento degli ambiti «A e B» del P.R.U. e sono localizzate nella Tav. C2 (perimetrazione della zona urbana interessata dagli interventi), trasmessa in allegato alla nota comunale dell'11 dicembre 2002;

- proposto al Comitato per l'Accordo di Programma che in sede di ratifica dell'Accordo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale di Rozzano provveda a:

1. approvare il testo definitivo della convenzione tra Comune di Rozzano e operatore privato C.M.B. trasmessa in allegato a nota del 23 gennaio 2003 assunta a prot. reg. n. U1.2003.0005586 del 24 gennaio 2003;
2. approvare il testo definitivo della convenzione tra Comune di Rozzano e ALER Milano approvata con Deliberazione Commissariale ALER n. CC/021/B/02 del 20 dicembre 2002 e trasmessa in allegato a nota prot. n. 0003017 del 21 gennaio 2003 assunta a prot. reg. n. U1.2003.6688 del 29 gennaio 2003;
3. approvare la documentazione tecnica integrativa e parzialmente sostitutiva degli atti allegati alla delibera di c.c. 14 del 12 febbraio 2002, trasmessa con nota dell'11 dicembre 2002 assunta a prot. reg. n. U1.2002.69203 del 13 dicembre 2002 e con nota del 9 gennaio 2003 assunta a prot. reg. n. U1.2003.0001671 del 10 gennaio 2003;

XIV) l'Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Giunta Regionale, con nota del 7 gennaio 2003 prot. n. Z1/2003/447 ha espresso parere favorevole in ordine alla variante urbanistica che l'attuazione del Programma di Recupero Urbano comporta rispetto alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Rozzano;

XV) l'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della D.G. Territorio e Urbanistica con Decreto del Dirigente n. 2369 del 21 febbraio 2003 ha determinato l'esclusione del P.R.U. dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, a condizione che nei successivi iter amministrativi-autorizzativi, risultino ottemperate le prescrizioni indicate al punto 1) del decreto stesso;

XVI) il Comitato per l'Accordo di Programma riunitosi in data 20 maggio 2003, visto e considerato:

- che la realizzazione del P.R.U. oggetto del presente Accordo di Programma comporta variante alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Rozzano per effetto dell'approvazione del presente A. di P., secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 10 della l.r. 2/2003;
- l'avvenuto espletamento della procedura di evidenza pubblica prevista al punto 4) della deliberazione di Giunta Regionale 18 settembre 2000, n. 7/1159, di promozione dell'A. di P.;
- il parere favorevole espresso, ai fini urbanistici, con nota del 7 gennaio 2003 prot. n. Z1/2003/447 dalla Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - U.O. Piani e Programmi Urbanistici;
- il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della D.G. Territorio e Urbanistica n. 2369 del 21 febbraio 2003, con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, del P.R.U. in argomento, con le prescrizioni indicate al punto 1) del decreto stesso;
- che ALER Milano, in attuazione degli impegni previsti a proprio carico nell'ambito del P.R.U. come stabilito dal Comitato per l'Accordo di Programma in data 10 settembre 2002, assumerà la titolarità del finanziamento regionale già individuato a favore del comune di Rozzano di € 2.169.118,98 (L. 4.200.000.000) tipol. A.5.1.2.(1.1.) - *intervento in conto capitale nuove costruzioni a canone sociale* - e che lo stesso in ragione del cambio di tipologia in A.5.2. - *intervento per alloggi da concedere in locazione permanente ex art. 9 l. 493/93* - è ridotto a € 1.863.118,26 (L. 3.607.500.000);
- che gli operatori privati C.M.B. Coop. Muratori e Brac-

- cianti di Carpi s.c.r.l., CO.R.C.AB. Lombardia s.c.r.l., Coop. La Pergola s.c.r.l. e Impresa Costruzioni Angelo Cega s.p.a., nella loro qualità di soggetti individuati dal comune a seguito di asta pubblica indetta con bando approvato con delibera di Giunta Municipale n. 82 del 29 marzo 2000 i cui esiti sono stati approvati con delibera di Giunta Municipale n. 129 del 24 maggio 2000, quali beneficiari della concessione in diritto di superficie delle aree comunali comprese nel P.R.U. per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale convenzionata, hanno richiesto, con istanza in data 14 aprile 2003 assunta a prot. reg. n. U1.2003.24376 in data 16 aprile 2003, di subentrare nella titolarità del finanziamento relativo alla tipologia B.3.1.2. - *realizzazione di abitazioni da assegnare in proprietà* - di € 929.622,41 (L. 1.800.000.000) individuato a favore del comune di Rozzano come richiamato al precedente punto IV);
- che il Consiglio Comunale di Rozzano, in sede di ratifica del presente Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000 dovrà approvare le convenzioni definitive con gli operatori pubblici e privati interessati e la documentazione tecnica come indicato al precedente punto XIII) nn. 1.) 2.) 3.);
  - i verbali delle sedute della Segreteria Tecnica in data 6 settembre 2001, 23 maggio 2002, 14 ottobre 2002, 27 novembre 2002 e 16 gennaio 2003;

ed ha pertanto ratificato favorevolmente:

- le conclusioni dell'istruttoria tecnico-amministrativa della Segreteria Tecnica;
- la seguente riclassificazione e rideterminazione dei finanziamenti regionali:
  - tipologia finanziamento A.5.2. Alloggi da concedere in locazione permanente ex art. 9 l. 493/93
  - importo finanziamento € 1.863.118,26 (L. 3.607.500.000);
  - soggetto beneficiario ALER di Milano
  - tipologia finanziamento B.3.1.2. Realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà
  - importo finanziamento € 269.590,50 (L. 522.000.000)
  - soggetto beneficiario C.M.B. s.c.r.l.
  - importo finanziamento € 269.590,50 (L. 522.000.000)
  - soggetto beneficiario CO.R.C.AB. Lombardia s.c.r.l.
  - importo finanziamento € 269.590,50 (L. 522.000.000)
  - soggetto beneficiario Coop. La Pergola s.c.r.l.
  - importo finanziamento € 120.850,91 (L. 234.000.000)
  - soggetto beneficiario Impresa Costruzioni Angelo Cega s.p.a.
- l'ipotesi di Accordo di Programma come risultante dalla presente scrittura;

XVII) la Giunta Regionale, ai sensi della art. 6, comma 8, della l.r. 2/2003, con deliberazione del 9 giugno 2003 n. 7/13253, ha approvato la suddetta proposta di A. di P.;

XVIII) l'art. 34 del d.lgs. 267/2000 prevede che l'Accordo consista nell'unanime consenso del Presidente della Regione, del Sindaco e di ogni altra amministrazione interessata.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A. di P., la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 267/2000, nonché dell'art. 6 comma 10 della l.r. 2/2003.

## 2) Oggetto dell'accordo di programma

### 2.1) Definizione dell'intervento

L'intervento oggetto dell'A. di P. è il P.R.U. denominato «Viale Toscana», localizzato in Comune di Rozzano (MI) costituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/93 e della d.c.r. n. VI/853/98, punto 4.

### 2.2) Contenuti dell'intervento

#### 2.2.a. Descrizione

Il P.R.U. si sviluppa su distinti ambiti di intervento dei quali l'ambito «A» è interessato da interventi di tipo prevalentemente residenziale, mentre l'ambito «B» è destinato alla realizzazione di impianti sportivi; in particolare si prevedono le seguenti volumetrie edificatorie (come riportato nella tav. C.11 allegata alla d.c.c. n. 14/2002):

#### • AMBITO «A»

- edilizia residenziale libera da realizzarsi su aree di proprietà operatore privato (*edifici A1 - A2 - A3 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5*) pari a mc. 96.074;
- edilizia residenziale libera su aree già di proprietà comunale assegnate ad operatore privato (*edifici C1 - C2 - C3 - E1 - E2 - E3 - E4*) pari a mc. 56.232;
- edilizia terziario-commerciale libera su aree già di proprietà comunale assegnate ad operatore privato (*edifici C1 - C2 - C3 - E1 - E2 - E3 - E4 - L*) pari a mc. 11.088;
- edilizia residenziale convenzionata su aree già di proprietà comunale assegnate ad operatore privato (*edifici M1 - M2 - M3 - N*) pari a mc. 44.646;
- edilizia terziario-commerciale convenzionata su aree già di proprietà comunale assegnate ad operatore privato (*edifici M1 - M2 - M3 - N*) pari a mc. 2.640;
- edilizia residenziale a locazione permanente ex art. 9 l. 493/93 su aree di proprietà comunale cedute in diritto di superficie a favore di ALER Milano (*edificio O*) pari a mc. 7.755;
- autorimesse interrate su aree di proprietà comunale cedute in diritto di superficie a favore di operatore privato (*area P*) pari a mq. 3.230 di s.l.p.;
- attrezzature collettive e sportive su aree di proprietà comunale da realizzarsi da parte di operatore privato (*aree F1 - F2 - G1 - G2 - G3 - H1 - H2 - H3 - H4*) pari a mq. 32.001 di s.l.p.;

#### • AMBITO «B»

- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade - sottoservizi - attrezzature sportive) su aree di proprietà comunale a carico di operatore privato.

I contenuti dell'intervento sono altresì descritti e sostanziati nella documentazione trasmessa dal comune ed ALER Milano con le seguenti note:

- nota del 20 febbraio 2002 assunta a prot. reg. n. U1.2002.0009636 del 25 febbraio 2002 di trasmissione d.c.c. 14 del 12 febbraio 2002;
- nota del 15 ottobre 2002 assunta a prot. reg. n. U1.2002.50983 del 17 ottobre 2002;
- nota dell'11 dicembre 2002 assunta a prot. reg. n. U1.2002.69203 del 13 dicembre 2002;
- nota del 9 gennaio 2003 assunta a prot. reg. n. U1.2003.0001671 del 10 gennaio 2003;
- nota ALER Milano del 21 gennaio 2003 assunta a prot. reg. n. U1.2003.6688 del 29 gennaio 2003;

#### 2.2.b Quadro Economico

Il costo dell'intervento a carico dei soggetti sottoscrittori del presente A. di P. risulta così ripartito:

- Regione Lombardia € 2.792.740,67 (L. 5.407.500.000);
- Comune di Rozzano € 6.088.665,83 (L. 11.789.300.987);
- ALER di Milano € 1.758.739,73 (L. 3.405.394.981);

#### 2.2.c Iter relativo alla variazione degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 6 comma 10 della l.r. 2/2003 ed agli effetti del punto 4. del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale 18 settembre 2000, n. 7/1159 di promozione del presente A. di P., si da atto che l'attuazione del P.R.U. comporta variante alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 22 marzo 1991 n. 6930;

Resta inteso sin d'ora che la mancata realizzazione dell'intervento, così come determinato dalla d.c.c. n. 14 del 12 febbraio 2002 e relativi allegati, e dalla documentazione richiamata al precedente punto XIII) n. 3, comporterà l'automatica inefficacia della variante urbanistica.

## 3) Impegni dei soggetti sottoscrittori

### 3.1) La Regione si impegna:

- a provvedere all'erogazione del finanziamento previsto al punto 2.2.b, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

### 3.2) Il comune si impegna:

- entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, a ratificare, mediante provvedimento di Consiglio Comunale l'Accordo medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000, e contestual-

mente ad approvare la documentazione tecnica integrativa come indicato al precedente punto XIII) nn. 1.) 2.) 3.);

- entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2/2003, a stipulare le convenzioni con ALER ed i soggetti privati regolanti le modalità attuative dell'intervento;

- ad eseguire le opere di urbanizzazione di cui all'allegato 6 della d.c.c. 14 del 12 febbraio 2002 per un importo complessivo preventivato di € 6.088.665,83 (L. 11.789.300.987); tali opere di urbanizzazione (opere di viabilità esistente quartiere ALER - palazzetto dello sport palestra scolastica e loro arredi - riqualificazione urbanistica e rifacimento rete fognaria fraz. Cassino Scanasio - arredi attrezzature collettive ambito A del P.R.U. - parco gioco di via Pini) dovranno essere realizzate negli stessi termini temporali previsti per le opere di urbanizzazione interne agli ambiti «A e B» del P.R.U. come risultanti dalla Tav. C16 (fasi di intervento e programma lavori) allegata alla Deliberazione Comunale sopra richiamata;

- ad ottemperare ed a far ottemperare in fase di predisposizione della progettazione esecutiva degli interventi alle prescrizioni di cui al punto 1) del Decreto del Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Programmazione Territoriale della D.G. Territorio e Urbanistica n. 2369 del 21 febbraio 2003, di esclusione della procedura di V.I.A.;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 49, lettera b) della l.r. 1/2000 all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

### 3.3) ALER si impegna:

- entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2/2003, a stipulare la convenzione con il comune regolante le modalità attuative dell'intervento;

- ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto XVI) secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'A. di P. da parte del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato;

- a concludere i suddetti lavori entro e non oltre anni 3 (tre) dalla data di inizio dei lavori;

### 4) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000 nonché dell'art. 6 comma 9 della l.r. 2/2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente A. di P. sono esercitati da un Collegio presieduto dall'Assessore regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altro Ente che sottoscrive il presente accordo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione dell'A. di P.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

**4.1)** vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'A. di P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;

**4.2)** individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

**4.3)** provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

**4.4)** accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;

**4.5)** prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della legge regionale 26 giugno 1997 n. 23;

**4.6)** approvare le varianti rientranti nei casi indicati al successivo punto 5.2;

**4.7)** assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo punto 5.3;

**4.8)** dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne, fatta salva l'applicazione del successivo punto 7);

**4.9)** disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, attuando questi ultimi mediante Commissario *ad acta* ex lege n. 662/96 art. 2 comma 60;

**4.10)** concedere, con adeguata motivazione, proroghe del termine di compiuta realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma;

**4.11)** applicare le sanzioni previste dal presente Accordo.

In ordine all'organizzazione, le modalità, i tempi relativi al proprio funzionamento valgono per il Collegio di Vigilanza i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali ed in particolare:

**convocazione:** è disposta di regola dal Presidente del Collegio di Vigilanza, anche su richiesta di uno o più dei soggetti sottoscrittori;

**seduta:** per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti indistintamente i componenti del Collegio (c.d. quorum integrale). Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, indice le votazioni e ne proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;

**discussione:** la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale. Dopo una breve relazione svolta dal presidente o da un componente nominato relatore, si inizia il dibattito, che è diretto dal presidente ed è regolato secondo diritto;

**votazione:** la votazione può avvenire in una qualsiasi forma. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato l'unanimità dei voti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 6.1) lett. b);

**verbalizzazione:** la manifestazione di volontà del Collegio deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti e deve produrre, le fasi salienti della discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale approvato da tutti i componenti, anche a mezzo fax, prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute.

### 5) Varianti all'Accordo di Programma

#### 5.1 Varianti esecutive di competenza del comune

Le parti concordano che le varianti al presente Accordo di Programma su aspetti urbanistici e tecnico-progettuale conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97 potranno essere determinate e assunte dal comune in sede esecutiva di approvazione delle relative concessioni edilizie. In tali casi il comune comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

#### 5.2 Varianti di competenza del Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza potrà approvare varianti non sostanziali al P.R.U., verificandone la conformità agli aspetti urbanistici primari dello strumento integrato, in forza di eventuali esigenze sopravvenute, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti pubblici e privati, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni del P.R.U. e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, le modifiche proposte.

Sono autorizzate dal Collegio le modifiche planivolumetriche di cui all'art. 6 comma 9 della l.r. 2/2003.

#### 5.3 Varianti urbanistiche

Qualora le varianti proposte riguardino l'impianto tipologico, il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative, od incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.R.U., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

Costituiscono aspetti primari del P.R.U.: l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili, e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente Accordo di Programma.

## 6) Sanzioni per inadempimento

**6.1** Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'Accordo non adempiano agli obblighi assunti, provvede a:

a) contestare l'inadempienza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del Presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al punto 4.9.

**6.2** Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

**6.3** Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

## 7) Controversie

I soggetti attuatori del presente A. di P. demandano la risoluzione di ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente A. di P., che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 4.8), alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

## 8) Sottoscrizione ed effetti

**8.1)** Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2/2003 il presente A. di P., sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato.

**8.2)** Tutti i termini temporali previsti nel presente A. di P., ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione.

**8.3)** È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente A. di P., con gli estremi dell'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Comunale di Rozzano.

**8.4)** La realizzazione degli interventi edilizi previsti dal P.R.U. è subordinata al rilascio di concessione edilizia.

**8.5)** Le opere previste nell'A. di P. hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della l.r. 2/2003.

**8.6)** Le attività programmate nel presente A. di P. sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nelle convenzioni di cui al precedente punto XIII) nn. 1), 2).

**8.7)** Resta inteso che l'inizio dei lavori beneficianti del finanziamento regionale di cui al punto 2.2.b dovrà avvenire entro i 13 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, della legge n. 179/92, come aggiunto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 136/99.

Milano, li 20 giugno 2003

L'Assessore della Regione Lombardia  
Carlo Lio

L'Assessore delegato del comune di Rozzano (MI)  
Massimo Rocco D'Avono

Il Presidente dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano  
Luciano Niero

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003013)

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12553

(5.3.5)

**Impresa Viganò Giuseppe s.p.a. con sede legale in Milano - viale Legioni Romane n. 5. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile (modello OMTRACK 33S - matricola 33064) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale autorizzazione all'ampliamento dei rifiuti trattabili. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione all'impresa Viganò Giuseppe s.p.a. con sede legale in Milano - viale Legioni Romane n. 5, all'esercizio di un impianto mobile (modello OMTRACK 33S - matricola 33064) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, nonché autorizzare l'ampliamento dei rifiuti trattabili, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalle altre Strutture della Giunta Regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

7. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

8. di precisare che le previste comunicazioni delle singole campagne siano inviate alla Provincia di Milano;

9. di determinare in € 98.126,81 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano relativo ad un impianto avente una potenzialità annua pari a 200.000 tonnellate; la fidejussione per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata a fronte della d.g.r. n. 6/35452 del 3 aprile 1998;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, alla Provincia di Milano ed all'ARPA - Dipartimento Sub Provinciale Milano Città - via Juvara n. 22;

11. di dare atto che la mancata presentazione alla Provincia di Milano della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopraccitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto



to interessato dalla Provincia di Milano subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

*Impresa:* Viganò Giuseppe s.p.a.

*Sede legale:* Milano, viale Legioni Romane n. 5

*Impianto mobile:* modello OMTRACK 33S - matricola 33064

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni, estrazioni e da attività industriali così catalogati e individuati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010102 - 010408 - 010413 - 020104 - 020402 - 030101 - 030105 - 100103 - 100201 - 100202 - 100210 - 100299 (limitatamente ai rifiuti derivanti dall'industria del ferro e dell'acciaio) - 100903 - 100906 - 100908 - 100999 (limitatamente a scorie - ceneri - loppe altoforno) - 101003 - 101099 (limitatamente a scorie - ceneri - loppe altoforno) - 101201 - 101206 101208 - 101299 (limitatamente a rifiuti ceramici - refrattari) - 101301 - 101304 - 101311 - 101399 (limitatamente a rifiuti di cemento - calce - gesso) - 120101 - 120103 - 120117 - 150101 - 150103 - 150106 - 161102 - 161104 - 161106 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170201 - 170202 - 170302 - 170504 - 170506 - 170508 - 170604 - 170802 - 170904 - 191302 - 191304 - 191306;

1.2 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 200.000 t;

1.3 il processo viene così essenzialmente svolto:

- il rifiuto da frantumare viene caricato nella tramoggia mediante l'utilizzo di escavatore;
- l'alimentatore vibrante scarica gradualmente il rifiuto nel frantoio a mascelle;
- il frantoio è del tipo a mascelle che tritura il rifiuto fino alla pezzatura della dimensione della bocca d'uscita;
- il materiale frantumato passa nel separatore magnetico posto a valle delle mascelle per la deferrizzazione;
- l'unità di frantumazione è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri mediante immissione di acqua nebulizzata nella zona di produzione della polvere.

#### 2. Prescrizioni

2.1 Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.2 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia;

2.3 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.4 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.7 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.8 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.9 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

(BUR2003014)

**D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12555**

**Ditta Autodemolizione di Bignotti Bruno & C. s.n.c. con sede legale in Ospitaletto (BS), via Ghidoni 134. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto sito in Ospitaletto (BS), via Ghidoni 134, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

(5.3.5)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Autodemolizione di Bignotti Bruno & C. s.n.c., con sede legale in Ospitaletto (BS), via Ghidoni 134, alla realizzazione di un impianto sito in Ospitaletto (BS), via Ghidoni 134, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'ARPA;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

9. di determinare in € 64.221,50 l'ammontare totale della

fidejussione, relativo ad una superficie utile pari a 3110 mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. 48055/00 e 30315/01;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Ospitaletto;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. 48055/00 e 30315/01;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Autodemolizioni Bignotti Bruno & C. s.n.c.

Sede legale: Ospitaletto (BS), via Ghidoni n. 136

Sede impianto: Ospitaletto (BS), via Ghidoni n. 136

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie utile di 3110 mq, all'interno di un'area di superficie complessiva pari a 6800 mq e censita al NCTR del comune di Ospitaletto al foglio 1 map-pale n. 105 ed è di proprietà;

1.2 la suddetta area ricade in zona «... area destinata allo stoccaggio dei veicoli in disuso ed attrezzature necessarie...», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Ospitaletto;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R. 160104\*, consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come integrata e modificata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali:

a. n. 2 settori per il deposito delle carcasse aventi una superficie di 1600 mq e 700 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza di 215 mq;

c. settore per il deposito delle parti inutilizzabili di 140 mq;

d. settore per il deposito delle parti utilizzabili di 78 mq;

e. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi di 47 mq;

f. aree destinate a spazio a verde, viabilità interna di 3690 mq;

h. settore per le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressa di 330 mq.

#### 2. Prescrizioni

2.1 I settori di cui al punto 1.4, lettera a, possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);

- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

- il numero massime delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 mt;

2.2 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.3 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.4 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.5 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.6 i materiali scartati devono essere depositati negli appositi settori;

2.7 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.8 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.9 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.10 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.11 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

#### 3. Piani

##### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

##### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del

piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR2003015)

(5.3.5)

**D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12636**

**Ditta Vezzola s.p.a. con sede legale in Lonato (BS) – via Mantova, n. 39. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Vezzola s.p.a. con sede legale in Lonato (BS) – via Mantova n. 39, all'esercizio di un impianto mobile (marca Metso Minerals s.p.a. – tipo Nordberg LT105 – matricola 72120) per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20 comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'ARPA;

6. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

7. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

8. di precisare che le previste comunicazioni delle singole campagne siano inviate alla provincia di Brescia;

9. di determinare in € 98.126,81 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia di Brescia relativo al trattamento di 480.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed all'ARPA – Dipartimento provinciale di Brescia;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

*Ditta:* Vezzola s.p.a.*Sede legale:* Lonato (BS) – via Mantova n. 39*Impianto mobile:* marca Metso Minerals s.p.a. – tipo Nordberg LT105 – matricola 72120*1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto*

1.1 L'impianto è costituito da:

- un frantoio a mascella: «Nordberg C105 (1.060 × 700 mm);
- due tipi di tramogge di carico;
- due sorgenti di vaporizzazione d'acqua;
- un display PLC intelligente;
- un nastro trasportatore;
- un nastro elettromagnetico a rotazione;
- una serie di vagli di selezione;
- due nastri di distribuzione;
- umidificatori.

1.2 Viene effettuata l'operazione di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 480.000 t;

1.4 Viene effettuato il recupero di rifiuti speciali non pericolosi individuati dal seguente codice C.E.R.: 170904;

1.5 il processo viene essenzialmente così svolto:

- il materiale da frantumare viene scaricato nella tramoglia di carico, per mezzo di un escavatore o pala gommata;
- da lì giunge al frantoio a mascelle ove avviene la frantumazione;
- due sorgenti di vaporizzazione d'acqua, poste vicino al frantoio, ma in posizione ribassata, consentono di abbattere le polveri che si formano durante la frantumazione;
- attraverso un nastro trasportatore, il materiale frantumato arriva ai vagli di selezione, dai quali si ottengono le pezzature desiderate;
- le frazioni ferrose di piccole dimensioni, presenti nei blocchi di calcestruzzo armato, vengono separate per mezzo di un nastro elettromagnetico a rotazione, posizionato a metà del nastro trasportatore;
- le frazioni separate vengono raccolte automaticamente in un container posizionato in basso e, successivamente, smaltite in discarica;
- il materiale frantumato e vagliato viene, poi, posto in cumuli su apposite aree pavimentate, mediante l'utilizzo di due nastri di distribuzione;
- umidificatori rendono il materiale in uscita sufficientemente umido tale per cui non si verifica il problema della formazione delle polveri.

*2. Prescrizioni*

2.1 Gli stoccaggi dei rifiuti da trattare nel sito ove vengono svolte le campagne, ai sensi del d.d.u.o. n. 25381 del 23 ottobre 2001, devono rientrare nelle seguenti casistiche:

- deposito temporaneo, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti, secondo le modalità previste all'art. 6 del d.lgs. 22/97;
- deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) già autorizzati in capo al titolare del sito ove avviene la campagna di attività e tale campagna deve essere condotta nel luogo di produzione dei rifiuti.
- lo stoccaggio dei rifiuti trattati con impianto mobile deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo, di cui all'art. 6 del d.lgs. 22/97;

2.2 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.3 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia;

2.4 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.5 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.6 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.7 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.8 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.9 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.10 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR2003016)

(5.3.5)

**D.g.r. 16 aprile 2003 - n. 7/12766**

**Ditta Ecorecycling Ripristini Ambientali Piccola Soc. Coop. a.r.l. con sede legale in Corzano (BS) - fraz. Bargnano - via Cavour n. 14. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile (marca Doppstadt - modello SM518 PROFI - matricola n. W0952421533D07861) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti 23 ottobre 2001 n. 25381;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

- la direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Ecorecycling Ripristini Ambientali Piccola Soc. Coop. a.r.l. con sede legale in Corzano (BS) - fraz. Bargnano - via Cavour n. 14, ha presentato istanza, in atti regionali prot. n. 21323 del 17 giugno 2002 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile (marca Doppstadt - modello SM518 PROFI - matricola n. W0952421533D07861) di vagliatura di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamate le dd.g.r.:

- 24 settembre 1999 n. 6/45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

- 25 novembre 2002 n. 7/11242, avente per oggetto: «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 1»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla Struttura e vagliati dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni effettuate, i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Brescia con n. 02136930985 del 13 ottobre 2000 avente per oggetto sociale: «... vagliatura, frantumazione di inerti e/o demolizioni...»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Brescia n. 18829/2002/CBS0023 dell'11 ottobre 2002;

d) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve presentare a favore della provincia di Brescia è determinato in € 37.184,89 relativo a un impianto avente una potenzialità annua pari a 40.000 tonnellate;

e) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di autorizzare la ditta Ecorecycling Ripristini Ambientali Piccola Soc. Coop. a.r.l. con sede legale in Corzano (BS) - fraz. Bargnano - via Cavour n. 14, all'esercizio di un impianto mobile (marca Doppstadt - modello SM518 PROFI - matricola n. W0952421533D07861) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalle altre Strutture della Giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

7. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

8. di precisare che le previste comunicazioni delle singole campagne siano inviate alla provincia di Brescia;

9. di determinare in € 37.184,89 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia di Brescia relativa ad un impianto avente una potenzialità annua pari a 40.000 tonnellate; la fidejussione per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata dalla provincia di Brescia in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, alla provincia di Brescia ed all'ARPA - Dipartimento provinciale di Brescia;

11. di dare atto che la mancata presentazione alla provincia di Brescia della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopraccitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato dalla provincia di Brescia subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Ecorecycling Ripristini Ambientali Piccola Soc. Coop. a.r.l.

Sede legale: Corzano (BS) - fraz. Bargnano - via Cavour n. 14  
Impianto mobile: marca Doppstadt - modello SM518 PROFI - matricola n. W0952421533D07861

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuata la vagliatura di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni, estrazioni e da attività industriali così catalogati e individuati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010101 - 010102 - 010306 - 010407 - 010408 - 010409 - 010412 - 010413 - 020104 - 020106 - 020107 - 020203 - 020304 - 020401 - 020501 - 020601 - 020704 - 030101 - 030104 - 030105 - 030301 - 040108 - 040109 - 040221 - 040222 - 100201 - 100202 - 100308 - 100309 - 100401 - 100808 - 100809 - 100903 - 101103 - 101109 - 101110 - 101111 - 101112 - 101311 - 101314 - 101401 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150110 - 150111 - 161101 - 161102 - 161103 - 161104 - 161105 - 161106 - 170101 - 170102 - 170103 - 170106 - 170107 - 170201 - 170202 - 170203 - 170204 - 170301 - 170302 - 170503 - 170504 - 170505 - 170506 - 170507 - 170508 - 170603 - 170604 - 170801 - 170802 - 170901 - 170903 - 170904 - 190501 - 190502 - 190503 - 190802 - 191002 - 191203 - 191204 - 191206 - 191207 - 191208 - 191209 - 191211 - 191212 - 200101 - 200102 - 200111 - 200137 - 200138 - 200139 - 200140 - 200201 - 200202 - 200203 - 200301 - 200302 - 200303 - 200307;

1.2 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 40.000 t;

1.3 il processo viene così essenzialmente svolto:

- il rifiuto da vagliare viene caricato nella tramoggia mediante l'utilizzo di escavatore;

- sul fondo della tramoggia è sistemato un trasportatore a nastro estrattore che fa confluire il rifiuto al tamburo vagliante;

- il tamburo di vagliatura, dotato di reti con fori di dimensioni variabili, è munito di spirali interne che consentono l'avanzamento del rifiuto da selezionare;

- sotto il tamburo è posto un sistema di trasportatori a nastro, a comando idraulico, che scarica il materiale vagliato su successivo nastro o lo scarica in cumuli;

- l'unità di vagliatura è rivestita di pannelli che permettono la captazione e la raccolta dei sovralli solidi ed, all'occorrenza, anche per la raccolta ed il convogliamento dei reflui liquidi in bacini in caso di campagne di vagliatura di rifiuti liquidi contenenti materiali in sospensione.

#### 2. Prescrizioni

2.1 Lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

2.2 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.3 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia;

2.4 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.5 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.6 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.7 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.8 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.9 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.10 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

(BUR2003017)

(5.3.5)

**D.g.r. 23 maggio 2003 - n. 7/13105**

**Ditta Autodemolizioni F.lli Molinari di Molinari Roberto & C. s.n.c. con sede legale in Gussago (BS) - via Cavezzo n. 6. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Gussago (BS) - via Cavezzo n. 6 ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Autodemolizioni F.lli Molinari di Molinari Roberto & C. s.n.c., con sede legale in Gussago (BS) - via Cavezzo n. 6, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Gussago (BS) - via Cavezzo n. 6 ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei mate-

riali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare le dd.g.r. nn. 7/3700/01 e 7/11652/02 con conseguente sostituzione integrale dei relativi allegati A;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alle dd.g.r. nn. 7/3700/01 e 7/11652/02;

4. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

5. di disporre che, relativamente alle varianti approvate con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia di Brescia, al comune di Gussago ed all'ARPA - Dipartimento provinciale di Brescia. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nullaosta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, costituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

10. di rideterminare in € 44.986,64 l'ammontare totale della garanzia finanziaria ed in € 4.781,09 l'integrazione che la ditta deve prestare a favore della provincia di Brescia relativa all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 2.178,53 mq;

l'integrazione della fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla provincia di Brescia in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Gussago ed all'ARPA - Dipartimento provinciale di Brescia;

12. di dare atto che la mancata presentazione alla provincia di Brescia dell'integrazione della fidejussione di cui al punto 10, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla

data di ricevimento della copia conforme trasmessa dalla provincia di Brescia al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Autodemolizioni F.lli Molinari di Molinari Roberto & C. s.n.c.

Sede legale: via Cavezzo n. 6 - Gussago (BS)

Sede impianto: via Cavezzo n. 6 - Gussago (BS)

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è pari a 2.550 mq ed è censita al NCTR del comune di Gussago al foglio 32 mappa n. 59;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «D1 produttiva esistente e di completamento» e parte in «Zone a fasce di rispetto» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. adottato nel comune di Gussago;

1.3 la variante sostanziale consiste nella realizzazione di un capannone con annessa abitazione per un totale di 228,75 mq, nella demolizione di tutte le strutture esistenti (tettoie e locali accessori) e nella conseguente riorganizzazione dei settori funzionali dell'impianto;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104, consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199/98 come modificata ed integrata con d.g.r. n. 7/5965/01; l'impianto a seguito della riorganizzazione occupa una superficie utile di 2.178,53 mq e risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. n. 2 settori per il deposito delle carcasse aventi una superficie di 957,93 mq e 896,14 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza posto internamente al nuovo capannone per una superficie di 61,30 mq;

c. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

d. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

e. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

f. settore per il deposito attrezzature e macchine per la pulizia delle zone di lavoro;

g. aree destinate ad uffici, servizi, spazi a verde e viabilità interna.

### 2. Prescrizioni

2.1 Devono essere realizzate le opere di mitigazione ambientale (barriera a verde) così come prescritto dal comune di Gussago;

2.2 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.3 i settori di cui al punto 1.4.a possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);

- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 mt;

- i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.4 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione

di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.5 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.6 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.7 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.8 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri, tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.9 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.10 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.11 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.13 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.14 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR2003018)

(5.3.5)

D.g.r. 13 giugno 2003 - n. 7/13315

**Ditta Alan s.r.l. con sede legale in Sommo (PV), loc. Cascina Volpara. Autorizzazione alla realizzazione di varianti all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), e recupero (R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite compostaggio presso l'impianto sito in comune di Zinasco (PV), già autorizzato con d.g.r. n. 7/3270 del 26 gennaio 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, la Ditta Alan s.r.l. con sede legale in Sommo (PV), loc. Cascina Volpara alla realizzazione di varianti all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite compostaggio presso l'impianto sito in comune di Zinasco (PV), già autorizzato con d.g.r. n. 7/3270 del 26 gennaio 2001, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. 26 gennaio 2001 n. 3270, con conseguente sostituzione integrale dell'allegato A;

3. di fare salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 3270/01;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Pavia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabiliti dal presente atto;

8. di confermare l'ammontare della garanzia fidejussoria già accettata dalla Regione Lombardia in quanto congruo rispetto al potenziamento qualitativo richiesto;

9. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al comune di Zinasco ed al dipartimento dell'ARPA di Pavia;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

Ditta: Alan s.r.l.

Sede legale: Sommo (PV), loc. Cascina Volpara

Ubicazione impianto: Zinasco (PV), loc. Ca' Bianca

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 39.000 mq, censita al NCTR del comune di Zinasco al foglio 6, mappale n. 74;

1.2 la suddetta area ricade in zona E1 agricola generica

così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Zinasco;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- a) pesatura;
- b) messa in riserva delle matrici organiche (in area coperta e confinata con apertura automatizzata);
- c) triturazione delle matrici cellulose e miscelazione;
- d) fermentazione biologica in tunnel di bioossidazione (4 andane) con controllo della temperatura e della percentuale di ossigeno all'interno dei cumuli; rivoltamenti con rivoltatore meccanico semovente; il processo ha una durata minima di 23 giorni ed è assicurato il mantenimento della temperatura di almeno 55 °C per tre giorni consecutivi; il processo avviene in zona confinata con trattamento in biofiltro dell'aria;
- e) maturazione in 8 cumuli trapezoidali all'interno del capannone con rivoltamenti periodici (almeno ogni 10 giorni); il periodo di fermentazione ha una durata media di 84 giorni;
- f) raffinazione e vagliatura in edificio chiuso;

1.5 tutte le aree di lavoro sono impermeabilizzate al fine di evitare dispersioni di acqua nel sottosuolo;

1.6 il quantitativo massimo per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi è di 760 mc;

1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero per la produzione di compost (R3) è pari a 15.000 t/anno e 60 t/giorno;

1.8 i tipi di rifiuti urbani e speciali sottoposti alle varie operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) sono i seguenti (C.E.R.):

02.01.02 (limitatamente al contenuto dei prestomaci) - 02.01.03 - 02.01.06 - 02.01.07 - 02.02.02 (limitatamente a quelli accompagnati da certificazione sanitaria) - 02.02.03 - 02.03.04 02.03.99 (limitatamente a scarti di frutta, vegetali e cereali) - 02.05.01 - 02.06.01 - 02.06.99 (limitatamente a scarti della lavorazione paste) - 02.07.01 - 02.07.02 - 02.07.04 - 03.01.01 - 03.01.05 - 03.03.01 - 04.02.21 (limitatamente a fibre tessili vegetali o animali) - 07.05.99 (limitatamente a residui vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi) - 15.01.03 - 16.03.06 (limitatamente a prodotti dietetici scaduti impiegati nell'alimentazione) - 17.02.01 - 19.05.99 (limitatamente a fibra di legno palabile da biofiltri) - 19.08.99 (limitatamente a fibra di legno palabile da trattamento emissioni da impianto di trattamento acque reflue) - 19.12.07 - 20.01.08 - 20.01.38 - 20.02.01 - 20.03.02.

## 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36; possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime tipologie (categorie), ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo;

2.2 la messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.4 per i seguenti codici specchio da sottoporre alle operazioni di recupero 03.01.05, 16.03.06, 19.12.07 e 20.01.38 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;

2.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal for-

mulario di identificazione, devono essere conferite a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C dei d.lgs. 22/1997;

2.7 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.8 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.9 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.10 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;

2.11 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA ed al comune territorialmente competenti per territorio.

## 3. Utilizzo del compost

3.1 Il prodotto in uscita dall'impianto di compostaggio deve presentare le caratteristiche previste dalle tabelle A1 e A2 di seguito riportate;

3.2 la ditta deve effettuare le analisi del prodotto ottenuto per ogni ciclo e trasmettere alla Regione, alla Provincia di Pavia e all'ARPA Dipartimento di Pavia, i relativi referti analitici con cadenza semestrale.

## 4. Piani

### 4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Bergamo, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



TABELLA A1  
**Contenuto in metalli (ppm/ss) (1), fitotossicità, caratteristiche della componente organica  
 nelle diverse categorie di compost proposte**

Tipologie	Cd	Cr tot (2)	Ni	Pb	Cu	Hg	Zn	Fitotox (3)	IRD (4)	OMEI (5)
Compost fresco (6)	< 1	< 70	< 50	< 100	< 100	< 1	< 300	idoneo	< 1000	-
Compost di qualità 1 (7)	≤ 1.5	150	100	140	150	1.5	500	idoneo	< 500	> 0.6
Compost di qualità 2 Idem per uso non agricolo (8)	1.6-4	151-300	101-150	141-300	151-400	1.5-5	501-1500	idoneo	< 500 < 1000	> 0.6 -
Compost di bassa qualità	> 4	> 300	> 150	> 300	> 400	> 5	> 1500	-	< 1000	-

(1) Metodica: Test methods for the examination of composting and compost - 1<sup>st</sup> Edition december 1997 - US composting Council 44224-Montgomery Avenue Suite 102 - Bethesda Maryland 20814 USA. Il testo comprende anche le norme di campionamento.

(2) Per le categorie 1-3 il contenuto in Cr<sup>6+</sup> non deve essere superiore a 0,5 ppm s.s.

(3) Metodo Di.F.C.A. (mgO<sub>2</sub> kg SV<sup>-1</sup> h<sup>-1</sup>) su «Compost e Agricoltura» Ed. Lombardia per l'Ambiente - Milano.

(4) Indice di Respirazione Dinamico (IRD) da determinarsi con metodo dinamico come da allegato «C».

(5) Cfr.: Compost Science and Utilization (1997) 5, 2, 53-62 o Compost e Agricoltura Ed. Lombardia per l'Ambiente (MI).

(6) È previsto il rispetto della presenza di patogeni e di indicatori di inquinamento fecale come da 99/92 modificata come segue: coliformi fecali MPN/g s.s. <10000, salmonelle MPN/g s.s. <100; uova vitali di elminti assenti e l'assenza di semi germinanti.

(7) Per l'impiego florovivaistico sono previste anche le caratteristiche idrologiche: curva di ritenzione idrica, densità reale ed apparente, porosità totale e libera. Per le varie tipologie di compost devono inoltre essere rispettati i parametri chimici e microbiologici previsti dal d.m. 27 marzo 1998; mod. all. 1C della l. 19 ottobre 1984 n. 748 recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

(8) Su aree degradate e ex cave fatte salve per queste ultime le prescrizioni delle norme sulle acque.

N.B.: solo il rispetto di tutte le caratteristiche indicate in riga (limite indicato ± 20% su un minimo di 4 campionamenti annui) consente la classificazione nella categoria indicata. In caso contrario il compost viene declassato alla categoria inferiore e così via.

TABELLA A2  
**Limiti alla presenza di inerti, vetri e plastiche**

Tipologie	Vetri	Plastiche
Compost fresco	cfr. l. 748/84 come modificato dal decreto 27/03/98	cfr. l. 748/84 come modificato dal decreto 27/03/98
Compost di qualità 1	Vedi sopra	Vedi sopra
Compost di qualità 2	cfr. DCI 27/7/84	cfr. DCI 27/7/84
Compost di bassa qualità	Non previsto	Non previsto

**Dosi e modalità di impiego delle diverse tipologie di compost proposte**

Tipologie	Dosi di impiego	Modalità
Compost fresco	Secondo le buone norme agronomiche	Libera commercializzazione
Compost di qualità 1	Secondo le buone norme agronomiche	Libera commercializzazione
Compost di qualità 2	10 t/ha s.s. x anno (*)	Delibera autorizzativa
Compost di bassa qualità	Illimitate comprese le operazioni di «capping»	Delibera autorizzativa

(\*) L'utilizzo in agricoltura non comporta l'onere di verifica della rispondenza dei suoli ai valori limite stabiliti dal d.lgs. 99/92.

(BUR2003019)

(5.3.5)

**D.g.r. 13 giugno 2003 - n. 7/13317**

**A.L.S.I. - Alto Lambro Servizi Idrici s.p.a., con sede legale in Monza (MI), viale Enrico Fermi n. 105 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi e di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito nel comune di Monza (MI) località San Rocco. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, la ditta A.L.S.I. - Alto Lambro Servizi Idrici s.p.a. con sede legale in Monza (MI) - viale Enrico Fermi n. 105, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D8 e D9) di rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido, provenienti da terzi, e di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito nel comune di Monza (MI) - località San Rocco, già autorizzate con d.g.r. nn. 46267 del 12 novembre 1999 e 8520 del 22 marzo 2002, e contestuale presa d'atto della variazione della ragione sociale, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centotanta giorni dalla sua scadenza;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dall'amministrazione Provinciale competente per territorio, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 22/97, può avvalersi dell'ARPA;

5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dall'amministrazione Provinciale competente per territorio, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune di Monza e l'ARPA competente per territorio;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di non subordinare l'esercizio dell'impianto in oggetto alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione

dell'art. 7, comma 4, lettera 9, della l.r. 94/80, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 54/84;

8. di stabilire che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia all'amministrazione Provinciale competente per territorio, al comune di Monza e all'ARPA competente per territorio;

9. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata a/r.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: A.L.S.I. - Alto Lambro Servizi Idrici s.p.a.

Sede legale: viale E. Fermi n. 105 - Monza (MI)

Sede impianto: località San Rocco - Monza (MI)

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto, adiacente al depuratore consortile delle acque reflue, occupa una superficie di 5460 mq, censita al N.C.T.R. del comune di Monza al foglio 113 mappale n. 19; tale area è di proprietà della A.L.S.I. - Alto Lambro Servizi Idrici s.p.a.;

1.2 vengono effettuate operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

- smaltimento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi;

- recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 il deposito preliminare viene effettuato in una vasca da 200 mc (linea pretrattamento biologico dell'operazione di smaltimento) e in due vasche «sabbie» da 50 mc ciascuna asservite alla linea di pretrattamento chimico-fisico dell'operazione di smaltimento e all'operazione di recupero, per una volumetria utile totale pari a 225 mc;

1.4 l'impianto è esistente, è in funzione e, relativamente alle operazioni di smaltimento, è così strutturato:

• linea di pretrattamento biologico:

- grigliatura con compattazione del grigliato;

- dissabbiatura;

- accumulo ed equalizzazione;

- invio in testa al depuratore consortile delle acque reflue;

• linea di pretrattamento chimico-fisico:

- dissabbiatura (2 vasche «sabbie» che fungono da vasche di ricezione, asciugatura e addensamento);

- sedimentazione primaria;

- coagulazione e flocculazione;

- sedimentazione secondaria;

- invio in testa al depuratore consortile delle acque reflue;

- disidratazione dei fanghi decadenti dalla sedimentazione secondaria attraverso filtropressa;

1.5 dati relativi al depuratore consortile delle acque reflue:

A - Dati di protetto

Portata media in ingresso = 225.000 mc/d

Portata media di pioggia = 500.000 mc/d

Abitanti equivalenti = n. 600.000

BOD5 = 36.000 kg/d

B - Dati di esercizio (relativi al 1998)

Portata media in ingresso = 210.975 mc/d

Abitanti equivalenti = n. 421.951

BOD5 = 25.317 kg/d

C - Dati relativi ai rifiuti autorizzati:

carico inquinante espresso in BOD5 = 4290 kg/d

carico inquinante espresso in COD = 11290 kg/d

quantitativo massimo giornaliero alimentato all'impianto 393 mc/d

D - Capacità residua definita come A - (B + C)

Portata media in ingresso = 13.632 mc/d

BOD5 = 6393 kg/d

I suddetti dati sono stati estrapolati dalla relazione tecnica redatta dal Consorzio di Bonifica dell'Alto Lambro il 18 maggio 1999 prot. 4446, pervenuta con atti regionali n. 30380;

1.6 il recapito finale dello scarico del depuratore consortile delle acque reflue è il fiume Lambro;

1.7 alla linea di pretrattamento biologico vengono ricevuti

e trattati i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, individuati dal C.E.R., di cui alla decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, come di seguito indicati: 020106 - 020201 - 020204 - 020301 - 020304 - 020305 - 020401 - 020403 - 020501 020502 - 020601 - 020603 - 020701 - 020704 - 020705 - 070112 - 190805 - 190814 - 200108 - 200304 - 200306;

1.8 alla linea di pretrattamento chimico-fisico, vengono ricevuti e trattati i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, individuati dal C.E.R., di cui alla decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, come di seguito indicati:

160306 (limitatamente ai reflui del lavaggio cassonetti) - 200303;

1.9 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, trattati giornalmente alla linea di pretrattamento biologico è di 343 mc/d con carico inquinante pari a 8.450 kg/d di COD e 3.720 kg/d di BOD5;

1.10 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, trattati giornalmente alla linea di pretrattamento chimico-fisico è di 50 mc/d con carico inquinante pari a 2.840 kg/d di COD e 570 kg/d di BOD5;

1.11 l'impianto di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi individuati dal C.E.R. con il codice 190802, derivanti dalle suddette fasi di smaltimento, è ubicato all'interno dell'edificio nel quale è insediata la linea di pretrattamento chimico-fisico e si estende su una superficie di circa 300 mq. La capacità di trattamento massima dell'impianto è di 5.400 t/a;

1.12 le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti di cui al codice C.E.R. 190802 sono le seguenti:

a) il flusso del materiale in ingresso viene scaricato dalle autobotti in due vasche (V1 e V2) in c.a. avente ciascuna un volume di 50 mc. Ognuna funziona come vasca di ricezione e, una volta riempita, come vasca di asciugatura, addensamento e stoccaggio del materiale che poi verrà avviato all'impianto di recupero;

b) una benna mordente idraulica, montata su carroponte, effettua l'estrazione delle sostanze secche galleggianti dalle vasche, caricandole nella tramoggia T1 di raccolta, da essa per mezzo di una coclea orizzontale, fino al tamburo rotante Huber Rotamat Rosf9 diametro 1200;

c) il tamburo rotante, dotato di ugelli di lavaggio posti all'esterno e all'interno, è utilizzato per l'omogeneizzazione dei materiali da trattare e la separazione dei corpi grossolani; le operazioni svolte sono le seguenti:

- separazione dei solidi grossolani compresi i grani di ghiaia e ghiaietto dalle sabbie, mediante un vaglio con spaziatura di 7 mm;

- lavaggio della sostanza organica e dei corpi grossolani separati;

- trasporto e scarico dei corpi grossolani entro i cassoni grigliati.

Al termine di questa prima fase del processo, le sostanze grossolane, una volta lavate, sono scaricate in appositi cassoni e destinate allo smaltimento in discarica;

d) le sostanze organiche e le sabbie che hanno invece attraversato la spaziatura insieme all'acqua di lavaggio, si raccolgono in una tramoggia posta nella parte inferiore del tamburo e da qui per pompaggio, vengono inviate ad un classificatore con lavaggio delle sabbie mod. Huber Rotomat RoSF 4 nel quale avvengono le seguenti operazioni:

- il liquame contenente le sabbie provenienti dal tamburo rotante, viene introdotto all'interno dei RoSF 4 attraverso un calice «coanda» dal quale poi si distribuisce una camera spirale. Si genera così una corrente radiale che consente ai liquame di sfruttare una precisa fluidodinamica e di ottenere quindi la separazione dei corpi pesanti;

- i materiali con maggior peso e le sabbie si depositano sul fondo del contenitore costituito da una lastra forata;

- da qui l'ingresso dell'acqua con direzione dal basso verso l'alto, investe completamente il letto delle sabbie e con l'ausilio di un lento rimescolamento avviene, sia il lavaggio delle stesse sia il trasporto delle sostanze organiche verso l'alto;

- le sabbie prive del materiale organico passano dal foro centrale posto sul fondo, dotato di apertura comandata da

elettrovalvola dopo il lavaggio, e giungono alla base della coclea. Quest'ultima, comandata da sensori di densità, provvede, una volta che lo strato di sabbia ha raggiunto lo spessore determinato in fase di taratura meccanica, all'asportazione e, grazie ad un'inclinazione di 30° provvede alla disidratazione per gocciolamento delle stesse, fino allo scarico nel cassone ivi preposto;

e) le acque in uscita dal trattamento contengono una percentuale minima di materiale sabbioso; tali acque vengono ripulite e riutilizzate mediante l'immissione in una filtrococlea di lavaggio tipo Huber Rotamat Ro9E 500/2; il processo è il seguente:

- l'acqua in uscita dal «coanda» è inviata per gravità ad una microgrigliatura costituita da una filtro coclea in contenitore, che con una spaziatrice di 2 mm ha il compito di affinare i solidi presenti e consentire l'uso dell'acqua per il lavaggio delle fasi precedenti;

- dalla microgriglia l'acqua viene estratta da una vasca polmone installata alla base della macchina stessa ed inviata, tramite pompa, alle vasche dalle quali, insieme al liquame stramazzato dalle prime griglie, viene trattata dall'impianto posto a valle;

f) il processo sopra descritto assicura l'ottenimento di sabbie con contenuto di sostanze organiche < al 3% e garantisce un grado di separazione per granulometria < 0,2 mm maggiore del 95%;

g) il materiale ottenuto risulta ampiamente rientrare nei limiti di cui alla tabella dell'allegato 3 al d.m. 5 febbraio 1998. La destinazione finale del materiale recuperato è la seguente:

- produzione di conglomerato bituminoso «vergine» a caldo;
- realizzazione di rilevati e sottofondi stradali;
- industria dei laterizi;
- cementifici;
- preparazioni di miscele e conglomerati destinati a recuperi ambientali.

## 2. Prescrizioni

2.1 Deve essere prioritariamente garantito il trattamento delle acque reflue con eventuale sospensione del trattamento dei rifiuti liquidi;

2.2 le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984;

2.4 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;

2.5 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Per i rifiuti allo stato liquido le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- conducibilità;
- materiali sedimentabili;
- materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD5;
- TKN;
- P totale;
- sostanze ex tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

2.6 qualora il carico dei rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.7 i rifiuti conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del trattamento loro applicato;

2.8 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli sfiati originati dalle operazioni di carico dei serba-

toi, da effettuarsi a circuito chiuso, devono essere convogliati sotto battente idraulico in una delle vasche di trattamento o, viceversa, trattati in apposito impianto di abbattimento;

2.9 la quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non deve superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.10 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.11 i rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile e conferiti obbligatoriamente nella sezione di deposito preliminare; le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata;

2.12 i rifiuti in uscita dalle linee di pretrattamento biologico e chimico-fisico, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze indicate nella Tab. 5 dell'All. 5 del d.lgs. 152/99, devono rispettare i valori-limite della Tab. 3 dell'All. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi, eventualmente stabiliti dall'ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della Tab. 5. Al fine di verificare le condizioni di cui sopra, devono essere predisposti idonei pozzetti per il campionamento ed il controllo dei reflui tra le diverse fasi di trattamento;

2.13 le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo, in alimentazione al trattamento biologico, devono rispettare i valori-limite della Tab. 3 dell'All. 5 del d.lgs. 152/99 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.14 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sul quale dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;

2.15 sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto, in uscita dagli impianti di pretrattamento e all'uscita di ciascun serbatoio e/o vasca di stoccaggio, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici, in grado di misurare le quantità dei rifiuti inviate all'impianto medesimo;

2.16 settimanalmente dai contatori volumetrici e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97, il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.17 il controllo sulla tenuta delle vasche, destinate al deposito preliminare e al pretrattamento dei rifiuti, deve essere almeno semestrale;

2.18 i fanghi prodotti dalla linea di pretrattamento chimico-fisico devono:

- essere ammassati in bacini aventi sistemi di contenimento e opere di protezione contro il dilavamento meteorico tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda. Il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;

- essere smaltiti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento rifiuti;

2.19 è vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pretrattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico.

2.20 Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti;

2.21 Gli scarichi idrici decadenti dal depuratore consortile, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi ai limiti di emissione fissati dalle tabelle allegato al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e alla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.22 i controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97;

2.23 devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua della sezione dell'impianto di trattamento biologico;

2.24 con frequenza almeno semestrale, dovranno essere effettuati controlli analitici, quali test di cessione previsti dall'art. 9 del d.m. 5 febbraio 1998, sui materiali in uscita dall'impianto in cui viene svolta l'operazione di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

2.25 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle

condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al comune ed all'ARPA competenti per territorio.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20030110)

(5.3.5)

**D.g.r. 20 giugno 2003 - n. 7/13412**

**Ditta Venanzi Onofrio s.n.c. con sede legale in Nerviano (MI) - via I Maggio n. 8. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Nerviano (MI) - via I Maggio n. 8 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.P.R. 12 aprile 1996;
- il d.m. 16 maggio 1996, n. 392;
- il d.p.c.m. 3 settembre 1999;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;
- la l. n. 443 del 21 dicembre 2001;
- la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la Ditta Venanzi Onofrio s.n.c. con sede legale in Nerviano (MI) - via I Maggio n. 8, ha presentato:

- istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 - comma 15 della l. 443 del 21 dicembre 2001, consegnata al protocollo della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità in data 11 febbraio 2002;
- istanza in atti regionali prot. n. 7270 del 25 febbraio 2002, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Nerviano (MI) - via I Maggio n. 8 ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamate le dd.g.r.:

- 6 agosto 1998 n. 6/38188 avente per oggetto: «Ditta Venanzi Onofrio s.n.c. di Venanzi Onofrio & C. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare, ai fini dello smaltimento e/o valorizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Nerviano (MI), via I Maggio, n. 8. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95»;

- 24 marzo 2000 n. 6/49226 avente per oggetto: «Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22»;

- 25 gennaio 2002, n. 7/7851 avente per oggetto: «Delega alle Provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

- 6 agosto 2002 n. 7/10161 avente per oggetto: «Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione»;

Richiamato, inoltre, il decreto del Direttore Generale della Direzione Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui alla d.g.r. 49226 del 24 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità alla procedura VIA regionale»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara, che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 10106090151 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «... olii minerali esausti ...»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Milano n. 67808/2002/CMI7119 del 28 giugno 2002;

d) la fidejussione prestata a fronte della d.g.r. n. 6/38188/98 non è variata in quanto si ritiene congrua rispetto alle varianti autorizzate con il presente provvedimento;

e) la ditta, con nota in atti regionali prot. n. 22801 del 2 luglio 2002, ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 7658/00, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di V.I.A. La Struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'impianto in questione dalla procedura di V.I.A. regionale;

f) la Conferenza tenutasi il 12 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

g) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole ad esclusione dei rifiuti di cui ai codici CER 130899 - 160199 in quanto non sono stati forniti chiarimenti sulla natura dei rifiuti medesimi e proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il Dirigente dell'U.O. Gestione Rifiuti propone l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 5 del d.lgs. 95/92, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A, nonché alla planimetria, predisposta, in conformità al punto 4 della d.g.r. n. 7/10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Venanzi Onofrio s.n.c. con sede legale in Nerviano (MI) - via I Maggio n. 8 alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Nerviano (MI) - via I Maggio n. 8 ed all'esercizio

delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, nonché alla planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. n. 7/10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 6/38188/98 con conseguente sostituzione integrale dell'Allegato A;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 6/38188/98;

4. di far presente che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione;

5. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione delle varianti sostanziali decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

6. di disporre che, relativamente alle varianti approvate con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Milano, al comune di Nerviano ed all'ARPA competente per territorio. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accerciamento degli interventi realizzati;

7. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

11. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Nerviano ed all'ARPA - Dipartimento di Parabiago - via Spagliardi n. 19.

Il segretario: Dainotti

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Venanzi Onofrio s.n.c.

Sede legale: via I Maggio n. 8 - Nerviano (MI)

Sede impianto: via I Maggio n. 8 - Nerviano (MI)

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 la superficie totale dell'impianto è di circa 1.200 mq, di cui circa 470 mq costituiti dal capannone industriale esistente, è censita al NCTR del comune di Nerviano al mappale n. 515 e risulta di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «D2 produttiva artigianale e industriale nell'ambito dei nuclei abitati» e parte in zona «Area per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi, terziari e commerciali» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Nerviano;

1.3 le varianti sostanziali consistono in:

a) ampliamento per un volume di 114 mc della capacità di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto. Parte dell'aumento avviene mediante l'installazione di 2 nuovi serbatoi da 30 mc geometrici di capacità per lo stoccaggio degli oli con sistemazione degli esistenti e dei relativi bacini di contenimento ai sensi del d.m. 392/96;

b) l'ampliamento di cui al punto precedente è dovuto anche alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stoccaggi degli altri rifiuti all'interno del capannone esistente;

c) realizzazione di una vasca interrata in cemento, internamente al capannone, destinata allo stoccaggio/trattamento (D14, D15) dei fanghi derivanti da autospurgo; lo scopo di tale operazione è la separazione, attraverso apposito macchinario, delle parti solide/palabili dei fanghi da quella liquida;

d) ampliamento delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ritirabili dall'impianto;

1.4 nell'impianto vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

1.5 in dettaglio le operazioni svolte sulle diverse tipologie di rifiuti ed i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

a) messa in riserva (R13) di 171 mc di oli minerali esausti ed emulsioni oleose;

b) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 27 mc di oli contaminati da PCB o equivalenti;

c) messa in riserva (R13) di 18 mc di oli vegetali esausti ed emulsioni oleose;

d) messa in riserva (R13) di 25 mc di filtri oli esausti;

e) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2,5 mc di materiali assorbenti contaminati;

f) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2 mc di materiali assorbenti;

g) messa in riserva (R13) di 25 mc di batterie usate;

h) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di pile esauste;

i) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di fanghi pericolosi;

j) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 35 mc di fanghi non pericolosi;

k) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2 mc di soluzioni pericolose;

l) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di soluzioni non pericolose;

m) messa in riserva (R13) di 4 mc di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose;

n) messa in riserva (R13) di 4 mc di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose;

o) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2 mc di altri rifiuti solidi pericolosi;

p) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di altri rifiuti solidi non pericolosi;

q) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2,5 mc di pastiglie per freni pericolose;

r) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di pastiglie per freni non pericolose;

s) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2 mc di trasformatori;

t) messa in riserva (R13) di 25 mc di pneumatici usati;

1.6 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **oli esausti** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.a e stoccati nella **Zona A** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

050103 - 120107 - 120110 - 120119 - 130110 - 130111 - 130112 - 130113 - 130205 - 130206 - 130207 - 130208 - 130307 - 130308 - 130309 - 130310 - 130401 - 130402 - 130403 - 130506 - 130701 - 130702 - 130703 - 130899 - 160113 - 160708;

1.7 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **emulsioni**

**oleose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.a e stoccati nella **Zona B** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

110113 - 120109 - 120302 - 130105 - 130506 - 130507 - 130801 - 130802 - 130899;

1.8 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **oli contaminati** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.b e stoccati nella **Zona C** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

050103 - 080319 - 130104 - 130109 - 130204 - 130306 - 130307 - 130308 - 130309 - 130310 - 130401 - 130402 - 130403;

1.9 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **filtri dell'olio** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.d e stoccati nella **Zona D** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160107;

1.10 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **materiali assorbenti contaminati** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.e e stoccati nella **Zona E1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

150202;

1.11 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **materiali assorbenti** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.f e stoccati nella **Zona E2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

150203;

1.12 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **batterie usate** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.g e stoccati nella **Zona F** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160601 - 160602 - 200133;

1.13 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **pile esauste** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.h e stoccati nella **Zona G** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

200134;

1.14 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **fanghi pericolosi** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.i e stoccati nella **Zona H1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

040219 - 050103 - 060502 - 070611 - 100120 - 110115 - 130801 - 190811 - 190813 - 191105;

1.15 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **fanghi** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.j e stoccati nella **Zona H2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

030311 - 040220 - 060503 - 070612 - 100121 - 101213 - 190812 - 190814 - 190902 - 191106;

1.16 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **soluzioni pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.k e stoccati nella **Zona I1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

040216 - 070301 - 070601 - 080111 - 080115 - 080119 - 080121 - 080312 - 080409 - 080413 - 080415 - 160114 - 160114 - 200127;

1.17 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **soluzioni non pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.l e stoccati nella **Zona I2** sono i seguenti

così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

030305 - 040217 - 080112 - 080116 - 080118 - 080120 - 080307 - 080308 - 080313 - 080410 - 080416 - 160115 - 200128;

1.18 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.m e stoccati nella **Zona L1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160210 - 160213 - 160215 - 200135;

1.19 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **apparecchiature elettriche ed elettroniche** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.n e stoccati nella **Zona L2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160214 - 160216 - 200136;

1.20 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **rifiuti solidi pericolosi** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.o e stoccati nella **Zona M1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

101119 - 170503;

1.21 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **rifiuti solidi non pericolosi** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.p e stoccati nella **Zona M2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

020110 - 101120 - 160199;

1.22 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **pastiglie per freni pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.q e stoccati nella **Zona N1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

60111;

1.23 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **pastiglie per freni non pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.r e stoccati nella **Zona N2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160112;

1.24 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **oli/emulsioni vegetali** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.c e stoccati nella **Zona O** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

040210 - 190809 - 200108 (limitatamente agli oli) - 200125;

1.25 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **trasformatori** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.s e stoccati nella **Zona P** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160109 - 160209 - 160210;

1.26 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **pneumatici** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.t e stoccati nella **Zona Q** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160103;

1.27 i quantitativi totali autorizzati e le relative operazioni, sono, in riassunto, i seguenti:

a) messa in riserva (R13) di 225 mc di rifiuti speciali pericolosi così suddivisi:

- oli ed emulsioni zona A/B n. 3 serbatoi per 171 mc;
- filtri olio zona D container per 25 mc;
- batterie usate zona F container per 25 mc;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche zona L1 cassonetti, fusti, big bags per 4 mc;

b) messa in riserva (R13) di 47 mc di rifiuti speciali non pericolosi così suddivisi:

- oli ed emulsioni vegetali zona O serbatoio per 18 mc;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche zona L2 cassonetti, fusti, big bags per 4 mc;
- pneumatici zona Q container per 25 mc;

c) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 15 mc di rifiuti speciali pericolosi così suddivisi:

- materiali assorbenti contaminati zona E1 big bags, fusti per 2,5 mc;
- fanghi zona H1 big bags, fusti per 4 mc;
- soluzioni zona I1 fusti per 2 mc;
- rifiuti solidi zona M1 per 2 mc;
- pastiglie per freni zona N1 cassonetti, fusti per 2,5 mc;
- trasformatori zona P cassonetti, big bags per 2 mc;

d) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 55 mc di rifiuti speciali non pericolosi così suddivisi:

- materiali assorbenti zona E2 big bags, fusti per 4 mc;
- pile zona G cassonetti, fusti per 4 mc;
- fanghi zona H2 big bags, fusti, container per 35 mc;
- soluzioni zona I2 fusti per 4 mc;
- rifiuti soli zona M2 big bags, fusti, container per 4 mc;
- pastiglie per freni zona N2 cassonetti, fusti per 4 mc;

e) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 27 mc di rifiuti speciali pericolosi con Cl organico > 2% - PCB o equivalenti > 25 p.p.m. costituiti da oli minerali esausti zona C serbatoio per 27 mc.

## 2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicata al deposito degli stessi;

2.5 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.6 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.7 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica del parco serbatoi;

2.8 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. È comunque vietata la miscelazione di oli minerali e/o emulsioni oleose con gli oli vegetali ed animali. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24

ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;
- esiti delle prove di miscelazione;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

2.9 il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;

2.10 gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.11 ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 209/99 è vietata la miscelazione dei PCB o PCT usati di cui all'art. 2 - comma 1 - lettere a) e c) del richiamato decreto, ossia è vietata la miscelazione di rifiuti aventi una concentrazione superiore allo 0,005% in peso, con altre sostanze o fluidi;

2.12 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

2.13 devono essere osservate le disposizioni della circolare n. 18135/ECOL. dell'1 luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB»;

2.14 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.16 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte del VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.17 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.18 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

## 3. Piani

### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in re-

lazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20030111)

(5.3.5)

**D.g.r. 30 giugno 2003 - n. 7/13515**

**A.E.M. Cremona s.p.a., con sede legale in Cremona (CR), v.le Trento e Trieste, 38. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Cremona (CR), via al Depuratore, già autorizzato con d.g.r. n. 332 del 7 luglio 2000, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta A.E.M. Cremona s.p.a., con sede legale in Cremona (CR), V.le Trento e Trieste, 38, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto già autorizzato con d.g.r. n. 332 del 7 luglio 2000 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, alle condizioni di cui all'allegato A, nonché alla planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 332/00 con conseguente sostituzione integrale dell'Allegato A;

3. di fare salve, per quanto non modificato o in contrasto con il presente atto, le determinazioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 332/00;

4. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione delle varianti entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

5. di disporre che l'esercizio delle operazioni di smaltimento può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Cremona, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A.;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Cremona, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune dove ha sede l'impianto ed il dipartimento ARPA competente per territorio;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

10. di non subordinare l'esercizio dell'impianto in oggetto alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art. 7, comma 4, lettera f) della l.r. 94/80, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 54/84;

11. di stabilire che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Cremona, al comune di Cremona ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: A.E.M. Cremona s.p.a.

Sede legale: Cremona (CR), V.le Trento e Trieste, 38

Ubicazione impianto: Cremona (CR), via al Depuratore.

*1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto*

1.1 L'impianto è ubicato su un'area censita al NCTR del comune di Cremona al foglio 104, mappali n. 179 e n. 71 (parte) e al foglio 108 mappale 129, che ricade in «zona speciale I - destinata ad impianti tecnologici», «zona speciale S - destinata alla viabilità» e «parco locale di interesse sovramunicipale "Parco del Po e del Morbasco"», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune, di Cremona.

1.2 Vengono effettuate operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
- smaltimento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi.

1.3 Il deposito preliminare (D15) di un quantitativo massimo di 240 mc di rifiuti speciali liquidi non pericolosi viene effettuato in 2 serbatoi aventi ciascuno una capacità geometrica di 75 mc (volumetria utile 67,5 mc) e in 1 serbatoio con capacità geometrica di 120 mc (volumetria utile 108 mc) per una capacità totale di 270 mc (volume utile 243 mc).

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di smaltimento D8 e D9 è pari a 270 mc/die e 84.000 mc/anno suddivisi in:

- 240 mc/die di rifiuti speciali liquidi da avviare alla linea di trattamento chimico fisico;
- 30 mc/die di rifiuti speciali costituiti da fanghi da avviare direttamente alla linea di trattamento fanghi.

1.5 L'impianto per il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi è così strutturato:

• *linea chimico fisica*

- deposito preliminare in 3 serbatoi;
- stazione di pompaggio, misura e controllo pH;
- reattore di coagulazione - flocculazione;
- sedimentatore a pacchi lamellari;
- disidratazione meccanica dei fanghi;
- invio alle 3 linee di trattamento biologico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane che prevedono i seguenti trattamenti:
- predenitrificazione;
- ossidazione - nitrificazione;
- sedimentazione secondaria;
- eventuale disinfezione dell'effluente della linea liquami (su una linea);

• *linea di trattamento fanghi*

- pre-ispessimento dei fanghi di sedimentazione;
- digestione anaerobica dei fanghi;
- post-ispessimento dei fanghi;
- disidratazione meccanica dei fanghi con nastropresse.

1.6 Dati relativi all'impianto:

A) *Dati di progetto impianto consortile*

Portata media in ingresso (mc/die) 51.000

Portata massima di pioggia (mc/h) 5.700

Abitanti equivalenti 180.000

Carico massimo BOD<sub>5</sub> (kg/die) 10.800

Carico massimo COD (kg/die) 21.600

Carico di azoto totale (kg/die) 2.340

Carico di fosforo (kg/die) 540

B) *Dati di esercizio impianto consortile (solo reflui)*

Portata media in ingresso (mc/die) 41.000

Abitanti equivalenti 92.000

Carico massimo BOD<sub>5</sub> (kg/die) 5.500

Carico massimo COD (kg/die) 11.400



Carico di azoto totale (kg/die) 730

Carico di fosforo (kg/die) 130

C) *Dati relativi ai rifiuti speciali oggetto della presente autorizzazione*

Quantitativo massimo giornaliero alimentato all'impianto (mc/die) 270

Abitanti equivalenti 45.000

Carico massimo BOD<sub>5</sub> (kg/die) 2.700

Carico massimo COD (kg/die) 5.400

Carico di azoto totale (kg/die) 1.080

Carico di fosforo (kg/die) 215

Ore massime di esercizio (ore/giorno) 24

D) *Capacità residua impianto consortile definita come A - (B + C)*

Portata media in ingresso (mc/die) 9.730

Abitanti equivalenti 43.000

Carico massimo BOD<sub>5</sub> (kg/die) 2.600

Carico massimo COD (kg/die) 4.800

Carico di azoto totale (kg/die) 530

Carico di fosforo (kg/die) 195

L'ampliamento garantisce una capacità residua dell'impianto consortile superiore al 10% della capacità di progetto dell'impianto.

1.7 Il recapito finale dell'impianto è il Canale Morbasco.

1.8 Nell'impianto vengono smaltiti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi individuati dai C.E.R., di cui alla Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, di seguito indicati:

a) allo stato liquido da avviare a trattamento chimico fisico:

01.05.04 - 02.01.01 - 02.02.01 - 02.02.04 - 02.02.99 (limitatamente a fanghi e acque di lavaggio da macelli e fanghi di depurazione di liquami da macello) 02.03.01 - 02.04.99 (limitatamente a fanghi e liquami provenienti da industrie alimentari) - 02.05.99 (limitatamente a fanghi e liquami da industria lattiero-casearia) - 02.06.99 (limitatamente a fanghi e liquami da industrie della pasta alimentare) - 02.07.01 - 02.07.99 (limitatamente a fanghi e liquami provenienti da industrie alimentari) - 16.03.06 - 19.01.99 (limitatamente a percolato di fossa di accumulo RSU e scorie di incenerimento dall'impianto AEM) - 19.05.99 (limitatamente a fanghi e liquami da aree di stoccaggio di rifiuti organici destinati a compostaggio) - 19.06.03 - 19.06.05 - 19.07.03;

b) fanghi da avviare alla linea di trattamento fanghi:

02.04.03 - 02.05.02 - 02.07.05 - 19.06.06 - 19.09.02.

2. *Prescrizioni*

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quelle previste dal paragrafo 1.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 per i rifiuti tossici e nocivi;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendone fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli sfianti originati dalle operazioni di carico dei serbatoi, da effettuarsi a circuito chiuso, devono essere convogliati sotto battente idraulico in una delle vasche di trattamento o, viceversa, trattati in apposito impianto di abbattimento;

2.5 la quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.6 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia, al comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio;

2.9 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.10 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Per i rifiuti allo stato liquido le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- Conducibilità;
- Materiali sedimentabili;
- Materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD<sub>5</sub>;
- TKN;
- P totale;
- Sostanze ex tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

2.11 i rifiuti allo stato liquido o comunque pompabile dovranno essere conferiti obbligatoriamente nella sezione di deposito preliminare; le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata;

2.12 i serbatoi di stoccaggio devono essere utilizzati solo per i rifiuti previamente accettati (per qualità e capacità di trattamento); solo un serbatoio vuoto potrà essere utilizzato per l'eventuale deposito di rifiuti in via di verifica, senza che gli stessi siano miscelati con altri rifiuti; analogamente, i rifiuti fangosi potranno essere scaricati solo a completa avvenuta verifica di accettabilità;

2.13 i rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli alimentari direttamente al trattamento biologico devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze indicate nella tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99, devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 tab. 5. Al fine di verificare le condizioni di cui sopra, devono essere predisposti idonei pozzetti per il campionamento ed il controllo dei reflui tra le diverse fasi di trattamento;

2.14 le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo, in alimentazione al trattamento biologico, devono rispettare i valori limite della tabella 3 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.15 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sul quale dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;

2.16 sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici:

- all'uscita di ciascun serbatoio e/o vasca di stoccaggio;
- su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell'impianto;

2.17 i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono:

- essere ammassati in bacini aventi:
- i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento meteorico devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
- il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta ed inviato al trattamento;
- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

2.18 le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti;

2.19 settimanalmente dai contatori volumetrici e/o misura-

tori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97, il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.20 i controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo ed allegati al registro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97;

2.21 il controllo sulla tenuta delle vasche destinate allo stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti deve essere almeno semestrale; devono in ogni caso essere evitate dispersioni di reflui sul suolo e/o nel sottosuolo;

2.22 devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua della sezione dell'impianto di trattamento biologico;

2.23 è vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pretrattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico; in deroga a tale prescrizione è vietato l'utilizzo dei fanghi miscelati in agricoltura;

2.24 i rifiuti ritirabili e trattabili nell'impianto non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;

2.25 i rifiuti conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del trattamento loro applicato;

2.26 deve essere prioritariamente garantito il trattamento dei reflui fognari con eventuale sospensione del trattamento dei rifiuti liquidi.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area, ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20030112)

(5.3.5)

**D.g.r. 18 luglio 2003 - n. 7/13708**

**Ditta Pantaeco s.r.l., con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI), via Alessandrini 16. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci, di cui alla d.g.r. 37686 del 24 luglio 1998 nonché rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e smaltimento (D1, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi con contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 10 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, la realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci, già autorizzato con d.g.r. 37686/98, alle condizioni di cui agli allegati A e B, nonché alla planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di rinnovare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 alla ditta Pantaeco s.r.l., con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI) - via Alessandrini 16, all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e smaltimento (D1, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto sito

in Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci, con contestuale accorpamento dell'attività di recupero ex art. 33 del d.lgs. 22/97 ed aggiornamento dei codici C.E.R. dei rifiuti trattati, in osservanza alla direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, alle condizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. di confermare, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1999, la validità dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 37686/98 e conseguentemente, di revocare l'autorizzazione di cui alla d.g.r. 42187/99;

4. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde validità dalla data di efficacia del presente atto, come disposto al punto 1 - comma d - della d.g.r. 43026/99;

5. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione alla variante dell'impianto decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

- non completi la realizzazione della riprofilatura del Settore I entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

6. di disporre che l'esercizio delle operazioni di smaltimento può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

7. di dare atto che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Lodi, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A.;

10. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'A.R.P.A.;

11. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Lodi, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'A.R.P.A. competente per territorio ed il Comune dove ha sede l'impianto;

12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

13. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

14. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente:

- all'impianto di recupero e smaltimento in:
  - € 91.718,56 relativo alla messa in riserva di 5.920 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
  - € 49.579,86 relativo al trattamento di 60.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;
  - € 294.367,00 relativo al deposito preliminare di 1.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
  - € 3.098,74 relativo al deposito preliminare di 4 mc di rifiuti speciali pericolosi;

contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota in atti regionali n. 47384 del 6 agosto 1998;

- alla riprofilatura della discarica in:
  - € 190.026,00 relativa ad un aumento di 4.600 mc del volume del I settore;
  - € 359.397,00 relativa ad un aumento di 8.700 mc del volume del II settore;
  - € 351.135,00 relativa ad un aumento di 8.500 mc del volume del III settore;
  - € 256.122,00 relativa ad un aumento di 6.200 mc del volume del IV settore;

dovranno inoltre essere presentate appendici di estensione delle fidejussioni già prestate per i sopra citati settori relativamente al periodo autorizzato con il presente atto;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01;

15. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 14, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Lodi, all'A.R.P.A. competente per territorio ed al comune di Casalpusterlengo;

16. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 14, relativamente all'attività di recupero e smaltimento ed alla riprofilatura del Settore I, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

17. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 14.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Pantaeco s.r.l.

Sede legale: Trezzo sull'Adda (MI), via Alessandrini, 16

Ubicazione impianto: Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci.

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto e le operazioni ivi effettuate non sono variate rispetto a quelle autorizzate con d.g.r. 37686/98, allegato A nonché a quelle identificate dalla comunicazione ex art. 33 del d.lgs. 22/97, presentata alla Provincia di Lodi in data 15 maggio 1998, come integrata in data 15 novembre 1999, ed iscritta al n. 8 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi;

1.2 Le operazioni effettuate, con riferimento agli allegati B e C del d.lgs. 22/97, sono identificate quali: deposito preliminare (D15) di 1.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi e 4 mc di rifiuti speciali pericolosi, messa in riserva (R13) di 5.920 mc di rifiuti non pericolosi, ricondizionamento (D14) e recupero (R3, R4 e R5) di 60.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 I tipi di rifiuti non pericolosi conferibili nell'impianto (come individuati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai C.E.R.: 030101, 030105, 030301, 030307, 030308, 040109,

040221, 040222, 090108, 101103, 120105, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150203, 170201, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200101, 200102, 200110, 200111, 200138, 200139, 200140, 200301 (limitatamente a rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata multimateriale e conferiti in uno stesso contenitore).

### 2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e gli stoccaggi dei rifiuti speciali pericolosi eventualmente separati durante la cernita devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo agli Enti di controllo entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;

2.5 i rifiuti derivanti dal processo di cernita devono essere smaltiti nell'impianto adiacente che effettua l'operazione di discarica (D1), ad esclusione degli eventuali rifiuti speciali pericolosi che devono essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o comunque a centri di stoccaggio provvisorio collegati agli impianti di smaltimento finali, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di smaltimento per le relative procedure di accettazione. I materiali selezionati devono essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione delle altre materie prime;

2.6 nelle aree di stoccaggio devono essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;

2.7 il personale addetto alle operazioni di caricamento, di trasporto, di accesso al deposito, di ispezione e di asporto deve essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e, comunque, informato della loro pericolosità nonché essere dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.8 i mezzi impiegati per la movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.9 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.10 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.11 le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di processo sono soggette alle disposizioni di cui al d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni ed alle relative disposizioni applicative;

2.12 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate agli Enti di controllo ed al Comune territorialmente competente. I requisiti per l'espletamento della carica devono essere conformi a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 21 giugno 1991 n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle relative norme attuative;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.15 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997; la ditta è tenuta inoltre a rispettare quanto previsto dalla l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e relative norme attuative;

2.16 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

### 3. Piani

#### 3.1. Piano di bonifica e di ripristino ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

### ALLEGATO B

Ditta: Pantaeco s.r.l.

Sede legale: Trezzo sull'Adda (MI), via Alessandrini, 16

Ubicazione impianto: Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci.

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1 L'area della discarica oggetto della variante è identificata ai mappali n. 107 e 109 del foglio 29, inserita in zona che, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere «zona E2 - agricola di tutela ambientale»; non risulta l'esistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse, nel raggio di 200 m dall'impianto;

1.2 La Ditta richiede l'autorizzazione ad effettuare le varianti quali-quantitative di seguito descritte, senza attuare modifiche al processo, agli impianti o alle attrezzature e senza che vengano realizzati ampliamenti di aree o fabbricati.

- sopraelevazione delle quote massime raggiungibili dai rifiuti;
- integrazione dei codici dei rifiuti conferibili all'impianto;
- conferimento conto terzi, con carattere temporaneo e limitatamente ad eventuali situazioni di emergenza territoriale relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Lodi;

1.3 La variante sostanziale di carattere quantitativo consiste nell'ampliamento di 28.000 mc della volumetria della discarica già autorizzata con d.g.r. 37686/98, mediante sopraelevazione, tale per cui la discarica risulta essere articolata in quattro settori aventi le seguenti caratteristiche:

	Superficie mq	Volume mc
Settore I	1.450	24.600
Settore II	4.470	47.700
Settore III	4.090	46.500
Settore IV	3.250	34.200
<b>Totale</b>	<b>13.260</b>	<b>153.000</b>

1.4 Il piano di gestione della discarica prevede la saturazione della volumetria totale in 6 anni dall'inizio dei conferimenti; tale piano dovrà comunque essere completato entro il 16 luglio 2005;

1.5 La sopraelevazione, in osservanza al d.lgs. 36/03, comporta le seguenti modifiche nella sequenza stratigrafica espressa in m s.l.m.:

- strato di rifiuti sino alla quota massima di 79,50 m s.l.m. (a fine conferimento) riferita al colmo centrale onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;
- strato di regolarizzazione di 0,20 m di materiale inerte (sabbia) sino alla quota di 79,70 m s.l.m.;
- strato di drenaggio del biogas di 0,50 m di materiale inerte (ghiaia) sino alla quota di 80,20 m s.l.m.;
- tessuto non tessuto con funzione antintasamento;
- strato di 0,50 m di argilla con coefficiente di permeabilità  $K < 1 \times 10^{-8}$  m/s sino a quota 80,70 m s.l.m. al colmo;
- strato di drenaggio acque meteoriche di 0,50 m di materiale inerte (ghiaia) sino alla quota di 81,20 m s.l.m.;
- tessuto non tessuto con funzione antintasamento;
- strato di terreno vegetale di 1,00 m sino a quota 82,20 m s.l.m. prima del cedimento al colmo;

1.6 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi che a seguito dell'istanza di variante qualitativa sono conferibili nell'impianto (come individuati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai C.E.R.: 191212 (rifiuti derivanti esclusivamente dalla sezione di impianto di cui all'allegato A), 010504, 170107, 170504, 170506, 190501 e 200303 (limitatamente alla frazione solida costituita da sabbie e materiale grossolano); i rifiuti di cui ai C.E.R. 190501 e 200303 sono conferibili solo limitatamente ad eventuali situazioni di emergenza territoriale relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Lodi sulla base di specifico provvedimento provinciale;

1.7 Il deposito temporaneo del percolato viene effettuato in 2 serbatoi da 100 mc l'uno, per un quantitativo complessivo pari a 200 mc, posti in bacino di contenimento, per il successivo avvio a centri di depurazione autorizzati;

1.8 Il profilo finale della discarica deve essere quello indicato dalla «Tav. C - Orografia finale manto di copertura - Planimetria e sezioni Rev. 1».

#### 2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 al d.lgs. 36/03 ed in particolare ai punti 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10;

2.2 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al punto 1.6 e rispondano a quanto previsto al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica per rifiuti pericolosi, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale;

2.5 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.6 prima della messa in esercizio della riprofilatura della discarica dovrà essere effettuata verifica di stabilità degli argini perimetrali sopra piano campagna;

2.7 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.8 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.9 per il deposito temporaneo del percolato derivante dal

presente impianto, non possono essere utilizzate, ancorché per emergenza, le strutture già utilizzate per il giacimento controllato esaurito;

2.10 i controlli periodici, effettuati dalla Provincia territorialmente competente, dovranno avere almeno cadenza semestrale prevedendo in particolare:

- 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;
- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993;
- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;
- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;
- il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;

2.11 a cadenza minima annuale deve essere presentata alla Regione ed agli Enti di controllo una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;

2.12 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni; immediatamente a monte dei punti terminali di scarico dovranno essere realizzati idonei pozzetti di ispezione e prelievo;

2.14 entro 6 mesi dalla saturazione di ogni settore deve essere attivata l'aspirazione dell'impianto di captazione dei biogas, anche con torcia provvisoria, fermi restando gli adempimenti previsti dal d.P.R. 203/88;

2.15 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate agli Enti di controllo ed al Comune territorialmente competente.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di gestione operativa.

Il piano approvato è integrato dalle seguenti prescrizioni:

- fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 36/03 e dal d.m. 13 marzo 2003, le procedure di ammissione dei rifiuti devono prevedere che i controcampioni dei rifiuti sottoposti a verifica analitica di accettabilità, sia derivanti dalla cernita sia provenienti da terzi e conferiti direttamente in discarica, siano tenuti a disposizione degli enti di controllo per un periodo di almeno 6 mesi, garantendo idonee modalità di conservazione al fine di salvaguardarne la rappresentatività;

- il capping provvisorio può essere attuato per singolo lotto sino al raggiungimento dei profili previsti sul lotto seguente; successivamente deve essere effettuata la riprofilatura del lotto primario e l'immediata posa in opera della copertura definitiva; le acque meteoriche derivanti dalle aree oggetto di capping provvisorio dovranno essere raccolte ed allontanate dal corpo discarica;

- i controlli relativi alla verifica dell'assestamento del corpo della discarica devono essere effettuati a cadenza trimestrale;

#### 3.2. Piano di gestione post-operativa.

Il piano approvato è integrato dalle seguenti prescrizioni:

- nel primo anno i controlli relativi alla verifica dell'assestamento del corpo della discarica devono essere effettuati a cadenza trimestrale;

- la gestione post-operativa deve essere garantita per un periodo di almeno trenta anni dalla chiusura della discarica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 2, e dal punto 4 dell'Allegato 2 al d.lgs. 36/03;

#### 3.3 Piano di sorveglianza e controllo.

Il piano approvato è integrato dalle seguenti prescrizioni:

- deve essere attivato un registro relativo alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuate sulle strutture dell'impianto;

- lo spurgo dei piezometri di controllo deve essere effettuato solo al momento del campionamento delle acque di falda;

- entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento deve essere presentata agli Enti di controllo una specifica procedura sulle modalità di intervento in caso si verificano le seguenti condizioni straordinarie:

- raggiungimento di livelli di guardia degli indicatori di contaminazione (da identificarsi puntualmente) e conseguenti modalità di allertamento degli Enti di controllo;
- superamento dei limiti esistenti per le diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
- presenza di liquidi nel sistema di controllo infratelo;
- i controlli devono comunque rispettare le frequenze minime fissate dalla tab. 2 dell'allegato 2 al d.lgs. 36/03.

(BUR20030113)

**D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13927**

**Ditta C.R. s.r.l., con sede legale in Paderno Dugnano (MI), via Mazzini 101. Impianto in comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) - Sospensione parziale dell'efficacia dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 1° marzo 2002, n. 8220, avente per oggetto: «Ditta C.R. s.r.l., con sede legale in Paderno Dugnano (MI), via Mazzini 101. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l'impianto sito in Sannazzaro de' Burgondi (PV), S.P. 193 km 18,9 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

(5.3.5)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni;
- la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

Richiamate le:

- d.g.r. 1° marzo 2002, n. 8220, avente per oggetto: «Ditta C.R. s.r.l., con sede legale in Paderno Dugnano (MI), via Mazzini 101. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l'impianto sito in Sannazzaro de' Burgondi (PV), S.P. 193 km 18,9 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95»;

- d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, avente per oggetto: «Approvazione degli schemi dell'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione»;

- d.d.g. Tutela Ambientale 5 agosto 1998, n. 4301, avente per oggetto: «Circolare sugli effetti della deliberazione della Giunta regionale ex art. 27 del d.lgs. 22/97»;

Preso atto che il Dirigente dell'U.O. Gestione Rifiuti riferisce che su richiesta del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri in data 22 maggio 2003 e 23 maggio 2003 sono stati effettuati due sopralluoghi, da personale della Provincia di Pavia alla presenza di funzionari della Regione Lombardia - D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - U.O. Gestione Rifiuti, presso l'impianto della ditta C.R. s.r.l. ubicato in Sannazzaro de' Burgondi (PV), S.P. 193 km 18 + 900. Durante tali sopralluoghi si sono evidenziate le seguenti inosservanze alle prescrizioni contenute nell'Allegato A alla d.g.r. 8220/02:

1. punto 2. lettera d): le aree adibite allo stoccaggio rifiuti non erano adeguatamente contrassegnate;

2. punto 2. lettera e): il container contenente medicinali scaduti era posizionato in area non impermeabilizzata e pertanto non idonea a garantire il contenimento di eventuali pericolamenti;

3. punto 2. lettera g): il deposito preliminare viene effettuato senza la separazione dei rifiuti pericolosi dai non pericolosi;

4. punto 2. lettera h): non è tenuto aggiornato il registro dell'impianto dove vengono evidenziate le miscele e/o trattamenti effettuati tale per cui sia garantita la trasparenza delle operazioni eseguite;

5. punto 2. lettera q): i serbatoi adibiti allo stoccaggio degli oli esausti ed umulinosi oleose posizionati nella sezione 3 non erano dotati di bacino di contenimento;

6. punto 2. lettera hh): a fronte dello stoccaggio di rifiuti infiammabili non risulta essere stato acquisito il nulla-osta dei VV.FF. o C.P.I.;

7. realizzazione di opere civili difformi dal progetto approvato.

Rilevato altresì che nel corso dei sopralluoghi è stato inoltre riscontrato che le Sezioni 4, 6, 7, 8 e 9 risultano essere solo parzialmente realizzate e non risultano operative mentre le Sezioni 5, 10 e 11 non sono state realizzate; vengono inoltre effettuate operazioni di stoccaggio dei rifiuti nelle diverse aree sulla base della d.g.r. 27645/97 alle condizioni di cui alla d.g.r. 1003/00. Lo stato di fatto dell'impianto così come realizzato ha permesso di concludere che, sulla base delle condizioni e prescrizioni dell'atto autorizzativo vigente, presso l'impianto stesso possono essere attualmente effettuate esclusivamente le seguenti operazioni:

- stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nella Sezione 3 e, sino e non oltre il completamento della Sezione 3 (come previsto nella d.g.r. 1003 del 3 agosto 2000) nelle Sezioni 1, 2 e 6 limitatamente al codice CER individuati nell'Allegato A alla d.g.r. 8220/02 per le rispettive Sezioni;

- triturazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (da effettuarsi per partite di rifiuti omogenei) nella Sezione 1 e, limitatamente alla triturazione primaria, nella Sezione 2;

Considerato che in analogia con la normativa in materia edilizia e sulla base di quanto disposto con il d.d.g. Tutela Ambientale 4301/98 e ribadito con d.g.r. 10161/02, il provvedimento di approvazione ex art. 27 del d.lgs. 22/97 decade automaticamente, qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, salvo giustificate motivazioni non imputabili al soggetto stesso;

- non realizzi l'impianto o parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo giustificate motivazioni non imputabili al soggetto stesso;

Ritenuto pertanto che i principi sopra citati possano essere applicati alle singole Sezioni dell'impianto in questione considerando attualmente valido quale termine per l'ultimazione delle Sezioni i 3 anni dalla data di approvazione del rinnovo dell'autorizzazione e pertanto entro il 1° marzo 2005;

Considerato inoltre che a fronte del parere favorevole all'utilizzo di limitate tipologie di rifiuti liquidi come lubrificanti e per il raffreddamento delle lame del trituratore della sezione 1, espresso dal Comitato Tecnico regionale ex art. 17 della l.r. 94/80 nella seduta del 7 settembre 1999, con la trasposizione dei codici di rifiuto trattati, operata ai sensi dell'art. 1, comma 15, della l. 443/01 sulla base delle bozze correnti della successiva direttiva del Ministero dell'Ambiente e Territorio del 9 aprile 2002, si sono di fatto autorizzate altre tipologie di rifiuti che tecnicamente non sono utilizzabili allo stesso scopo; peraltro tale utilizzo di rifiuti, considerato che, come previsto nelle prescrizioni autorizzative, la triturazione deve essere operata per tipologie omogenee di rifiuti, comporta, di fatto, una miscelazione incontrollata che non persegue il principio di recupero di materia come auspicato dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali e che può ingenerare situazioni di rischio ambientale dovute a emissioni diffuse e pericolo di incendio;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che:

- con d.g.r. 8220/02 è stata rinnovata, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 5 del d.lgs. 95/92, alla Ditta C.R. s.r.l., con sede legale in Paderno Dugnano (MI), via Mazzini 101, l'autorizzazione di cui alla d.g.r. 25625/97, così come rettificata con d.g.r. 27645/97, e modificata ed integrata con d.g.r. 1003/00 e d.d.u.o. 31916/00, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, svolte presso l'impianto sito in Sannazzaro de' Burgondi (PV), S.P. 193 km 18+900, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A, della d.g.r. stessa;

- la configurazione dell'impianto approvato è riconducibile alla Tav. 1 «Planimetria generale stato di fatto al dicembre 1999» revisione 10 dicembre 1999;

- con nota n. 21976 del 27 giugno 2003 è stato comunicato, ai sensi della l. 241/90, alla Ditta ed agli enti locali interessati, l'avvio del procedimento per l'adozione di un provvedimento

ex art. 28 del d.lgs. 22/97 in merito al rinnovo dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 8220/02 elencando le principali inosservanze alle prescrizioni contenute nell'Allegato A alla d.g.r. emerse nel corso dei sopralluoghi presso l'impianto. Con la sopraccitata nota è stato inoltre richiesto agli enti di fornire eventuali ulteriori indicazioni ed alla Ditta di presentare osservazioni e controdeduzioni;

- poiché agli atti regionali non è pervenuto nessun provvedimento provinciale conseguente all'esito dei sopralluoghi effettuati in data 22 e 23 maggio 2003, con particolare riferimento a diffide o sospensive adottate ai sensi degli artt. 9 e 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82, con nota n. 21977 del 27 giugno 2003 è stato formalmente richiesto alla Provincia di Pavia di comunicare i provvedimenti assunti a seguito di quanto emerso in sede di sopralluogo. La richiesta è stata formulata anche al fine di evitare sovrapposizioni e/o contrapposizioni fra enti;

- con nota n. 13287 del 3 luglio 2003, agli atti regionali n. 23013 del 7 luglio 2003, la Provincia di Pavia ha comunicato di non avere adottato alcun provvedimento nei confronti della Ditta C.R. s.r.l. in considerazione dei sequestri operati dagli Organi di P.G. nonché degli adottandi provvedimenti della Regione Lombardia;

Preso atto, di quanto sopra riportato e degli accertamenti compiuti dalla Struttura e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, al riguardo, precisa che:

- considerato che il protrarsi delle inosservanze alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, riscontrate dagli enti di controllo congiuntamente a funzionari della proponente U.O., costituisce situazione di rischio, per quanto disposto dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 1, della l.r. 94/80 l'emissione del presente atto di sospensione parziale dell'efficacia del rinnovo dell'autorizzazione corrisponde ad un atto dovuto;

- per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della l.r. 94/80 la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di rifiuti come lubrificanti e per il raffreddamento delle lame del trituratore della sezione 1 corrisponde ad un atto dovuto conseguente alla inosservanza delle cautele tecniche e delle prescrizioni da adottarsi in fase di miscelazione rifiuti che possono dar luogo a pericolosità o dannosità dell'impianto di triturazione;

- in assenza della completa realizzazione delle sezioni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non possono essere esercitate le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti previste per le stesse Sezioni dall'atto autorizzativo;

Preso atto della valutazione del dirigente dell'unità organizzativa proponente che, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di un provvedimento, ex art. 28 del d.lgs. 22/97, di sospensione parziale dell'efficacia dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 1° marzo 2002, n. 8220, avente per oggetto: «Ditta C.R. s.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI), via Mazzini 101. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l'impianto sito in Sannazzaro de' Burgondi (PV), S.P. 193 km 18,9 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di sospendere parzialmente, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per quanto evidenziato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, l'efficacia dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 8220/02 avente ad oggetto: «Ditta C.R. s.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI), via Mazzini 101. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l'impianto sito in Sannazzaro de' Burgondi (PV), S.P. 193 km 18,9 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95»; relativamente all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti previste nelle sezioni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;

2. di disporre che la sospensione parziale dell'efficacia della d.g.r. 8220/02 ha validità sino all'avvenuto rilascio di nulla-osta all'esercizio da parte della Provincia di Pavia a seguito della realizzazione delle strutture previste dal progetto autorizzato e, comunque, non oltre il 1° marzo 2005;

3. di stabilire che la ditta, al fine di ottenere specifico nulla-osta da parte della Provincia, comunichi alla stessa l'ultimazione dei lavori di ogni singola Sezione dell'impianto;

4. di disporre che il provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione delle singole Sezioni dell'impianto, ex art. 27 del d.lgs. 22/97, e di conseguenza di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti previste nelle singole sezioni, ex art. 28 del d.lgs. 22/97, decada automaticamente, qualora il soggetto autorizzato non realizzi l'impianto o parti funzionali (Sezioni) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, considerando come termine per l'ultimazione delle Sezioni i 3 anni dalla data di approvazione del rinnovo dell'autorizzazione e pertanto entro il 1° marzo 2005, salvo giustificate motivazioni non imputabili al soggetto stesso;

5. di stabilire pertanto che sulla base delle condizioni e prescrizioni dell'atto autorizzativo vigente, presso l'impianto possono essere attualmente effettuate esclusivamente le seguenti operazioni:

- stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: nella Sezione 3 e, sino e non oltre il completamento della Sezione 3 (come previsto nella d.g.r. 1003/00), nelle Sezioni 1, 2 e 6 limitatamente ai codici CER individuati nell'Allegato A alla d.g.r. 8220/02 per le rispettive Sezioni;

- triturazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi: da effettuarsi per partite di rifiuti omogenei nella Sezione 1 e, limitatamente alla triturazione primaria, nella Sezione 2;

6. di revocare l'autorizzazione all'utilizzo di rifiuti liquidi come lubrificanti e/o refrigeranti nella triturazione prevista in Sezione 1;

7. di diffidare la ditta C.R. s.r.l. alla puntuale osservanza di tutte le condizioni e/o prescrizioni di cui alla d.g.r. 8220/02, con particolare riferimento al punto 2, lettera e), dell'allegato A, che non siano in contrasto con quelle del presente provvedimento;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Pavia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al comune di Sannazzaro de' Burgondi e al Dipartimento ARPA di Pavia;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030114)

(5.3.5)

**D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13928**

**Ditta Pastori Pierluigi con sede legale in Robecchetto con Induno (MI), via 3 Giugno n. 98. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/13413 del 20 giugno 2003 avente per oggetto: «Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di un impianto in comune di Turbigo (MI), via alle Cave ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'autorizzazione alla ditta Pastori Pierluigi con sede legale in Robecchetto con Induno (MI) via 3 Giugno n. 98, rilasciata con d.g.r. n. 7/13413 del 20 giugno 2003, aggiungendo al deliberato il seguente punto:

«12. di far presente che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione»;

2. di far salve, per quanto non modificato e non in contra-

sto con il presente provvedimento, le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/13413/03;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Turbigo ed all'ARPA - Dipartimento di Parabiago;

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20030115)

(3.3.0)

**D.d.g. 3 settembre 2003 - n. 13807**

**Approvazione dell'elenco dei progetti cofinanziabili con il F.S.E., Dispositivo Orientamento - Ob. 3, anno 2003-2004 - Progetti con carattere di emergenza. III provvedimento**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;

- il regolamento CE 1784/99 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

- il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il regolamento CE 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Considerato che:

- il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) - obiettivo 3 per l'Italia è stato approvato con decisione n. 1120 del 17 luglio 2000;

- il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato da parte della Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2070 CE del 21 settembre 2000;

- il Complemento di Programmazione è stato approvato con d.g.r. del 22 dicembre 2000 n. 2793;

Vista la d.g.r. del 7 febbraio 2003 n. 7/12008 di approvazione delle «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004», che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi e dà mandato al Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro di provvedere, con propri atti, all'approvazione dei documenti attuativi delle «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004»;

Visti i propri decreti:

• n. 5647 del 2 aprile 2003 recante: «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Orientamento anno 2003/2004»;

• n. 8215 del 21 maggio 2003: «Costituzione di un Nucleo di valutazione per la definizione delle graduatorie dei progetti F.S.E. - Dispositivo Orientamento, Obiettivo 3, anno 2003-2004»;

• n. 8521 del 26 maggio 2003: «Approvazione dell'elenco dei progetti cofinanziabili con il F.S.E., Dispositivo Orientamento - Ob. 3, anno 2003-2004 - Progetti con carattere di emergenza. I provvedimento»;

• n. 10631 del 27 giugno 2003: «Approvazione dell'elenco dei progetti cofinanziabili con il F.S.E., Dispositivo Orientamento»;

mento - Ob. 3, anno 2003-2004 - Progetti con carattere di emergenza. Il provvedimento»;

Dato atto che per i progetti con carattere di emergenza, presentati con le modalità di sportello aperto, ad oggi pervenuti, i componenti del Nucleo di valutazione hanno svolto l'attività istruttoria accertando l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento, la sussistenza delle condizioni di emergenza e di specifico accordo tra le parti;

Considerato che i suddetti progetti sono risultati ammissibili così come definito nelle singole schede progetto, conservate agli atti presso le strutture competenti della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività istruttoria del Nucleo di Valutazione e di approvare conseguentemente l'elenco dei progetti ammessi e finanziati (all. 1);

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopra citata d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» - sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopraccitato d.d.g. n. 5647 del 2 aprile 2003 «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica», all'allegato n. 1) sez. Iter Procedurale. In particolare per quanto riguarda i termini di avvio dell'attività orientativa, che è stabilita entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fermo restando il termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro il 31 agosto 2004;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'Operatore, visto l'esiguo numero di

progetti di cui trattasi, avvenga mediante comunicazione diretta agli operatori interessati, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modificazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 di conferimento al Dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modificazioni

Decreta

1. Di approvare l'allegato 1) «Dispositivo Orientamento - Progetti con carattere d'emergenza - Progetti ammessi e finanziati» - anno 2003-2004, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di affidare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>

Il direttore generale:  
Renzo Ruffini

## DISPOSITIVO ORIENTAMENTO - PROGETTI CON CARATTERE D'EMERGENZA

### Allegato 1 - Progetti ammessi e finanziati

Id. progetto	Titolo Progetto	Id. Operatore	Denominazione Operatore	Quota Pubblica €	Data e ora arrivo	Stato del progetto
182232	Supporto alla ricollocazione rivolto a lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinari a zero ore e in mobilità, di aziende del settore tessile - abbigliamento e dei comparti affini	1502675	Associazione Centro Lavoro Nord Ovest Milano	135.000,00	31 luglio 2003 - 9,44	Ammesso
<b>Totale Quota Pubblica</b>				<b>135.000,00</b>		

## D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20030116)

(3.1.0)

**Circ.r. 7 agosto 2003 - n. 28**

**Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento delle Residenze sanitarie assistenziali per disabili in applicazione della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17, del 22 aprile 2003)**

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sociali  
Ai Servizi di Vigilanza  
Ai Servizi Disabili delle Aziende Sanitarie Locali  
Alla Ripartizione Assistenza del comune di Milano  
Alle Amministrazioni Provinciali ufficio Autorizzazioni  
Ai Legali Rappresentanti degli Enti Gestori  
Centri Residenziali  
Istituti educativo assistenziali  
Istituti di riabilitazione extraospedaliera per disabili  
**LORO SEDI**

Con la delibera in oggetto sono stati definiti i requisiti di autorizzazione e di accreditamento di una nuova unità d'offerta socio sanitaria: una residenza per assistere a lungo termine (lungoassistenza) disabili gravi, denominata «Residenza sanitaria assistenziale per persone disabili» (RSD).

Il provvedimento della Giunta Regionale percorre un altro tratto di strada verso la realizzazione del processo di riforma del sistema di lungoassistenza, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano socio sanitario regionale 2002-2004, coinvolgendo, dopo le RSA, altre unità d'offerta resi-

denziali presenti sul territorio regionale: i Centri residenziali (CRH) e gli Istituti educativo assistenziali per handicappati (IEAH) nonché gli Istituti di riabilitazione extraospedaliera per disabili ex art. 26, l. 833/78 (IDR).

L'avanzamento del processo in atto prevede ora sostanzialmente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conversione di tutti i Centri residenziali, degli Istituti educativo assistenziali per handicappati e degli Istituti di riabilitazione extraospedaliera a regime residenziale per disabili in un'unica tipologia residenziale: RSD;
- appropriatezza delle attività riabilitative fornite in regime residenziale agli ospiti disabili alla necessità di garantire loro attività socio riabilitative di mantenimento nel lungo periodo;
- adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali al modello assistenziale costruito sulle caratteristiche dei destinatari, vale a dire mediante la classificazione degli ospiti in base:
  - al grado di fragilità,
  - ai bisogni socio riabilitativi,
  - alla conseguente tipologia di prestazioni da erogare,
- riclassificazione della rete residenziale attraverso l'emissione di nuovi provvedimenti autorizzativi e di accreditamento con introduzione della stipula dei contratti;
- remunerazione delle prestazioni erogate dai Gestori di RSD a carico del Fondo Sanitario (oggetto di successiva deliberazione).

Il software S.I.Di., nelle due componenti della *Scheda individuale della persona disabile* e della *Scheda di Struttura*, è già stato utilizzato in tutte le strutture residenziali per disabili gravi attualmente autorizzate ed accreditate come CRH, IEAH e IDR per disabili ex art. 26 della l. 833/78 (in questi ultimi il sistema di classificazione è stato utilizzato solo per



gli ospiti presenti da più di un anno) generando un flusso informativo che ha fornito:

- una «fotografia» della condizione di *fragilità* degli ospiti,
- una «fotografia» della organizzazione della residenza, focalizzando le risorse umane impiegate (quali figure professionali e quante ore di lavoro effettivamente rese), le strutture ed infrastrutture tecnico edilizie ed il quadro economico.

La Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale restituisce a tutte le strutture residenziali ed alle AA.SS.LL. i supporti informatici (floppy disk) contenenti le informazioni sopra descritte, utili all'avvio concreto dei percorsi di autorizzazione ed accreditamento delle RSD, secondo le modalità e procedure di seguito specificate.

### IL NUOVO SISTEMA AUTORIZZATIVO E DI ACCREDITAMENTO

In attesa che con atto della Giunta Regionale vengano determinate le remunerazioni corrispondenti al nuovo sistema di classificazione definito dalla citata d.g.r. 12620/03, si forniscono le seguenti indicazioni procedurali per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento, invitando le AA.SS.LL. ad attivarsi affinché tutte le strutture interessate abbiano una informazione corretta e tempestiva per la presentazione delle relative domande di autorizzazione e di accreditamento nei modi e nei tempi dovuti.

Giova a questo proposito rammentare che:

- L'**autorizzazione al funzionamento** è requisito indispensabile per l'esercizio delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali;
- L'**accreditamento** è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale;
- Il **contratto** è requisito indispensabile per poter accedere alla remunerazione delle prestazioni accreditate a valere sul Fondo Sanitario Regionale.

È pertanto **obbligatorio** che tutte le strutture attualmente funzionanti presentino la domanda di **autorizzazione al funzionamento**. La presentazione della domanda di **accreditamento** è invece l'espressione della **volontà** della struttura di instaurare un rapporto di collaborazione (partnership) con la Regione Lombardia. La sottoscrizione del contratto è indispensabile se la struttura accreditata intende valersi del finanziamento regionale delle prestazioni.

Le domande per l'**autorizzazione al funzionamento** devono essere presentate a:

- Provincia territorialmente competente, ufficio Autorizzazioni
- ASL di ubicazione della struttura, Dipartimento Attività Socio Sanitarie Integrate, Servizio Vigilanza.

Le domande di **accreditamento** devono essere presentate a:

- Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale - Unità organizzativa Accreditamento e qualità
- ASL di ubicazione della struttura, Dipartimento Attività Socio Sanitarie Integrate, Servizio Vigilanza.

La sottoscrizione del **contratto** avviene tra la Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura e il Legale Rappresentante dell'ente gestore della struttura accreditata.

L'istanza va dunque presentata alla ASL ed una copia del contratto sottoscritto dal Legale Rappresentante della struttura e dal Direttore Generale dell'ASL va inviata alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Si precisa, ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione di quanto disposto nell'atto deliberativo e nei suoi allegati, quanto segue:

- Il **contratto**, da intendersi quale contratto di regole, in analogia con quanto disposto per tutte le altre unità d'offerta del sistema socio sanitario, va sottoscritto dalla ASL di ubicazione della struttura per l'acquisto di prestazioni **a favore non solo dei propri residenti ma anche di persone disabili provenienti da altre AA.SS.LL.** Si precisa che le prestazioni erogate a favore di persone disabili provenienti da altre regioni sono fatturate dall'ente gestore della struttura direttamente alla Azienda Sanitaria Locale di provenienza di tali ospiti;

- Lo **standard medio di assistenza**, per autorizzazione e accreditamento è stato fissato dalla d.g.r. 12620 in **1600 minuti settimanali per ospite, rispettando i rapporti tra le di-**

**verse figure professionali secondo i pesi percentuali definiti.**

Ai fini del calcolo dello standard medio di assistenza per le strutture attualmente autorizzate e/o accreditate come CRH, IEAH e IDR si esplicita quanto segue:

- l'ente gestore deve documentare il personale in servizio con le ore contrattuali annuali, la qualifica professionale ed il relativo titolo di studio
- le ore complessive annuali effettivamente rese dal personale quantificano l'assistenza resa ai propri ospiti
- le ore annuali determinate dalla classificazione SIDI quantificano l'assistenza da rendere agli ospiti
- il confronto tra ore da rendere SIDI, ore annuali necessarie per lo standard 1600 min/sett/osp e ore del personale rese costituisce elemento di valutazione per autorizzazione e accreditamento. Si possono dare tre casi:
  1. le ore rese sono uguali o superiori alle ore SIDI, ma inferiori alle ore necessarie per garantire i 1600 min/sett/osp;
  2. le ore rese sono inferiori alle ore SIDI, ma uguali o maggiori alle ore necessarie per garantire i 1600 min/sett/osp;
  3. le ore rese sono inferiori alle ore SIDI ed anche alle ore necessarie a garantire i 1600 min/sett/osp.

Nella situazione 1. la struttura è autorizzabile ed accreditabile. Per le situazioni 2. e 3. la presentazione del **piano di acquisizione del personale** è indispensabile e necessaria al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione e accreditamento; tale piano deve concludersi entro e non oltre il **31 dicembre 2004**.

Per il calcolo teorico delle ore annuali del personale si forniscono i seguenti valori:

- 1500 ore annuali per 36 ore settimanali contrattuali su 42 settimane;
- 1600 ore annuali per 38 ore settimanali contrattuali su 42 settimane.

Le disposizioni fornite con circolare n. 55 del 5 ottobre 1998 riguardanti i criteri di rendicontazione del personale al fine dell'accreditamento sono superate dalle nuove disposizioni contenute nell'Allegato C della d.g.r. 12620/03 e dalle indicazioni di questa circolare.

Con l'atto deliberativo in oggetto - in attesa dei nuovi provvedimenti autorizzativi con cui tutte le strutture residenziali per i disabili già autorizzate, accreditate o meno, vengano ricondotte alla tipologia **RSD**, - si stabilisce che il sistema autorizzativo, precedentemente in vigore per CRH ed IEAH, viene temporaneamente confermato; tale salvaguardia non concerne gli Istituti di riabilitazione extraospedaliera in quanto essi non erano sottoposti ad autorizzazione al funzionamento.

Tutte le unità d'offerta, ivi compresi gli Istituti di riabilitazione ex art. 26 che si trasformano in RSD, sono tenute ad adeguarsi ai **requisiti minimi organizzativi generali** previsti dal **d.P.R. del 14 gennaio 1997**, nonché ai requisiti stabiliti dalla delibera regionale, oggetto di questa circolare, presentando domanda di autorizzazione al funzionamento non oltre il **22 gennaio 2004**.

Il provvedimento autorizzativo emesso dalla Provincia competente per territorio potrà essere:

- **Definitivo**: nel caso in cui la struttura possieda tutti i requisiti citati sia strutturali sia organizzativi
- **Temporaneo con prescrizioni**: nel caso in cui la struttura, non possedendo anche solo in parte i requisiti, debba presentare un piano di adeguamento.

**Nel caso in cui i gestori di CRH ed IEAH non ottemperassero ai descritti doveri, entro il tempo sopra stabilito, la Provincia procederà alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento già in possesso, con conseguente piano di dimissioni programmate, posto in essere a seguito di ordinanza del Sindaco del comune di ubicazione della struttura, ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e coordinato dall'ASL territorialmente competente.**

Nei riguardi degli **IDR** la Provincia non procede alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento, poiché il percorso di accreditamento di queste strutture è sostanzialmente diverso da quello dei CRH e IEAH.

La Regione sta monitorando questa delicata fase di passaggio insieme con le AA.SS.LL. e con tutti gli Enti Gestori degli

IDR, ai fini di rendere maggiormente consapevole e partecipato il processo di accreditamento da parte di tutti gli interlocutori, considerando anche che certuni Enti Gestori di presidi riabilitativi per disabili potrebbero essere interessati dal prossimo processo di *ristrutturazione della riabilitazione* ed in questa fase possono individuare delle quote di posti letto da riconvertire in RSD.

Sono proprio queste quote di posti letto da riconvertire in RSD, per le quali deve essere rispettata la scadenza del **22 gennaio 2004**, che rientrano nella competenza autorizzativa delle Province e quindi di accreditamento.

Qualora l'ente Gestore non intenda partecipare al processo di riforma della residenzialità di lungoassistenza per disabili, deve dare comunicazione alla ASL territorialmente competente e alla Regione, che provvederà alla revoca dell'accreditamento limitatamente alle suddette quote di posti letto da riconvertire.

La opportunità di adottare il piano di adeguamento ai requisiti strutturali per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento è altresì prevista per tutte le **nuove RSD** nelle quali al **22 aprile 2003** (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. 12620/03) sia verificata una delle seguenti condizioni:

- abbiano già iniziato i lavori;
- siano già in possesso di concessione edilizia;
- abbiano presentato dichiarazione di inizio attività al competente Comune.

Si ricorda inoltre che per le attuali strutture (CRH - IEAH - IDR) e per le nuove RSD riconducibili alle condizioni sopra esplicitate, verranno salvaguardate sia le capacità ricettive di nucleo e di struttura sia i vincoli edilizi o derivanti dalla struttura preesistente, così come sancito dalla d.g.r. 12620/03.

Le **nuove residenze**, non rientranti all'interno dell'attuale rete di strutture residenziali accreditate come CRH, IEAH e IDR ex art 26, che presentano domanda di autorizzazione al funzionamento come RSD, devono allegare il **piano di inserimento sia del personale sia degli ospiti**.

#### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DI ACCREDITAMENTO COME RSD

##### **A. Strutture attualmente accreditate come CRH IEAH IDR ex art. 26 in possesso dei requisiti**

Ferma restando la data del 22 gennaio 2004, termine entro il quale devono essere presentate le domande di autorizzazione e accreditamento come RSD da parte degli attuali CRH, degli IEAH e degli IDR ex art. 26 per disabili autorizzati e/o accreditati, i Gestori di tali strutture già sin d'ora sono invitati a presentare contestualmente **domanda di autorizzazione e domanda di accreditamento come Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili**.

Le domande, redatte a firma del Legale Rappresentante dell'ente Gestore, secondo gli allegati schemi, dovranno contenere:

- autocertificazione** comprovante il possesso di:
  - **requisiti minimi organizzativi generali previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997**
  - **standard strutturali per le RSD previsti dall'Allegato A della d.g.r. 12620/03**
  - **standard gestionale inteso come standard medio di assistenza così come più sopra precisato**
- e **dichiarazione**, nel caso intenda usufruire dei contributi regionali:
  - **di accettazione delle tariffe stabilite dalla Regione e degli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compreso la disponibilità alla sottoscrizione del contratto**
  - **retta unica a carico degli ospiti calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti.**

Le eventuali richieste di **ampliamento di posti letto** sono presentate contestualmente con la domanda di autorizzazione e di accreditamento, con l'avvertenza che sui **nuovi ospiti in ingresso**, per i quali deve essere dimostrato il possesso dello standard medio di assistenza pari a 1600 min/sett/osp ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, dovrà poi essere fatta la valutazione con la scheda SIDI al fine della classificazione degli ospiti stessi e delle conseguenti remunerazioni da riconoscere.

Nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, gli Uffici competenti delle Province emetteranno il provvedimento

di autorizzazione al funzionamento come RSD, previa acquisizione del parere espresso dalla A.S.L. territorialmente competente, che avrà verificato il possesso dei requisiti, già autocertificati dai Legali Rappresentanti degli Enti Gestori delle strutture.

A seguito del ricevimento dei decreti provinciali autorizzativi, le AA.SS.LL. provvederanno ad esprimere il proprio **parere** in merito alla richiesta di accreditamento e ad inviare lo stesso, **allegando il decreto autorizzativo provinciale, entro il 15 di novembre 2003 alla Regione, Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale - Unità organizzativa Accreditamento e qualità.**

L'accreditamento come RSD delle strutture in possesso dei requisiti previsti decorrerà dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale di idoneo provvedimento.

Per l'erogazione da parte della Regione della remunerazione tariffaria in base alle classi di carico assistenziale degli ospiti gli Enti gestori delle RSD, una volta ottenuto il provvedimento regionale di accreditamento, sono tenuti all'obbligo di stipula del **contratto** con la ASL di ubicazione della struttura.

##### **B. Strutture attualmente accreditate come CRH IEAH IDR ex art. 26 non in possesso dei requisiti**

Le strutture che non posseggono nell'immediato i requisiti di autorizzazione ed accreditamento per RSD, come definiti al punto A), nel rispetto dell'obbligo sancito al punto 5 della d.g.r. 12620/03, e fermi restando i requisiti minimi organizzativi generali del d.P.R. 14 gennaio 1997, devono presentare alla Provincia **entro il 22 gennaio 2004 domanda di autorizzazione provvisoria al funzionamento** con sottoscrizione di **piano programma** per l'adeguamento della struttura agli standard strutturali e gestionali previsti dalla citata delibera regionale.

Si rammenta che:

1. **il piano delle opere di adeguamento strutturale** è della durata massima di **5 anni**
2. **il piano di acquisizione del personale per l'adeguamento allo standard medio di assistenza** dovrà concludersi entro il **31 dicembre 2004. Resta inteso che lo standard medio di assistenza è quello più sopra precisato.**

Contestualmente l'ente Gestore presenta **domanda di accreditamento** con la **dichiarazione**, nel caso intenda usufruire dei contributi regionali:

- **di accettazione delle tariffe stabilite e degli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto**
- **retta unica a carico degli ospiti calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti.**

Le eventuali richieste di **ampliamento di posti letto** sono presentate contestualmente con la domanda di autorizzazione e di accreditamento, con l'avvertenza che sui **nuovi ospiti in ingresso** per i quali deve essere dimostrato il possesso dello standard medio di assistenza pari a 1600 min/sett/osp ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, dovrà poi essere fatta la valutazione con la scheda SIDI al fine della classificazione degli ospiti stessi e delle conseguenti remunerazioni da riconoscere.

##### **C. Strutture richiedenti accreditamento ex novo come RSD**

Le strutture residenziali, che **dopo il 22 aprile 2003**, sono autorizzate dalla Provincia competente come RSD (rientrano in questa fattispecie anche quelle strutture già autorizzate come CRH dopo tale data e che hanno ottenuto nuovo atto autorizzativo come RSD) presentano richiesta di accreditamento contestualmente a:

- Regione, Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale, U.O. Accreditamento e qualità
- ASL di ubicazione della struttura, Dipartimento Attività Socio Sanitarie Integrate (A.S.S.I.), Servizio Vigilanza

- allegando:
  - **provvedimento di autorizzazione al funzionamento emesso dalla Provincia competente**
  - **dichiarazione del Legale Rappresentante del possesso dello standard medio di assistenza pari a 1600 min/sett/osp**

e, nel caso intenda usufruire dei contributi regionali:

- **dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante del-**

**l'ente Gestore, di accettazione delle tariffe stabilite e dagli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compreso la disponibilità alla sottoscrizione del contratto**

- **impegno ad applicare la retta unica a carico degli utenti calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti effettuata con la scheda SIDI.**

Risulta evidente che la valutazione e classificazione degli ospiti e la definizione della retta unica a carico degli utenti sono precondizioni alla stipula del contratto con l'ASL.

La ASL trasmette l'atto deliberativo con il parere espresso circa l'accreditamento della struttura come RSD alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale, Unità organizzativa Accreditamento e qualità che predisporrà idoneo provvedimento. L'accreditamento verrà deliberato dalla Giunta Regionale ed avrà effetto dalla data di approvazione del medesimo.

**ALCUNE PRECISAZIONI FINALI**

Tenuto conto dell'esistenza di alcune preziose realtà che gestiscono nello stesso immobile due unità d'offerta differenti, ad esempio il modulo di servizio IEAH e il modulo di servizio IDR, ma dedicati entrambi ai disabili, si ritiene che, su parere favorevole della ASL di ubicazione, si possa autorizzare ed accreditare un'unica RSD. Essa deve essere comunque ben articolata in nuclei, con la condivisione dei servizi generali (punto E1. della delibera) e dei servizi sanitari (punti C1 e C2 della delibera).

Per quanto riguarda invece le strutture che devono essere autorizzate ed accreditate *ex novo* come RSD, valutata l'esperienza precedente e la complessità della presa in carico di persone disabili gravi piuttosto che di anziani non autosufficienti, si ritiene che non sia autorizzabile né accreditabile una RSD collocata all'interno di un immobile nel quale uno o più piani sono dedicati a una tipologia d'utenza diversa da quella disabile (ad esempio RSD all'interno di immobile che ospita anche una RSA). In ogni caso, si richiede un'attenta valutazione da parte dell'ASL competente sugli aspetti organizzativi e gestionali di tali richieste, verificando che siano salvaguardate le specifiche caratteristiche di qualità delle diverse tipologie d'offerta.

Resta salva invece la possibilità di prevedere diverse unità d'offerta per la medesima tipologia di utenza (ad esempio RSD e futuro Centro diurno integrato per disabili).

Resta altresì salva la possibilità di prevedere unità d'offerta, strutturalmente indipendenti, rivolte a tipologie diverse d'utenza, e che possono condividere *cucina, lavanderia e stiviera*. Per la condivisione di altri spazi generali e sanitari (punti E1, C1, C2 della delibera) la valutazione rimane in capo alla ASL territorialmente competente.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

(Per eventuali ulteriori informazioni: tel. 02-67653573 - 67653587 - 67653556)

**ALLEGATI**

- 1 Schema di domanda per la richiesta di autorizzazione
- 2 Schema di domanda per la richiesta di accreditamento

**Al. 1**

**SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

Alla Provincia di .....  
 Servizio autorizzazioni al funzionamento  
 Alla Azienda Sanitaria Locale  
 Dipartimento A.S.S.I.  
 Servizio Vigilanza

Il sottoscritto .....  
 Legale Rappresentante dell'ente .....  
 (denominazione)

con sede legale in Via .....  
 città ..... Provincia ..... tel. ....

**CHIEDE**

per n. .... posti letto di Residenza Sanitari Assistenziale per disabili e n. .... posti letto di ampliamento presso la struttura denominata .....  
 e ubicata in .....  
 già autorizzata SI  NO

e accreditata SI  NO   
 per n. .... posti letto di servizio .....  
 Sotto la propria responsabilità, a tal scopo:

**AUTOCERTIFICA**

1. di essere in possesso dei requisiti minimi organizzativi generali previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997
2. di essere in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi di autorizzazione e di accreditamento di cui agli allegati A e C della d.g.r. n. 7/12620 del 7 aprile 2003
3. di essere in possesso dello standard gestionale di ..... quale standard medio di assistenza calcolato secondo i criteri dettati dalla Regione

**DICHIARA**

- Di accettare gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03
- Di accettare il sistema di controllo e vigilanza previsto dalla normativa vigente

.....  
*In fede*

**ALLEGATI**

- elenco operatori in servizio con le ore contrattuali annuali, la qualifica professionale ed il relativo titolo di studio ed ospiti presenti

Per le strutture che devono adeguarsi, a seconda dei casi:

- **piano delle opere di adeguamento strutturale**
- **piano di acquisizione del personale**

Data .....  
 \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Al. 2**

**SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO**

Alla Regione Lombardia  
 Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale  
 Unità organizzativa  
 Accreditamento e qualità  
 via Pola 9/11 - 20124 MILANO  
 Alla Azienda Sanitaria Locale  
 Dipartimento A.S.S.I.  
 Servizio Vigilanza

Il sottoscritto .....  
 Legale Rappresentante dell'ente .....  
 (denominazione)

con sede legale in Via .....  
 città ..... Provincia ..... tel. ....

**CHIEDE**

per n. .... posti letto di Residenza Sanitari Assistenziale per disabili e n. .... posti letto di ampliamento presso la struttura denominata .....  
 e ubicata in .....  
 già autorizzata SI  NO   
 e accreditata SI  NO   
 per n. .... posti letto di servizio .....  
 Sotto la propria responsabilità, a tal scopo:

**AUTOCERTIFICA**

1. di essere in possesso dei requisiti minimi organizzativi generali previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997
2. di essere in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi di autorizzazione e di accreditamento di cui agli allegati A e C della d.g.r. n. 7/12620 del 7 aprile 2003
3. di essere in possesso dello standard gestionale di ..... quale standard medio di assistenza calcolato secondo i criteri dettati dalla Regione

**DICHIARA**

- Di accettare gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03
- Di accettare il sistema di controllo e vigilanza previsto dalla normativa vigente
- Di perfezionare il rapporto di collaborazione con la ASL con la sottoscrizione del contratto

.....  
*In fede*

## ALLEGATI

- Autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia
- elenco operatori in servizio con le ore contrattuali annuali, la qualifica professionale ed il relativo titolo di studio e numero ospiti presenti

Per le strutture che devono adeguarsi, a seconda dei casi:

- **piano delle opere di adeguamento strutturale**
- **piano di acquisizione del personale**

Data .....

## D.G. Sanità

(BUR20030117)

(3.2.0)

**D.d.u.o. 1 agosto 2003 - n. 12958**  
**Riconoscimento, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, del servizio prestato all'estero dal dott. Giuseppe Giulio Bollini**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Vista la legge 10 luglio 1960, n. 735 che indica le condizioni e le modalità del riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero;

Visto l'art. 3 del d.p.c.m. del 26 maggio 2000 «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», che dispone il trasferimento delle risorse individuate dal medesimo d.p.c.m. a decorrere dall'1 gennaio 2001, ai fini dell'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario, ed in particolare, dei compiti e delle funzioni conferite di cui all'art. 24, c. 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 124, c. 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che trasferisce alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USSL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, ed all'art. 26 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza con la quale il dott. Giuseppe Giulio Bollini, nato a Milano il 10 settembre 1946, chiede il riconoscimento del servizio sanitario prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 dal 1 marzo 2000 a tutto il 31 agosto 2001 e dal 10 dicembre 2001 a tutto il 12 maggio 2003 nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, presso il Catholic Hospital Sololo - Distretto di Moyale - Kenya, allegando a tal fine la seguente documentazione:

1. certificato datato 14 maggio 2003 della Diocesi di Marsabit, - Kenya, recante visto apposto per conferma, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, in data 21 maggio 2003 dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi - Kenya;  
 il predetto certificato attesta, in particolare, che il dott. Giuseppe Giulio Bollini ha svolto la propria attività retribuita in modo esclusivo ed a tempo pieno dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2001 e dal 10 dicembre 2001 al 12 maggio 2003, presso il Catholic Hospital Sololo - Distretto di Moyale - Kenya, della medesima Diocesi, con regolare contratto di servizio registrato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana nell'ambito di un programma di volontariato promosso dal Comitato Collaborazione Medica di Torino ed approvato con il n. 2389/CCM/KEN;  
 il medesimo certificato attesta inoltre che il dott. Giuseppe Giulio Bollini ha prestato servizio negli ambiti dell'organizzazione tecnica e gestionale della sanità di base sul territorio e, prevalentemente, della medicina d'urgenza e dell'igiene pubblica;
2. certificato datato 1° maggio 2003 dell'Ufficio Sanitario Distrettuale del Distretto di Moyale - Kenya e relativa traduzione vistata in data 21 maggio 2003 sia per conferma, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735 che per conformità al testo originale dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi - Kenya;  
 il predetto certificato attesta, in particolare, che il Ca-

tholic Hospital Sololo è un Ospedale missionario di interesse pubblico, senza scopo di lucro e con una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997;

Visto il d.m. sanità del 31 gennaio 1998;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;

Visto i decreti del segretario generale della Giunta regionale n. 25679 del 20 dicembre 2002 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale per l'anno 2003» e n. 5317 del 27 marzo 2003 «Rimodulazioni delle Strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale con decorrenza 1° aprile 2003»;

Vista la d.g.r. n. 7/12500 del 28 marzo 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo - 1° provvedimento 2003 (di concerto con l'Assessore Della Frera)»;

### Decreta

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il servizio prestato a tempo pieno dal dott. Giuseppe Giulio Bollini (nato a Milano il 10 settembre 1946) nei periodi dal 1° marzo 2000 a tutto il 31 agosto 2001 e dal 10 dicembre 2001 a tutto il 12 maggio 2003 presso il Catholic Hospital Sololo - Distretto di Moyale - Kenya, quale servizio svolto nella posizione di dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base;

2. di stabilire che il servizio di cui al precedente punto 1. è equiparato a servizio prestato dal personale di ruolo sanitario ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e dall'art. 13 del d.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e rientra nelle valutazioni di cui agli artt. 28 e 29 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Samuel Dal Gesso

## D.G. Agricoltura

(BUR20030118)

(4.3.0)

**D.d.g. 23 maggio 2003 - n. 8440**  
**Autorizzazione alla Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA), con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, riconosciuta idonea ad operare come centro autorizzato di assistenza agricola nella Regione Lombardia con decreto 8060/2002, ad utilizzare la denominazione di CAA anche nel territorio della Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e forestali**

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, che, avendo introdotto i Centri d'Assistenza Agricola (CAA), ha pure attribuito alle Regioni il compito di verificare i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e di esercitare la vigilanza;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali «Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

Vista la d.g.r. 12 ottobre 2001, n. 6402 «Approvazione della circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia»;

Visto il proprio decreto 13 maggio 2002, n. 8060 con cui la Società SISA - Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. -, con sede legale a Bergamo, via XX Settembre, 16 -, è stata riconosciuta idonea a svolgere l'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;

Vista la richiesta, con nota 3 febbraio 2003, del CAA SISA, prot.M1.2003.0004871 del 12 febbraio 2003, intesa ad ottenere l'attribuzione di Centro Assistenza Agricola anche nel territorio della Regione Puglia;

Vista la procedura attivata dai competenti Uffici regionali per l'effettuazione dell'intesa con la Regione Puglia, di cui all'art. 9 dell'indicato d.m. 27 marzo 2001;

Visto il nulla osta della Regione Puglia del 16 aprile 2003, prot. 28/02538;

Visto gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Visti gli artt. nn. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

1) le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse si intendono integralmente recepite e approvate;

2) la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l., con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, è autorizzata ad utilizzare, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la denominazione di CAA nell'ambito del territorio della Regione Puglia, come meglio precisato nell'Allegato A «Elenco delle sedi presso le quali viene prestata assistenza agli utenti nel territorio della Regione Puglia»;

3) la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. è tenuta al rispetto delle condizioni, vincoli e incompatibilità previsti dal decreto 27 marzo 2001 e, per quanto non pregiudizievoli dell'autonomia della Regione Puglia, al rispetto delle prescrizioni dettate nel Decreto del Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 13 maggio 2002, n. 8060 e, in particolare, al rispetto degli obblighi indicati alla lett. c), punto 3 del decreto regionale stesso;

4) il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è trasmesso alla Regione Puglia, cui compete l'esercizio di vigilanza;

5) la pubblicazione costituisce comunicazione alla Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l., con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, ai sensi del comma 3, capo 4 della circolare allegata alla d.g.r. 6402/2001.

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**Elenco delle sedi presso le quali viene prestata assistenza agli utenti nel territorio della Regione Puglia**

- Dr. Domenico Vendola - piazza Cavour 32 - 70038 Terlizzi (BA)

*Denominazione:* Studio Agronomico Associato - dott. D. Vendola e dott. L. Musaiò Somma - tel. 080 3517013 - fax 080 3514499

- Dr. Donato Pasqualicchio - piazza U. Giordano 53 - 71100 Foggia (FG)

*Denominazione:* D&T s.r.l. - tel. 0881 580086 - fax 0881 580086

- Dr. Enrico Pignatelli - via Latiano 82/b - 72024 Oria (BR)

*Denominazione:* Dott. Agronomo Enrico Pignatelli - tel. 0831 840065 - fax 0831 3931183

- Dr. Emanuele Gabrieli Tommasi - via Alcide De Gasperi 156 - 73021 Calimera (LE)

*Denominazione:* Associazione Agricoltura Biologica ed Ecompatibile - tel. 0832 871090 - fax 0832 871090

- Salvatore Giannaccari - via San Pietro in Lama 97 - 73010 Lequile (LE)

*Denominazione:* APIMA Salento - tel. 0832 263069 - fax 0832 263069

**no richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00**

In relazione alla procedura prevista dall'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"» i comuni di Albavilla, Casalmaggiore, Castione della Presolana, Gallarate, Gazzada Schianno, Ispra, Lomello, Meda, Monticelli Brusati, Premana e Quintano hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;

2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente dell'U/O Commercio:  
Francesca Borgato

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATI:

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone

**D.G. Commercio, fiere e mercati**

(BUR20030119)

(4.6.1)

Com.r. 8 settembre 2003 - n. 129

**Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni han-**

## ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO							CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.				
1	016064	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	VIA G. B. REGALIA	MERCOLEDI'	8.00	13.00	T/S	1.07	31.08	26	4	7,00	4,00	28,00	X			NO	X	
2	017112	MONTICELLI BRUSATI	BS	VIA IV NOVEMBRE	GIOVEDI'	7.00	14.00	S			26	20	9,00	4,70	42,30	X	X		NO	X	
3	013003	ALBAVILLA	CO	VIA XXV APRILE	MARTEDI'	8.00	12.30	S			24	10	9,00	5,00	45,00		X			X	
4	019021	CASALMAGGIORE	CR	P.ZA GARIBALDI	SABATO	8.00	13.00	S			119	79	8,00	5,00	40,00		X			X	
5	019021	CASALMAGGIORE	CR	P.ZA GARIBALDI	SABATO	8.00	13.00	S			119	61	10,00	6,00	60,00		X			X	
6	019078	QUINTANO	CR	VIA DEL CIMITERO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			5	1	8,00	5,00	40,00		X				X
7	019078	QUINTANO	CR	VIA DEL CIMITERO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			5	2	8,00	5,00	40,00	X		tutti i generi (escluso prodotti di pescheria e carni fresche)	NO		X
8	019078	QUINTANO	CR	VIA DEL CIMITERO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			5	3	5,80	4,50	26,10	X		tutti i generi (escluso prodotti di pescheria e carni fresche)	NO		X
9	019078	QUINTANO	CR	VIA DEL CIMITERO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			5	4	8,00	5,00	40,00		X				X
10	019078	QUINTANO	CR	VIA DEL CIMITERO	LUNEDI'	8.00	12.30	S			5	5	8,00	5,00	40,00		X				X
11	097069	PREMANA	LC	VIA VENEZIA	SABATO	7.00	13.00	S			13	1	9,00	4,50	40,50		X				X
12	097069	PREMANA	LC	VIA VENEZIA	SABATO	7.00	13.00	S			13	7	6,00	4,00	24,00	X			NO	X	
13	097069	PREMANA	LC	VIA VENEZIA	SABATO	7.00	13.00	S			13	12	7,00	5,00	35,00		X				X
14	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	3	7,50	4,00	30,00		X				X
15	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	15	8,50	4,00	34,00	X			SI	X	
16	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	31	7,50	4,00	30,00		X				X
17	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	32	7,50	4,00	30,00		X				X
18	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	36	8,00	4,00	32,00		X				X
19	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	41	8,50	4,00	34,00		X				X
20	018083	LOMELLO	PV	P.ZA REPUBBLICA	MARTEDI'	7.00	13.00	S			23	7	4,00	4,00	16,00	X			NO	X	
21	018083	LOMELLO	PV	P.ZA REPUBBLICA	MARTEDI'	7.00	13.00	S			23	8	6,00	5,50	33,00	X			NO	X	
22	012070	GALLARATE	VA	VIA TORINO	SABATO	7.30	17.30	S			163	4	8,00	4,00	32,00	X			SI	X	
23	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	13	7,00	4,00	28,00		X				X
24	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	14	7,00	4,00	28,00	X			NO	X	
25	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	15	8,00	4,00	32,00		X				X
26	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	17	6,00	4,00	24,00		X				X
27	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	18	7,00	4,00	28,00		X				X

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO							CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.				
28	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	19	6,00	4,00	24,00		X			X	
29	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	22	7,00	4,00	28,00		X			X	
30	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	23	7,00	4,00	28,00		X			X	
31	012073	GAZZADA SCHIANNO	VA	VIA ITALIA LIBERA/P.ZA S. BERNARDINO	VENERDI'	7.00	13.00	S			24	24	7,00	4,00	28,00		X			X	
32	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	6	6,40	4,20	26,88		X			X	
33	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	12	4,50	5,00	22,50		X			X	
34	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	14	4,00	5,00	20,00		X			X	
35	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	16	7,00	5,00	35,00		X			X	
36	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	17	7,00	5,00	35,00		X			X	
37	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	23	4,00	5,00	20,00		X			X	
38	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	30	8,50	4,70	39,95	X			SI	X	
39	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	31	6,00	5,20	31,20	X			SI	X	
40	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	32	6,80	4,70	31,96		X			X	
41	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	33	7,00	5,20	36,40		X			X	
42	012084	ISPRA	VA	P.ZA FIRENZE	SABATO	14.00	19.00	S			34	34	8,50	5,20	44,20		X			X	

ALLEGATO B)

--

(spazio per l'ufficio)

marca da bollo
----------------------

**PERSONA FISICA****Al COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

**QUADRO A**

Comune di \_\_\_\_\_ giorno di mercato \_\_\_\_\_

Via / P.zza \_\_\_\_\_

posteggio n. \_\_\_\_\_ di dimensioni: \_\_\_\_\_

settore merceologico:  alimentare  non alimentareattrezzato alimentare:  SI oppure  NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



A tal fine:

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

### QUADRO B

(A)  di non essere iscritto al Registro Imprese

oppure

(B)  di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_  
al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) \_\_\_\_\_

### DICHIARA INOLTRE

### QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B)  aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle merceologiche \_\_\_\_\_

### QUADRO D

(A)  di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

oppure

(B)  di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

**QUADRO E**

1)  presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a)  
n. \_\_\_\_\_

**oppure**

1)  che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

2)  anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

3)  anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese –  
l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

*N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..*

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

*La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..*

ALLEGATO C)

--

(spazio per l'ufficio)

marca da bollo
----------------------

**SOCIETA' DI PERSONE****AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. \_\_\_\_\_

presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

**QUADRO A**

Comune di _____ giorno di mercato _____
Via/P.zza _____
posteggio n. _____ di dimensioni: _____
settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare
attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

### DICHIARA INOLTRE

#### QUADRO B (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:

denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B)  aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:

tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:

- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle merceologiche \_\_\_\_\_

**oppure**

che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor \_\_\_\_\_ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

#### QUADRO C

(A)  che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

**oppure**

(B)  che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

**QUADRO D**

(1)  presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a)  
n. \_\_\_\_\_

**oppure**

(1)  che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2)  anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

(3)  anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese –  
l.r. 15/2000 art 5, comma 5 lettera c)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

*N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..*

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**QUADRO E allegato alla domanda** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____		
Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____		
Comune _____		Prov. _____
<b><u>dichiara</u></b>		
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:		
(A) <input type="checkbox"/> aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: denominazione dell'istituto _____ sede _____ data conseguimento attestato _____		
(B) <input type="checkbox"/> aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari: tipo di attività _____ dal _____ al _____ n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____		
(C) <input type="checkbox"/> aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari: - quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____ denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____ - quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____ denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____		
(D) <input type="checkbox"/> essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____		
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.		
Data _____	Firma _____	

**QUADRO F allegato alla domanda** (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____		
Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____		
Comune _____		Prov. _____
<b><u>dichiara</u></b>		
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 14/98;		
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).		
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.		
Data _____	Firma _____	

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

*La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..*

**D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità**

(BUR20030120)

**D.d.u.o. 5 agosto 2003 - n. 13160**

(5.3.5)

**Approvazione e autorizzazione fino al 30 settembre 2003, all'utilizzo industriale dell'impianto «Enisolvex» ad integrazione di quanto approvato con d.d.u.o. 8 luglio 2003, n. 11275, e per il trattamento dei materiali residuali della prova sperimentale condotta, relativo al progetto di bonifica approvato dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, di cui all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di approvare l'utilizzo industriale dell'impianto «Enisolvex», ad integrazioni della proroga concessa per l'utilizzo dell'impianto per il trattamento dei terreni non conformi scavati, di cui al d.d.u.o. 11275/2003 quale supporto alla capacità di trattamento già autorizzata, dei terreni presenti sul piazzale e quelli provenienti dagli scavi futuri per le opere interrato di Fiera, nonché per il trattamento dei materiali residuali della prova industriale condotta, relativo al progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, presentato dalla Società Eni R&M s.p.a., fino alla data del 30 settembre 2003, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi di cui all'allegato 1 al presente atto (*ommissis*);

2. di autorizzare gli interventi previsti;

3. di ritenere che l'attività oggetto della presente autorizzazione costituisce garanzia tecnico-procedurale di supporto delle attività di accelerazione del processo di bonifica conclusosi in ottemperanza all'art. 5 dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma (d.p.r.l. 5595/2001) e già oggetto di assenso da parte dei soggetti coinvolti e in particolare da parte degli Enti e delle Aziende sottoscrittori/trici dell'Accordo di programma di cui trattasi, nonché presupposto efficace e garante di partecipazione all'obiettivo finale in merito alla realizzazione completa del Polo esterno della Fiera e delle sue infrastrutture entro il 31 dicembre 2004, così come dettato dagli atti richiamati;

4. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i provvedimenti regionali citati in capo al presente atto, in particolare per quanto attiene la natura delle attività oggetto del presente provvedimento;

5. di dare atto che ogni modifica a quanto approvato dovrà essere oggetto di un nuovo iter procedimentale finalizzato all'approvazione e autorizzazione da parte della Giunta regionale;

6. di evidenziare che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, in particolare del programma di monitoraggio ambientale, il soggetto istante dovrà trasmettere agli Enti coinvolti, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori in argomento, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse e per l'attività di controllo da parte degli Enti istituzionalmente preposti, al fine della restituzione del sito per la realizzazione delle strutture ed infrastrutture del Polo esterno della Fiera;

7. di dare atto che l'integrazione progettuale oggetto del presente provvedimento non comporta alcuna modificazione dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e dell'art. 10 del d.m. 471/1999, prestata dalla Società AgipPetroli s.p.a. a fronte della deliberazione regionale 3490/2001 a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di bonifica e ripristino ambientale dell'area dell'ex Raffineria, accettata con nota regionale n. 25439 del 6 settembre 2001 in osservanza ai disposti della d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

8. di comunicare il presente provvedimento alla Provincia di Milano, ai comuni di Rho e Pero, all'ARPA Lombardia, all'ASL Prov. MI 1, alla Società Eni R&M s.p.a., al Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma;

9. di provvedere a pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:  
Adriano Vignali

(BUR20030121)

**D.d.u.o. 5 agosto 2003 - n. 13162**

(5.3.5)

**Approvazione ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, del Progetto Preliminare, presentato dalla Società Fornileghe s.p.a. con sede in Breno (BS) via Leonardo da Vinci, 3, dell'area industriale dismessa ex Fucinati ora Fornileghe sita nei comuni di Sellero (BS) e Cedegolo (BS) - via Nazionale, 5 e autorizzazione degli interventi in esso previsti**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di approvare ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, il Progetto Preliminare dell'area industriale dismessa ex Fucinati, ora Fornileghe, sita nei comuni di Sellero e Cedegolo - via Nazionale, 5, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 4 agosto 2003 che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*ommissis*);

2. di autorizzare gli interventi previsti nei documenti progettuali di cui sopra;

3. di fissare l'importo della garanzia finanziaria di cui ai disposti dell'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e dell'art. 10 del d.m. 471/1999, in € 175.459,83, pari al 20% dell'ammontare dei costi degli interventi di rimozione e allontanamento dei rifiuti presenti nel soprasuolo dell'area in argomento, in ottemperanza agli obiettivi di bonifica approvati, da prestarsi in osservanza ai disposti della d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

4. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Fornileghe s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di caratterizzazione dell'area di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

5. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Brescia, ai comuni di Sellero, e Cedegolo, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ASL Valle Camonica-Sebino e alla Società Fornileghe s.p.a.;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:  
Adriano Vignali

**D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo**

(BUR20030122)

**D.d.s. 5 settembre 2003 - n. 14088**

(1.3.0)

**DocUP ob. 2 - Misura 2.5: approvazione dei programmi; assegnazione dei contributi; approvazione delle linee guida per la rendicontazione**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie;



rie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

- il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 (DocUP) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001;

- il Complemento di Programmazione del DocUP ob. 2 approvato con d.g.r. 7/8602 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Direttore Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 10906 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato approvato il Bando - pubblicato sul 4° Supplemento Straordinario al n. 25 del 21 giugno 2002 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - che prevede, fra l'altro, i requisiti e le procedure per l'accesso ai contributi previsti dalla Misura 2.5 - Sviluppo delle competenze programmatorie degli enti locali del DocUP ob. 2 2000-2006;

Rilevato:

- che il bando per la presentazione delle domande sulla Misura 2.5 del DocUP ob. 2 stabilisce una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00 così ripartita:

AREE	Programmi complessi €	Programmi semplici €	Totale €
Obiettivo 2	3.133.000,00	1.342.824,00	4.475.824,00
Sostegno transitorio	367.000,00	157.176,00	524.176,00

- che alla scadenza del bando sono pervenuti alla Regione n. 101 programmi così suddivisi:

AREE	N. Programmi complessi €	N. Programmi semplici €	Totale €
Obiettivo 2	37	50	87
Sostegno transitorio	9	5	14
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>101</b>

Considerato che la valutazione delle domande di contributo relative alla misura 2.5, di competenza della Struttura attuazione politiche comunitarie, implica la selezione delle singole attività proposte nell'ambito di ciascun programma;

Esaminate le istanze presentate e completata l'istruttoria sia in ordine all'ammissibilità formale che relativamente al profilo tecnico-economico, con le modalità ed i criteri indicati nel Complemento di programmazione e nel bando; dato atto che le risultanze dell'attività di valutazione sono sintetizzate nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1: «Aree obiettivo 2 - Elenco dei programmi finanziati»;
- Allegato 2: «Aree obiettivo 2 - Elenco dei programmi non ammissibili» con le relative motivazioni;
- Allegato 3: «Aree a sostegno transitorio - Elenco dei programmi finanziati»;
- Allegato 4: «Aree a sostegno transitorio - Elenco dei programmi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse»;
- Allegato 5: «Aree a sostegno transitorio - Elenco dei programmi non ammissibili» con le relative motivazioni;
- Allegato 6: «Schede sintetiche delle attività dei programmi»;

Visto che:

- le risorse finanziarie riservate ai programmi semplici delle aree ob. 2 consentono di finanziare solo parzialmente il programma ID 725 «Agenda per le costruzioni di una progettualità locale condivisa» presentato dal comune di Luino;
- le risorse finanziarie riservate ai programmi complessi delle aree a sostegno transitorio consentono di finanziare solo parzialmente il programma ID 64 «Progetto integra-

to di sviluppo locale della Concarena» presentato dal comune di Cerveno;

Ritenuto che le somme che si renderanno disponibili a seguito di rinunce o minori spese relative ai contributi assegnati dovranno essere utilizzate a beneficio dei programmi parzialmente finanziati sino al raggiungimento dell'intensità di aiuto prevista dal bando;

Sottolineata la specificità della misura 2.5 dell'Asse 2 e ritenuto di definire mediante apposite linee guida le modalità di erogazione dei contributi e di presentazione della documentazione attestante la realizzazione delle attività e delle spese sostenute per l'attuazione dei programmi;

Visto il documento «DocUP Ob. 2 - Misura 2.5 - Linee guida per la rendicontazione» e ritenuto di approvarlo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 7);

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 ed in particolare l'art. 18 concernente le competenze e i poteri dei dirigenti;

Decreta

1. di approvare, per la Misura 2.5 del DocUP obiettivo 2 «Sviluppo delle competenze programmatorie degli enti locali», i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del provvedimento:

Allegato 1	Aree obiettivo 2	Elenco dei programmi finanziati
Allegato 2	Aree obiettivo 2	Elenco dei programmi non ammissibili con le relative motivazioni
Allegato 3	Aree a sostegno transitorio	Elenco dei programmi finanziati
Allegato 4	Aree a sostegno transitorio	Elenco dei programmi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
Allegato 5	Aree a sostegno transitorio	Elenco dei programmi non ammissibili con le relative motivazioni
Allegato 6	Aree obiettivo 2 Aree a sostegno transitorio	Schede sintetiche delle attività dei programmi (omissis)

2. di assegnare agli enti elencati nell'Allegato 1 (aree obiettivo 2) e nell'Allegato 3 (aree a sostegno transitorio) il contributo specificato accanto ad ogni soggetto beneficiario, finalizzato alla realizzazione del programma così come approvato in base alle attività evidenziate nelle schede dell'Allegato 6 (omissis);

3. di stabilire che la concessione del contributo è subordinata:

- al rispetto della normativa vigente - con particolare riferimento alle norme in materia di appalti di pubblici servizi, anche avuto riguardo al dispositivo dell'art. 24 della Legge Finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2003 - ed a quanto prescritto dal bando e dal presente provvedimento;
- al ricevimento della documentazione prevista nelle Linee guida per la rendicontazione sottoindicate.

In particolare il mancato ricevimento entro i termini stabiliti della dichiarazione di accettazione del contributo si considera come rinuncia. Ne consegue la revoca dell'assegnazione, l'implementazione del contributo assegnato agli enti parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse e/o la assegnazione di contributo ai programmi delle aree a sostegno transitorio elencati nell'Allegato 4, nel rispetto del numero d'ordine e tenuto conto della tipologia dei programmi medesimi;

4. di approvare quale parte integrante del decreto l'Allegato 7 «Docup ob. 2 - Misura 2.5 - Linee guida per la rendicontazione», che specifica le condizioni per l'erogazione del contributo e le modalità per la presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività (che devono essere ultimate entro e non oltre 18 mesi dalla data del presente atto) e delle spese sostenute;

5. di disporre:

- che ai soggetti che hanno presentato domanda per il bando della misura 2.5 sia inviata comunicazione in merito agli esiti della valutazione, corredata dalle schede di pertinenza dell'allegato 6 per i programmi da essi presentati;
- che il testo del provvedimento e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- che l'atto sia trasmesso all'Autorità di pagamento del DocUP obiettivo 2.

La dirigente: Silvana Ravasio

## ALLEGATO 1

## AREE OB. 2 – ELENCO DEI PROGRAMMI FINANZIATI

Risorse disponibili per i programmi complessi : € 3.133.000,00.=

Risorse disponibili per i programmi semplici : € 1.342.824,00.=

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo ammesso €		Programmi semplici Importo ammesso €	
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%
1	Comune di Toscolano Maderno	22		Progetto integrato recupero Valle delle Cartiere	170.000,00	136.000,00		
2	Comune di Porlezza	63		Assistenza tecnica alla elaborazione del Programma Integrato per lo Sviluppo Locale delle Alpi Lepontine, Lago del Ceresio, della Valganna	103.300,00	82.640,00		
3	Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	25		Programma di assistenza tecnica per costruire il PISL dell'Alto Garda Bresciano	89.600,00	71.680,00		
4	Unione Comuni Alta Valle Camonica	26		Progetto Integrato Sviluppo Alta Vallecamonica	316.000,00	252.800,00		
5	Comune di Corteno Golgi		27	Sviluppo Turistico Valle di Corteno			20.500,00	16.400,00
6	Unione Comuni Tremezzina	33		Piano di azione di supporto alla programmazione e progettazione del PISL della Tremezzina	130.000,00	104.000,00		
7	Comunità montana Valganna e Valmarchirolo	32		Piano integrato di sviluppo locale della Valganna e Valmarchirolo	66.198,00	52.958,40		
8	Comunità montana Valli del Luinese	48		Piano integrato di sviluppo locale del sistema locale del lavoro	115.000,00	92.000,00		
9	Comune di Legnano		62	Attività di studio per predisporre la progettazione integrata di interventi di trasformazione urbana nel Comune di Legnano			140.000,00	112.000,00
10	Comune di Arconate	45		Studio di fattibilità sulle progettualità relative all'infrastrutturazione delle aree industriali e di servizio all'industria di 5 comuni contigui siti nel territorio dell'alto milanese	39.200,00	31.360,00		
11	Città di Castano Primo	43		Rilevazione delle aree industriali dismesse nel castanese volto alla ricerca di una vocazione di riuso sostenibile	30.000,00	24.000,00		
12	Unione dei comuni della Valsaviore	42		Programmazione integrata per lo sviluppo locale della Valsaviore	75.200,00	60.160,00		
13	Comune di Stradella	52		Sviluppo delle competenze programmatiche dei comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Stradella	193.000,00	154.400,00		
14	Comunità montana Valle Camonica		41	Predisposizione di un modello di gestione per l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche del Parco dell'Adamello			60.000,00	48.000,00
15	Provincia di Mantova	50		Coordinamento e supporto della cabina di regia provinciale per	219.420,00	175.536,00		

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo ammesso €		Programmi semplici Importo ammesso €	
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%
				l'obiettivo 2				
16	Provincia di Mantova	49		Attività di animazione e di informazione al fine di definire la strategia del Pisl	41.993,05	33.594,44		
17	Comune di Fagnano Olona		817	Studio ed analisi: valutazione sulle possibilità di recupero e connessione fra le aree fluviali e gli ambiti del verde urbano			19.404,30	15.523,44
18	Comune di Sellero		61	Progetto di recupero aree industriali e minerarie dismesse e creazione di percorsi turistici per graffiti preistorici			130.000,00	104.000,00
19	Comune di Aprica	65		Piano di attività finalizzato all'implementazione delle competenze programmatiche dei Comuni di Aprica e Corteo Golgi per la predisposizione del PISL "S.T.A.R.T. Sci, Turismo, Ambiente, Risposta al Territorio	79.370,30	63.496,24		
20	Comune di S. Pellegrino T.		819	Progetto di sviluppo turistico e termale di San Pellegrino			100.000,00	80.000,00
21	Comune di S. Pellegrino T.		820	Studio di fattibilità per il recupero funzionale dell'antica funicolare, degli immobili e delle aree di proprietà comunale in località Vetta e Paradiso			80.000,00	64.000,00
22	Comunità Montana Oltrepò Pavese	839		Piano di attività finalizzato all'implementazione delle competenze programmatiche della comunità montana Oltrepò Pavese per la predisposizione del PISL: Una sosta tra i monti	69.757,98	55.806,38		
23	Comunità montana Valtellina di Sondrio	694		Piano di attività finalizzato all'implementazione delle competenze programmatiche della comunità montana per la predisposizione del PISL della CM Valtellina di Sondrio E.S.T.A.S.I un'espressione di sviluppo, turismo, ambiente sostenibile, impresa.	88.200,00	70.560,00		
24	Comune di Cusio		693	Studio di fattibilità relativo alla sistemazione di piste sciistiche e realizzazione di nuovi impianti di risalita			35.000,00	28.000,00
25	Comune di Santa Brigida		650	Studio di fattibilità relativo alla sosta e al parcheggio degli autoveicoli nel centro storico			55.000,00	44.000,00
26	Comune di Grosotto		692	Concertazione locale, elaborazione piani di fattibilità e di progettazione per lo			6.197,48	4.957,98

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo ammesso €		Programmi semplici Importo ammesso €	
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%
				sviluppo del territorio				
27	Comune di Sonico		690	Progetto strategico di programmazione e pianificazione (Masterplan) degli interventi infrastrutturali per lo sviluppo turistico e per lo stimolo a best practices nel Public-Private-Partnership finalizzato al progetto".			112.000,00	89.600,00
28	Comune di Castelvecana		689	Iniziative per lo sviluppo sostenibile del territorio			24.653,58	19.722,86
29	Comune di Cerro Maggiore	641		Redazione del PISL Polo tecnologico multifunzionale di Cerro Maggiore	108.000,00	86.400,00		
30	Comune di Vilminore Scalve		681	Studio di fattibilità relativo alla predisposizione di una centralina idroelettrica			33.053,00	26.442,40
31	Comune di Vilminore Scalve		682	Studio di conoscenza del territorio a sostegno delle attività progettuali dell'Ente, con riferimento alle zone con valenza turistica, storica ed ambientale			50.000,00	40.000,00
32	Comune di Vilminore Scalve		683	Studio di fattibilità intervento conservativo ex Chiesa S. Lucia			120.000,00	96.000,00
33	Comune di Vilminore Scalve		684	Studio di fattibilità recupero area degradata			28.000,00	22.400,00
34	Comune di Vilminore Scalve		686	Analisi e studio fattibilità recupero palazzo da destinare a centro di accoglienza			90.000,00	72.000,00
35	Comune di Vilminore Scalve		687	Realizzazione nuovo polo sportivo e ricreativo in area campo sportivo ex Villa Viganò			110.000,00	88.000,00
36	Consorzio forestale alto serio		680	Studio di valutazione riguardante l'attuazione di un ciclo integrato delle attività di utilizzazione e commercializzazione del prodotto del legno derivante dalle superfici boschive dei comuni di Gandellino, Gromo, Valbondione e Valgoglio.			78.000,00	62.400,00
37	Provincia di Como	744		PISL per le aree obiettivo 2 della Provincia di Como.	43.053,47	34.442,78		
38	Comune di Piazzolo		730	Studio di fattibilità per recupero ex colonia e asilo da destinare a ostello della gioventù – casa vacanza.			25.000,00	20.000,00
39	Comune di Lenna		726	Studio di fattibilità per la riqualificazione del centro storico			80.000,00	64.000,00
40	Unione di comuni prima collina	676		Piano integrato di valorizzazione turistica	100.000,00	80.000,00		

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo ammesso €		Programmi semplici Importo ammesso €	
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%
41	Comunità Montana di Scalve	712		Analisi delle problematiche socio-economiche, territoriali ed ambientali per l'elaborazione del PISL	66.000,00	52.800,00		
42	Comunità Montana di Scalve		743	Studio idraulico e geologico del torrente Dezzo e suoi affluenti			30.600,00	24.480,00
43	Comunità Montana Valtellina di Tirano	723		Programma MASTER per l'assistenza tecnica nella costruzione del PISL	102.450,00	81.960,00		
44	Comunità Montana Valle Seriana Superiore		720	Studio di fattibilità economica e valutazione di impatto ambientale da svolgersi in riferimento ai comuni dell'asta del Serio			50.000,00	40.000,00
45	Comune di Vilminore di Scalve		770	Studio di fattibilità per la realizzazione infrastrutture sportive e culturali comprensorio sciistico			20.000,00	16.000,00
46	Comune di Castellanza	621		"La Greenway del medio-Olona un percorso innovativo per la attuazione di uno sviluppo sostenibile della regione fluviale"	129.800,00	103.840,00		
47	Provincia di Varese	836		Sviluppo di un modello operativo a supporto della programmazione nel contesto delle aree obiettivo	285.000,00	228.000,00		
48	Comune di Quistello	655		Il sistema Po – Matilde	232.000,00	185.600,00		
49	Comunità Montana Valle Brembana	752		Analisi delle problematiche socio-economiche, territoriali ed ambientali per l'elaborazione del PISL	66.000,00	52.800,00		
50	Comune di S.Giovanni Bianco		708	Studio di fattibilità riqualificazione centro storico			28.000,00	22.400,00
51	Comune di Busto Arsizio	652		Rilancio dell'attività produttiva e riassetto urbanistico-ambientale della Città di Busto Arsizio e del territorio	72.000,00	57.600,00		
52	Provincia di Bergamo	768		Redazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale	70.000,00	56.000,00		
53	Provincia di Bergamo	769		Sportello informativo Città sostenibile	120.000,00	96.000,00		
54	Comune di Colorina	711		START: Sviluppo, territorio, ambiente, riserve, turismo	18.000,00	14.400,00		
55	Comune di Luino		725	Agenda per la costruzione di una progettualità locale condivisa			180.005,87	122.497,32 <sup>(1)</sup>
<b>Totale complessivo</b>					<b>3.238.542,80</b>	<b>2.590.834,24</b>	<b>1.705.414,23</b>	<b>1.342.824,00</b>

<sup>(1)</sup> Il programma è approvato in relazione al costo di €180.005,87, ma il contributo assegnato è pari a € 122.497,32 (68,05%), anziché €144.004,712 a causa dell'esaurimento delle risorse.

## ALLEGATO 2

## AREE OB. 2 – ELENCO DEI PROGRAMMI NON AMMISSIBILI

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo richiesto €		Programmi semplici Importo richiesto €		Motivazione
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%	
1	Comune di Moio De Calvi		51	Realizzazione strada agro-silvo-pastorale. Messa in sicurezza località Miralago			Non indicato	Non indicato	Attività non coerente con la misura e documentazione incompleta
2	Comune di Limone sul Garda		688	Realizzazione attività di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e 494/96) Opere pubbliche nel Comune Limone sul Garda			953.613,18	762.890,54	Attività non coerente con la misura
3	Comune di Vilminore Scalve		685	Analisi e studio fattibilità recupero fabbricati da destinarsi ad attività socio ricreativo culturale			200.000,00	160.000,00	Attività con costo incongruo
4	Comune di Valnegra		679	Studi e analisi di dettaglio per la costruzione di nuova strada Valnegra-Monte Torcola			63.280,80	50.624,64	Attività non coerente con le finalità del Docup
5	Comune di Branzi		724	Rilievo aerofotogrammetrico			42.979,00	34.383,20	Attività non coerente con le finalità del Docup
6	Comune di Valleve	767		Studio di fattibilità relativo agli strumenti societari ritenuti più idonei a gestire i processi di trasformazione e valorizzazione turistica del territorio	38.000,00	30.400,00			Attività già sviluppata dalla Provincia di Bergamo e dalla Comunità montana
7	Comune di Foppolo	764		Indagine conoscitiva sulla presenza di impianti turistici nel territorio e formulazione di proposte operative per lo sviluppo integrato del territorio	38.000,00	30.400,00			Attività già sviluppata dalla Provincia di Bergamo e dalla Comunità montana
8	Comune di Mezzoldo	762		Analisi degli interventi di carattere ambientale ritenuti necessari e opportuni per favorire la valorizzazione turistica del territorio	38.000,00	30.400,00			Attività già sviluppata dalla Provincia di Bergamo e dalla Comunità montana
9	Comune di Valtorta	766		Studio e analisi delle problematiche legate alla presenza di beni ed emergenze culturali nel territorio	63.000,00	50.400,00			Attività già sviluppata dalla Provincia di Bergamo e dalla Comunità montana
10	Comune di Carona	765		Analisi degli interventi di carattere sociale di rilievo per il territorio	38.000,00	30.400,00			Attività già sviluppata dalla Provincia di Bergamo e dalla Comunità montana
11	Comune di Piazzatorre	763		Ricognizione del tessuto ricettivo e locale e formulazione di proposte operative connesse ai programmi di sviluppo turistico del territorio	38.000,00	30.400,00			Attività già sviluppata dalla Provincia di Bergamo e dalla Comunità montana
12	Comune di Lenna		729	Studio di fattibilità per sistemazione ex area Enel			26.000,00	20.800,00	La finalità dell'intervento non appare coerente con le finalità del Docup

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo richiesto €		Programmi semplici Importo richiesto €		Motivazione
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%	
13	Comune di Legnano	677		Sostenere lo sviluppo, azioni di potenziamento del partenariato locale dell'Alto Milanese	85.000,00	68.000,00			L'attività non finalizzata al Docup 2
14	Comunità Montana di Scalve		747	Progetto di massima per regimazione acque e difese spondali fiume Dezzo e suoi affluenti			50.000,00	40.000,00	Attività di progettazione non ammissibile
15	Comunità Montana di Scalve		746	Progetto preliminare per il recupero di un sistema antropico dimesso			98.000,00	78.400,00	Attività di progettazione non ammissibile
16	Comune di Gonzaga	657		Analisi per la riqualificazione e per lo sviluppo del polo fieristico Millenaria di Gonzaga: studio di fattibilità	300.000,00	240.000,00			Attività con costo incongruo
17	Comune di Randellino	771		Progetto di valorizzazione turistica ambientale dell'Alta Valle Seriana	30.000,00	24.000,00			Attività non illustrata e documentazione incompleta
18	Comune di Valbondione		722	Realizzazione del progetto di collegamento intervallivo Valico Manina			50.000,00	40.000,00	La finalità dell'intervento non appare coerente con le finalità del Docup
19	Comune di Colere		772	Realizzazione infrastrutture turistiche – impianti a fune			80.000,00	64.000,00	Attività di progettazione non ammissibile
20	Comune di Marnate		623	Indagini geologiche tecniche di supporto alla pianificazione comunale			4.039,20	3.516,60	L'attività non è finalizzata al Docup 2
21	Comune di Solbiate Olona		622	Studio idraulico geologico e ambientale di supporto alla programmazione e pianificazione locale			55.000,00	44.000,00	L'attività non è finalizzata al Docup 2
22	Comunità Montana Valle Brembana	755		Studio di fattibilità per il traforo Val Brembana/Valtellina	25.000,00	20.000,00			La finalità dell'intervento non appare coerente con le finalità del Docup
23	Comunità Montana Valle Brembana		754	Ciclovía della Valle Brembana			284.000,00	227.200,00	Attività di progettazione non ammissibile
24	Comunità Montana Valle Brembana		753	Installazione sistemi di monitoraggio fiume Grembo			150.000,00	120.000,00	Attività non coerente con la misura
25	Comunità Montana Valle Brembana		751	Studio problematiche A.T.O.			9.798,22	7.838,58	L'attività non è finalizzata al Docup 2
26	Comune di S. Giovanni Bianco		721	Studio di fattibilità per la messa in sicurezza della strada comunale San Gallo – Trinità			100.000,00	80.000,00	La finalità dell'intervento non appare coerente con le finalità del Docup
27	Comune di Colere		719	Studio e rilievo rete acquedotto comunale			7.746,77	6.197,42	L'attività non è finalizzata al Docup 2
28	Comune di Colere		748	Nuovo parco geominerario della Presolana – progettazione			60.000,00	48.000,00	Attività di progettazione non ammissibile
29	Comune di Colere		756	Progettazione impianto di innevamento programmato stralcio			65.000,00	52.000,00	Attività di progettazione non ammissibile
<b>Totale complessivo</b>									

**ALLEGATO 3****AREE A SOSTEGNO TRANSITORIO – ELENCO DEI PROGRAMMI FINANZIATI**

Risorse disponibili per i programmi complessi : € 367.000,00.=

Risorse disponibili per i programmi semplici : € 157.176,00.=

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo ammesso €		Programmi semplici Importo ammesso €	
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%
1	Comune di Pezzaze		23	La via del ferro e dei Carbonai			90.000,00	72.000,00
2	Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera	24		Programma di supporto allo sviluppo delle conoscenze e competenze programmatiche dei Comuni aderenti alla proposta di PISL della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera	100.000,00	80.000,00		
3	Comune di Gallarate	47		Piano integrato di sviluppo locale del Distretto Gallaratese	60.000,00	48.000,00		
4	Comune di Niardo		46	Creazione di un percorso turistico tematico religioso			18.500,00	14.800,00
5	Comunità montana Valle Trompia	34		PISL La via del ferro e percorsi storico naturalistici	285.000,00	228.000,00		
	Comune di Cerveno	64		Progetto integrato di sviluppo locale della Concarena	28.000,00	11.000,00 <sup>(1)</sup>		
7	Comune di Gallarate		732	Studio di fattibilità per il sostegno e la promozione della mobilità ciclabile urbana e periurbana			27.540,00	22.032,00
<b>Totale complessivo</b>					<b>473.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>136.040,00</b>	<b>108.832,00</b>

**ALLEGATO 4****AREE A SOSTEGNO TRANSITORIO – ELENCO DEI PROGRAMMI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE**

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo ammesso €		Programmi semplici Importo ammesso €	
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%
1	Comune di Borno	695		PISL Altopiano del Sole e Media Valle Camonica	118.000,00	94.400,00		
2	Unione dei comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo	822		Analisi delle problematiche socio-economiche del territorio per la promozione del PISL dell'Unione dei comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo	18.000,00	14.400,00		
3	Comune di Casto	656		Attività necessaria alla predisposizione del PISL "Ferro fuoco e acqua"	28.200,00	22.560,00		
4	Comune di Esine	654		Attività necessaria alla predisposizione del PISL "Sviluppo turistico ambientale"	16.200,00	12.960,00		
5	Comunità Montana Valle Sabbia	653		Programma di assistenza tecnica per costruire il PISL Valle Sabbia	58.000,00	46.400,00		
6	Provincia di Brescia	651		Elaborazione del PISL del Comprensorio turistico del Sebino, della Bassa Valle Canonica e di Montecampione	12.000,00	9.600,00		

<sup>(1)</sup> Il programma è approvato in relazione al costo di € 28.000,00, ma il contributo assegnato è pari a € 11.000,00 (39,28%), anziché € 22.400,00 a causa dell'esaurimento delle risorse



## ALLEGATO 5

## AREE A SOSTEGNO TRANSITORIO – ELENCO DEI PROGRAMMI NON AMMISSIBILI

N. d'ordine	Soggetto proponente	ID		Titolo	Programmi complessi Importo richiesto €		Programmi semplici Importo richiesto €		Motivazione
		Programmi complessi	Programmi semplici		Costo totale	Contributo 80%	Costo totale	Contributo 80%	
1	Comune di Gallarate		731	Impostazione preliminare di un sistema di controllo di gestione per il comune di Gallarate			55.000,00	44.000,00	Attività non coerente con le finalità del Docup
2	Comune di Gallarate		728	CEEC-Censimento Energetico degli edifici comunali finalizzato al risparmio energetico, ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, riduzione delle emissioni			50.400,00	40.320,00	Attività non finalizzata all'accesso risorse Docup
3	Provincia di Brescia		1237	Costituzione della Cabina di regia della provincia di Brescia finalizzata all'utilizzo dei fondi comunitari			94.200,00	75.360,00	L'attività non è finalizzata al Docup 2

## ALLEGATO 7

## LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

1. Premessa
2. Erogazione del contributo
3. Monitoraggio finanziario
4. Modulistica

## ALLEGATI:

Allegato A - Atto di accettazione

Allegato B - Richiesta di anticipazione del 50% del contributo

Allegato C - Richiesta di erogazione del saldo del contributo

Allegato D - Rendicontazione intermedia della spesa

Allegato E - Programmi semplici: modulistica per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute

Allegato F - Programmi complessi: modulistica per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal partenariato

Allegato G - Traccia per la stesura della relazione finale

**1. Premessa**

Le presenti "linee guida" contengono le modalità cui devono attenersi, per la rendicontazione delle spese effettuate e la richiesta di erogazione dei contributi, i soggetti beneficiari del cofinanziamento del FESR per le domande presentate a seguito del bando pubblicato sul B.U.R.L., 4° supplemento straordinario al n. 25 del 21 giugno 2002, relativo alla misura 2.5 "Sviluppo delle competenze programmatiche degli enti locali" del Docup ob. 2 (2000-2006).

Il contributo viene concesso per l'attuazione delle attività dei programmi approvate dalla Regione, attività che dovranno essere realizzate e concluse entro e non oltre 18 mesi dalla data di assegnazione, come previsto dal punto 7 del bando.

Il contributo corrisposto è pari all'80% dell'ammontare delle spese ammissibili, ed è costituito da risorse comunitarie, statali e regionali in misura pari, rispettivamente, al 50%, al 35% e al 15%.

Il restante 20% è assicurato dagli enti beneficiari.

Il soggetto presentatore del programma dovrà confermare l'accettazione del contributo attraverso apposita dichiarazione da rendere compilando l'allegato A, **entro 15 giorni** dall'invio della comunicazione di assegnazione del cofinanziamento FESR da parte dell'Amministrazione regionale.

Per gli enti che entro tale termine non avranno inviato l'**atto di accettazione**, la Regione, senza ulteriore comunicazione, procederà d'ufficio all'esclusione dall'elenco dei soggetti beneficiari ed alla riassegnazione dei contributi.

**Le diversità procedurali proprie dei programmi semplici e complessi** sono evidenziate negli allegati delle linee guida.


Nel caso dei **programmi complessi** che prevedono attività realizzate da più enti, il soggetto proponente (che ha presentato la domanda per designazione del partenariato locale) rappresenta l'unico interlocutore tra la Regione ed i soggetti partner.

Le spese sostenute dei singoli enti partner e le richieste di erogazione devono essere presentate alla Regione esclusivamente dall'**ente proponente (ente capofila)** utilizzando i moduli dell'allegato F. Anche le "dichiarazioni di veridicità" (allegato E7) sottoscritte dai soggetti partner vanno inoltrate alla Regione dall'ente capofila.

Le quote di contributo sono erogate dalla Regione all'ente capofila, (responsabile della realizzazione in partnership del programma), il quale provvederà tempestivamente al versamento ai partner delle quote loro spettanti.

Il flusso riportato di seguito rappresenta le relazioni procedurali che legano i vari soggetti coinvolti:

FLUSSO PROCEDURALE



## 2. Erogazione del contributo

Le istanze di erogazione del contributo concesso devono essere inoltrate alla Regione a cura del soggetto proponente utilizzando la modulistica contenuta nelle presenti linee guida, in cui si riportano:

- il titolo del programma e il codice ID indicato nel decreto di assegnazione (decreto del responsabile della misura 2.5);
- il provvedimento di erogazione del contributo (idem);
- l'indicazione del tipo di erogazione (anticipazione o saldo).

I soggetti beneficiari prima di presentare le richieste di erogazione sono tenuti ad effettuare i controlli relativi alla correttezza amministrativa e procedurale concernenti la realizzazione del programma. In particolare accertano la rispondenza delle realizzazioni e della spesa al programma così come è stato approvato, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità delle tariffe professionali, il rispetto della normativa fiscale e previdenziale, ecc.

La documentazione originale giustificativa delle spese effettuate deve essere conservata presso i soggetti beneficiari ed esibita tempestivamente in caso di richiesta da parte delle competenti strutture regionali, nazionali e comunitarie.

Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

### • Anticipazione

Dopo avere acquisito l'atto di accettazione (allegato A) e la richiesta di erogazione da parte del soggetto proponente (allegato B corredato dai documenti richiesti), la Regione dispone la liquidazione di una quota di anticipazione pari al 50% del contributo concesso.

### • Saldo

La residua quota del contributo sarà erogata dalla Regione a conclusione del programma e dietro presentazione di una relazione illustrativa dello svolgimento delle attività, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati delle azioni sviluppate, supportata da adeguata documentazione e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (allegati C e E/F corredati dai documenti richiesti).

### • Saldo dell'intero contributo

Per i programmi che risultassero in fase conclusiva, la Regione potrà erogare in unica soluzione l'intero contributo, previa verifica delle realizzazioni effettuate e del rendiconto presentato, a seguito del ricevimento degli allegati C e E/F corredati dal relativo supporto documentale.

Alla richiesta di saldo va allegata la seguente documentazione:

- a) provvedimento degli enti di approvazione della spesa sostenuta, sottoscritto in originale;
- b) relazione finale sulla attuazione del programma e delle singole attività e sul raggiungimento degli obiettivi, contenente il raffronto tra previsto e realizzato;
- c) provvedimenti di affidamento degli incarichi professionali e copia del disciplinare d'incarico o convenzione;
- d) schede di rendicontazione delle spese sostenute, predisposte utilizzando i moduli allegati, che attestano che le spese sono relative all'intervento per il quale si chiede la erogazione; la natura dei documenti giustificativi della spesa; la conformità al disciplinare d'incarico o convenzione e la congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza; il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale, ecc.;
- e) copia dei documenti di spesa indicati nei moduli: fatture o documenti di equivalente valore probatorio e mandati di pagamento

Contestualmente al saldo la Regione procederà alla rideterminazione del contributo (pari all'80% delle spese ammesse) qualora, in sede di revisione contabile-amministrativa del rendiconto, l'importo delle spese ammesse risultasse inferiore al costo riconosciuto nel provvedimento di assegnazione.

## 3. Monitoraggio finanziario

Nella programmazione comunitaria 2000/2006 il monitoraggio finanziario è di cruciale importanza, poiché il Regolamento CE 1260/1999 prevede disimpegni automatici delle risorse assegnate al Docup qualora non si dimostri una adeguata capacità di spesa, che si basa sulla rilevazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dai soggetti beneficiari per ciascun progetto.

La Regione rileva quindi i dati di spesa dei singoli programmi per il successivo inoltro delle informazioni aggregate alla Commissione europea ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità ed i tempi da essi stabiliti.

Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio periodico sull'avanzamento della spesa e nel rispetto di quanto previsto dal bando al punto 16 "obblighi dei soggetti beneficiari", gli enti beneficiari sono tenuti a rilevare le spese sostenute, alle scadenze del 30 settembre, 30 novembre, 31 dicembre 2003, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, 31 dicembre 2004 e 31 marzo 2005 utilizzando la modulistica predisposta (allegati D e E/F), che deve pervenire alla Regione entro quindici giorni dalle scadenze indicate.

## 4. Modulistica

Ai fini dell'inoltro:

- dell'atto di accettazione del contributo e delle dichiarazioni di impegno da parte dei soggetti beneficiari: *utilizzare l'allegato A;*
- della richiesta di erogazione della quota di anticipo in misura pari al 50% del contributo concesso: *utilizzare l'allegato B e i moduli che interessano dell'allegato E (programmi semplici) o dell'allegato F (programmi complessi);*
- della richiesta di erogazione del saldo del contributo: *utilizzare l'allegato C e i moduli che interessano degli allegati E/F;*
- delle rilevazioni periodiche del monitoraggio finanziario: *utilizzare i moduli che interessano degli allegati D e E/F.*

Per la predisposizione della relazione finale: *seguire le indicazioni dell'allegato G.*

**ALLEGATO A****ATTO DI ACCETTAZIONE**

Programmi semplici : utilizzare l'allegato A1  
Programmi complessi: utilizzare l'allegato A 2

**ALLEGATO A1**  
(Programmi semplici)

Spett.le Regione Lombardia  
Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo  
Al Dirigente responsabile della Misura 2.5 Doc.U.P. Ob 2  
Struttura Attuazione Politiche Comunitarie  
Via Taramelli, 20  
20124 MILANO

**ATTO DI ACCETTAZIONE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in rappresentanza del soggetto beneficiario

**PREMESSO**

- che la Regione Lombardia ha assegnato all'ente \_\_\_\_\_ un contributo per l'attuazione del programma ID<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Titolo \_\_\_\_\_  
così come approvato con decreto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito del bando pubblicato sul BURL 4° supplemento straordinario al n. 25 – 21 giugno 2002 relativo alla Misura 2.5 "Sviluppo delle competenze programmatiche degli enti locali" del Docup Ob. 2 2000- 2006;
- che l' ammissione al contributo comporta da parte dei soggetti beneficiari il rispetto e l' applicazione della normativa prevista a livello europeo, nazionale e regionale e l' accettazione delle condizioni e delle procedure contenute nei provvedimenti regionali;
- che il mancato rispetto dei dispositivi approvati dalla Regione, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni da parte dei soggetti beneficiari della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite,  
ai fini della regolare realizzazione del programma, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall' art. 76 DPR 445/2000, ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

**DICHIARA**

- che non sono stati ottenuti nè saranno successivamente richiesti altri finanziamenti da organismi pubblici per le spese relative al programma approvato;
- che il \_\_\_\_\_ (g/m/a/) è la data presunta  effettiva  di ultimazione delle iniziative (barrare la voce che interessa);
- di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda affinché possano compiere le valutazioni del caso, consapevole che la mancata comunicazione può comportare la revoca del contributo.

Dato atto che la normativa di riferimento degli appalti è stata modificata in data successiva alla chiusura del bando, dichiara inoltre:

- di essere consapevole che il decreto di approvazione del programma da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata;
- che l'affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti nonché dei criteri sanciti dalla sentenza Teckal e viene adeguatamente documentato in allegato e/o in sede di rendicontazione.

**ACCETTA**

- il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali comprese le clausole di decadenza, risoluzione e recesso in essi previste;
- di portare a termine il programma entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza senza pregiudizio di ulteriori responsabilità a carico del soggetto beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita;
- di certificare (indipendentemente dalle eventuali richieste di erogazione e sino alla presentazione del rendiconto finale) lo stato di avanzamento delle spese sostenute al 30 settembre, al 30 novembre, al 31 dicembre 2003, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, 31 dicembre 2004 e 31 marzo 2005.  
In relazione agli obblighi di monitoraggio finanziario connessi ai dispositivi regolamentari comunitari di disimpegno automatico (Reg. CE 1260/1999), è consapevole che il mancato invio nei tempi previsti della rendicontazione di spesa costituisce inadempimento grave e può comportare controlli straordinari e la revoca del contributo;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;

<sup>1</sup> Indicato nel decreto regionale di assegnazione del contributo.

- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al programma con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per 10 anni dalla data del provvedimento di saldo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali, nazionali e comunitari competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell' intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al programma, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

## ALLEGA

1. la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando i moduli riguardanti i programmi semplici;
  2. la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente sugli appalti, con particolare riferimento all'art. 24 della Legge Finanziaria n. 289 del 27/12/2003, nonché della sentenza Teckal (provvedimenti d'incarico, copia dei disciplinari d'incarico, convenzioni, .....).
- (nel caso di affidamenti già effettuati)

Timbro dell'Ente

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
(nome, cognome e firma)

Data:

**ALLEGATO A2**  
(Programmi complessi)

Spett.le Regione Lombardia  
 Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo  
 Al Dirigente responsabile della Misura 2.5 Doc.U.P. Ob 2  
 Struttura Attuazione Politiche Comunitarie  
 Via Taramelli, 20  
 20124 MILANO

**ATTO DI ACCETTAZIONE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in rappresentanza degli enti partner

## PREMESSO

- che la Regione Lombardia ha assegnato all'ente \_\_\_\_\_ un contributo per l'attuazione in partnership del programma complesso ID<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_, così come approvato con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito del bando pubblicato sul BURL 4<sup>o</sup> supplemento straordinario al n. 25 – 21 giugno 2002 relativo alla misura 2.5 "Sviluppo delle competenze programmatiche degli enti locali" del Docup ob. 2 2000-2006;
- che l'ammissione al contributo comporta da parte dei soggetti beneficiari il rispetto e l'applicazione della normativa prevista a livello europeo, nazionale e regionale e l'accettazione delle condizioni e delle procedure contenute nei provvedimenti regionali;
- che il mancato rispetto dei dispositivi approvati dalla Regione, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni da parte degli enti della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite,

a nome proprio e dei partner

ai fini della regolare realizzazione del programma, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall' art. 76 DPR 445/2000, ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere:

## DICHIARA

- che non sono stati ottenuti nè saranno successivamente richiesti altri finanziamenti da organismi pubblici per le spese relative al programma approvato;
- che il \_\_\_\_\_ (g/m/a) è la data presunta  effettiva  di ultimazione delle attività (barrare la voce che interessa);

<sup>1</sup> Indicato nel decreto regionale di assegnazione del contributo.

- di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda affinché possano compiere le valutazioni del caso, consapevole che la mancata comunicazione può comportare la revoca del contributo.

Dato atto che la normativa di riferimento degli appalti è stata modificata in data successiva alla chiusura del bando, dichiara, inoltre, che gli enti partner sono consapevoli:

- che il decreto di approvazione del programma da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata;
- che l'affidamento degli incarichi è effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti nonché dei criteri sanciti dalla sentenza Teckal e viene adeguatamente documentato in allegato e/o in sede di rendicontazione.

#### ACCETTA

- il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali, comprese le clausole di decadenza, risoluzione e recesso in essi previste;
- di rispettare i flussi procedurali previsti dal provvedimento regionale di assegnazione del contributo per l'ente capofila e per gli enti partner e le conseguenti responsabilità.  
Garantisce, quindi, il sistematico raccordo tra la Regione e il partenariato locale, la raccolta e la trasmissione di atti e informazioni alle scadenze necessarie, il tempestivo trasferimento delle quote di contributo di spettanza dei partner, la predisposizione della documentazione complessiva del programma;
- di portare a termine il programma entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza senza pregiudizio di ulteriori responsabilità a carico degli enti beneficiari, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita;
- di certificare (indipendentemente dalle eventuali richieste di erogazione e sino alla presentazione del rendiconto finale) lo stato di avanzamento delle spese sostenute dal partenariato al 30 settembre, al 30 novembre, al 31 dicembre 2003, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, 31 dicembre 2004 e 31 marzo 2005.  
In relazione agli obblighi di monitoraggio finanziario connessi ai dispositivi regolamentari comunitari di disimpegno automatico (Reg. CE 1260/1999), è consapevole che il mancato invio nei tempi previsti della rendicontazione di spesa costituisce inadempienza grave e può comportare controlli straordinari e la revoca del contributo;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al programma con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per 10 anni dalla data del provvedimento di saldo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali, nazionali e comunitari competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al programma, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

#### ALLEGA

1. la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando i moduli riguardanti i programmi complessi;
2. la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente sugli appalti, con particolare riferimento all'art. 24 della Legge Finanziaria n. 289 del 27/12/2003, nonché della sentenza Teckal (provvedimenti d'incarico, copie dei disciplinari d'incarico, convenzioni, ...),  
(nel caso di affidamenti già effettuati)

Timbro dell'Ente

Il legale rappresentante  
dell'ente capofila

---

(nome, cognome e firma)

Data:

**ALLEGATO B****RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO**

Programmi semplici : utilizzare l'allegato B1

Programmi complessi: utilizzare l'allegato B2

**ALLEGATO B1**  
(Programmi semplici)Spett.le Regione Lombardia  
Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo  
Al Dirigente responsabile della Misura 2.5 Doc.U.P. Ob 2  
Struttura Attuazione Politiche Comunitarie  
Via Taramelli, 20  
20124 MILANO

OGGETTO: Decreto regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di assegnazione del contributo.

Soggetto beneficiario \_\_\_\_\_

Programma semplice ID<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Titolo \_\_\_\_\_

Contributo concesso € \_\_\_\_\_ pari all'80% delle spese ammesse

**RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO**Il/la sottoscritto/a<sup>2</sup> \_\_\_\_\_(provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di delega  di nomina del responsabile del procedimento  ) in rappresentanza del soggetto beneficiario**CHIEDE**

che venga erogata, a titolo di anticipazione, la prima quota del contributo (50% del contributo assegnato) da accreditare sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_

agenzia n. \_\_\_\_\_ via e n. civico \_\_\_\_\_

cap. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ coordinate bancarie (ABI/CAB) \_\_\_\_\_

Il<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nome, cognome e firma)

Data: \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B2**  
(Programmi complessi)Spett.le Regione Lombardia  
Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo  
Al Dirigente responsabile della Misura 2.5 Doc.U.P. Ob 2  
Struttura Attuazione Politiche Comunitarie  
Via Taramelli, 20  
20124 MILANO

OGGETTO: Decreto regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di assegnazione del contributo.

Ente capofila \_\_\_\_\_

Programma complesso ID<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Titolo \_\_\_\_\_

Contributo concesso € \_\_\_\_\_ pari all'80% delle spese ammesse

**RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO**Il/la sottoscritto/a<sup>2</sup> \_\_\_\_\_(provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di delega  di nomina del responsabile del procedimento  ) in rappresentanza degli enti partner;**CHIEDE**

che venga erogata, a titolo di anticipazione, la prima quota del contributo (50% del contributo assegnato) da accreditare sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_

agenzia n. \_\_\_\_\_ via e n. civico \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

coordinate bancarie (ABI/CAB) \_\_\_\_\_

impegnandosi a trasferire tempestivamente agli enti partner la quota ad essi spettante.

Il<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nome, cognome e firma)

Data: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> indicato nel decreto di assegnazione del contributo.<sup>2</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente delegato o del responsabile del procedimento.<sup>3</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente incaricato o del responsabile del procedimento

**ALLEGATO C****RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO**

Programmi semplici : utilizzare l'allegato C1  
 Programmi complessi: utilizzare l'allegato C2

**ALLEGATO C1**  
(Programmi semplici)

Spett.le Regione Lombardia  
 Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo  
 Al Dirigente responsabile della Misura 2.5 Doc.U.P. Ob 2  
 Struttura Attuazione Politiche Comunitarie  
 Via Taramelli, 20  
 20124 MILANO

OGGETTO:Decreto regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di assegnazione del contributo  
 Soggetto beneficiario \_\_\_\_\_  
 Programma semplice ID<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Titolo \_\_\_\_\_

**RICHIESTA DI EROGAZIONE DI SALDO DEL CONTRIBUTO**

Il/la sottoscritto/a<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
 (provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di delega  di nomina del responsabile del procedimento ), in  
 rappresentanza del soggetto beneficiario,  
 effettuati i controlli relativi alla correttezza amministrativa e procedurale,  
 visti i documenti giustificativi di spesa riportati nei prospetti allegati,  
 sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**CHIEDE**

l'erogazione del saldo del contributo concesso per la realizzazione del programma specificato in oggetto per l'importo di €

corrispondenti alla seconda quota;  
 corrispondenti all'intero importo  
 e che tale somma venga accreditata sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
 presso la Banca \_\_\_\_\_ agenzia n. \_\_\_\_\_  
 via e n. civico \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_  
 coordinate bancarie(ABI/CAB) \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di appalti e di affidamento di incarichi professionali;
- di conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data di pagamento del saldo del contributo - o per un periodo superiore se richiesto - la documentazione originale di spesa;
- di accettare i controlli che l'Unione Europea e la Regione Lombardia riterranno opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- di rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda, compresi gli allegati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui si può andare in contro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità;
- che sarà data pubblicizzazione al contributo secondo le modalità previste al punto 24 del bando concernente le iniziative per la misura 2.5;

**ALLEGA**

- provvedimento degli enti di approvazione della spesa sostenuta;
  - relazione finale sulla attuazione del programma e delle singole attività facenti parte dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi, contenente il quadro di raffronto tra previsto e realizzato;
  - provvedimento di affidamento degli incarichi professionali e copie dei disciplinari d'incarico o convenzioni;
  - schede di rendicontazione delle spese sostenute, compilate utilizzando gli allegati moduli riepilogativi. Le schede attestano: che le spese sono inerenti al programma per il quale si chiede la erogazione; la natura dei documenti giustificativi della spesa; la conformità al disciplinare di incarico o convenzione; la congruità delle parcelle professionali con le tariffe dell'ordine di appartenenza; il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale ecc.;
  - copia delle fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio e dei mandati di pagamento riportati negli allegati;
- Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione.

Timbro dell'Ente

Il<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (nome, cognome e firma)

Data:

<sup>1</sup> Indicato nel decreto di assegnazione del contributo.

<sup>2</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente delegato o del responsabile del procedimento.

<sup>3</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente incaricato o del responsabile del procedimento



**ALLEGATO C2**  
(Programmi complessi)

Spett.le Regione Lombardia  
 Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo  
 Al Dirigente responsabile della Misura 2.5 Doc.U.P. Ob 2  
 Struttura Attuazione Politiche Comunitarie  
 Via Taramelli, 20  
 20124 MILANO

OGGETTO: Decreto regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di assegnazione del contributo  
 Ente capofila \_\_\_\_\_  
 Programma complesso ID<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Titolo \_\_\_\_\_

**RICHIESTA DI EROGAZIONE DI SALDO DEL CONTRIBUTO**

Il/la sottoscritto/a<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
 (provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di delega  di nomina del responsabile del procedimento ), in  
 rappresentanza degli enti partner,

dato atto che sono stati effettuati i controlli relativi alla correttezza amministrativa e procedurale,  
 visti i documenti giustificativi di spesa riportati nei prospetti allegati  
 sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**CHIEDE**

L'erogazione del saldo del contributo concesso per la realizzazione del programma specificato in oggetto per l'importo di €

- corrispondenti alla seconda quota;  
 corrispondenti all'intero importo

e che tale somma venga accreditata sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
 presso la Banca \_\_\_\_\_ agenzia n. \_\_\_\_\_  
 via e n. civico \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_  
 coordinate bancarie (ABI/CAB) \_\_\_\_\_  
 impegnandosi a trasferire tempestivamente agli enti partner la quota ad essi spettante.

**DICHIARA**

- che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di appalti e di affidamento di incarichi professionali;
- di conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data di pagamento del saldo del contributo - o per un periodo superiore se richiesto - l'intera documentazione inerente al programma, dando atto che la documentazione originale di spesa dei soggetti partner verrà conservata da ciascuno di essi per il medesimo periodo;
- di accettare i controlli che l'Unione Europea e la Regione Lombardia riterranno opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- di rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda, compresi gli allegati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui si può andare in contro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità;
- che sarà data pubblicazione al contributo secondo le modalità previste al punto 24 del bando concernente le iniziative per la misura 2.5;

**ALLEGA**

- a) provvedimento degli enti di approvazione della spesa sostenuta;
  - b) relazione finale sulla attuazione del programma e delle singole attività facenti parte dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi, contenente il quadro di raffronto tra previsto e realizzato;
  - c) provvedimento di affidamento degli incarichi professionali e copie dei disciplinari d'incarico o convenzioni;
  - d) schede di rendicontazione delle spese sostenute, compilate utilizzando gli allegati moduli riepilogativi. Le schede attestano: che le spese sono inerenti al programma per il quale si chiede la erogazione; la natura dei documenti giustificativi della spesa; la conformità al disciplinare di incarico o convenzione; la congruità delle parcelle professionali con le tariffe dell'ordine di appartenenza; il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale ecc.;
  - e) copia delle fatture o di altri documenti di equivalente valore probatorio e dei mandati di pagamento riportati negli allegati.
- Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione.

Timbro dell'Ente

Il<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (nome, cognome e firma)

Data:

<sup>1</sup> Indicato nel decreto di assegnazione del contributo.

<sup>2</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente delegato o del responsabile del procedimento.

<sup>3</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente incaricato o del responsabile del procedimento dell'ente capofila

**ALLEGATO D****RENDICONTAZIONE INTERMEDIA DELLA SPESA**

Programmi semplici : utilizzare l'allegato D1

Programmi complessi : utilizzare l'allegato D2

**ALLEGATO DI**  
(Programmi semplici)Spett.le Regione Lombardia  
Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo  
Al Dirigente responsabile della Misura 2.5 Doc.U.P. Ob 2  
Struttura Attuazione Politiche Comunitarie  
Via Taramelli, 20  
20124 MILANO

OGGETTO: Decreto regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di assegnazione del contributo

Soggetto beneficiario \_\_\_\_\_

Programma semplice ID<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Titolo \_\_\_\_\_

**RENDICONTAZIONE INTERMEDIA DELLA SPESA**Il/la sottoscritto/a<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di delega  di nomina del responsabile del procedimento ), in  
rappresentanza del soggetto beneficiariosotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e della  
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R., per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate**DICHIARA**che per l'attuazione del programma approvato, come da allegato/i sono state sostenute spese complessive per gli importi  
sottoindicati:

Voci di spesa	Importo al netto di IVA €	IVA che non può essere recuperata, rimborsata o compensata €	Totale €
a) Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi e analisi			
b) Spese per organizzazioni di incontri e seminari			
c) Predisposizione di materiale informativo			
d) Spese di attività di segreteria e di coordinamento			
Totale			

Timbro dell'Ente

Il<sup>3</sup> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(nome, cognome e firma)

Data:

<sup>1</sup> Indicato nel decreto di assegnazione del contributo.<sup>2</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente delegato o del responsabile del procedimento.<sup>3</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente incaricato o del responsabile del procedimento

**ALLEGATO D2**  
(Programmi complessi)

Spett.le Regione Lombardia  
 Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo  
 Al Dirigente responsabile della Misura 2.5 Doc.U.P. Ob 2  
 Struttura Attuazione Politiche Comunitarie  
 Via Taramelli, 20  
 20124 MILANO

OGGETTO:Decreto regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di assegnazione del contributo

Ente capofila \_\_\_\_\_

Programma complesso ID<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Titolo \_\_\_\_\_

**RENDICONTAZIONE INTERMEDIA DELLA SPESA**

Il/la sottoscritto/a<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

(provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di delega  di nomina del responsabile del procedimento  ), in rappresentanza degli enti partner,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

**DICHIARA**

che per l'attuazione del programma approvato, come da allegato/i il partenariato ha sostenute spese complessive per gli importi sotto indicati:

Voci di spesa	Importo al netto di IVA €	IVA che non può essere recuperata, rimborsata o compensata €	Totale €
a) Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi e analisi			
b) Spese per organizzazioni di incontri e seminari			
c) Predisposizione di materiale informativo			
d) Spese di attività di segreteria e di coordinamento			
Totale			

Timbro dell'Ente

Il<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nome, cognome e firma)

Data:

<sup>1</sup> Indicato nel decreto di assegnazione del contributo.

<sup>2</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente delegato o del responsabile del procedimento dell'ente capofila.

<sup>3</sup> Specificare se trattasi del legale rappresentante o del dirigente incaricato o del responsabile del procedimento dell'ente capofila

**ALLEGATO E****PROGRAMMI SEMPLICI****MODULISTICA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE**

La modulistica è costituita da tabelle suddivise per voci di spesa, da un riepilogo generale e da un quadro finale di raffronto al quale la relazione conclusiva del programma dovrà fare riferimento.

Il soggetto beneficiario presceglie i moduli in base alle attività approvate dalla Regione.

I moduli E1, E2, E3, e E4 si utilizzano sia per il monitoraggio intermedio della spesa sia per la rendicontazione finale.

Nel caso del monitoraggio intermedio andrà specificato:

- se il modulo è allegato all'atto di accettazione;
- se le scadenze del monitoraggio periodico corrispondono al 30/09/2003, 30/11/2003, 31/12/2003, 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 30/11/2004, 31/12/2004 o al 31/03/2005.

I modelli da E1 a E4 contengono una numerazione progressiva: nelle dichiarazioni successive a quelle già inoltrate, elencare nell'apposita colonna i numeri d'ordine che seguono a quelli precedentemente utilizzati per le medesime voci di spesa.

In tal modo, parte del rendiconto finale può essere costituito dalle tabelle precedentemente inviate, debitamente siglate.

Per la rendicontazione finale va precisata la data effettiva di ultimazione del programma e, nell'apposito spazio, dovrà essere apposto il timbro e la firma di un revisore.

L'I.V.A. va riportata nei moduli solo qualora non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

Aggiungere righe o fogli se necessario.

**ALLEGATO E1****PRESTAZIONI CONSULENZIALI, INCARICHI PROFESSIONALI, STUDI E ANALISI**

<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b> <input type="checkbox"/> allegata all'atto di accettazione <input type="checkbox"/> alla scadenza del: <small>(da inoltrare alla Regione entro 15 giorni dalla data sopraindicata)</small>	<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE FINALE</b> Il revisore: (timbro e firma) data:							
<b>Programma ID:</b>	<b>Titolo:</b>							
<b>Soggetto beneficiario:</b>	<b>P.I.:</b>							
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>	<b>effettiva:</b>							
<b>SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE</b>								
n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziativa	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

<b>Totale</b>			
---------------	--	--	--

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO E2**

**SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI E SEMINARI**

<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b> <input type="checkbox"/> allegata all'atto di accettazione <input type="checkbox"/> alla scadenza del: (da inoltrare alla Regione entro 15 giorni dalla data sopraindicata)					<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE FINALE</b> Il revisore: (timbro e firma) data:				
<b>Programma ID:</b>		<b>Titolo:</b>							
<b>Soggetto beneficiario:</b>				<b>P.I.:</b>			<b>Sede:</b>		
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>					<b>effettiva:</b>				
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE									
n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
<b>Totale</b>									

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO E3**

**PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO**

<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b> <input type="checkbox"/> allegata all'atto di accettazione <input type="checkbox"/> alla scadenza del: (da inoltrare alla Regione entro 15 giorni dalla data sopraindicata)					<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE FINALE</b> Il revisore: (timbro e firma) data:				
<b>Programma ID:</b>		<b>Titolo:</b>							
<b>Soggetto beneficiario:</b>				<b>P.I.:</b>			<b>Sede:</b>		
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>					<b>effettiva:</b>				
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE									
n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
<b>Totale</b>									

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

## ALLEGATO E4

## SPESE DI ATTIVITA' DI SEGRETERIA E DI COORDINAMENTO

<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b> <input type="checkbox"/> allegata all'atto di accettazione <input type="checkbox"/> alla scadenza del: <small>(da inoltrare alla Regione entro 15 giorni dalla data sopraindicata)</small>	<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE FINALE</b> Il revisore: (timbro e firma) data:							
<b>Programma ID:</b>	<b>Titolo:</b>							
<b>Soggetto beneficiario:</b>	<b>P.I.:</b>							
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>	<b>effettiva:</b>							
<b>SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE</b>								
n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziativa	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

<b>Totale</b>			
---------------	--	--	--

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

## ALLEGATO E5

**RIEPILOGO GENERALE**  
(allegare alla richiesta di erogazione a saldo)

<b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>			
Il revisore: (timbro e firma)			
data			
<b>Programma ID:</b>		<b>Titolo:</b>	
<b>Soggetto beneficiario:</b>		<b>P.I.:</b>	<b>SEDE:</b>
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>		<b>effettiva:</b>	
Spese sostenute	Spesa rendicontata €	Saldo richiesto (80% della spesa rendicontata) €	Spese sostenute dai beneficiari (20% della spesa rendicontata) €
a) Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi e analisi			
b) Spese per organizzazioni di incontri e seminari			
c) Predisposizione di materiale informativo			
d) Spese di attività di segreteria e di coordinamento			
<b>TOTALE GENERALE</b>			

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

## ALLEGATO E6

**QUADRO FINALE DI RAFFRONTO**(da richiamare e valutare nella relazione finale  
Allegare alla richiesta di erogazione a saldo)

<b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>						
Il revisore: (timbro e firma)						
data						
Programma ID:		Titolo:				
Soggetto beneficiario:			P.I.:		Sede:	
Data di ultimazione preventivata:			effettiva:			
Attività	A	B	C	D	E	F
	Spesa ammessa €	Contributo concesso €	Spesa rendicontata €	Differenza (C su A) %	Saldo richiesto (80% della spesa rendicontata) €	Spese sostenute dal beneficiario (20% della spesa rendicontata) €
1						
2						
3						
4						
5						
<b>TOTALE GENERALE</b>						

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

## ALLEGATO F

**PROGRAMMI COMPLESSI****MODULISTICA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAL PARTENARIATO**

La modulistica è costituita da tabelle suddivise per voci di spesa, da un riepilogo generale, da un quadro finale di raffronto al quale la relazione conclusiva del programma dovrà fare riferimento e da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei singoli partner, attestante la corrispondenza al vero per la parte di propria pertinenza di quanto dichiarato dall'ente capofila.

Gli enti partner prescegliranno i moduli in base alle attività di propria competenza approvate dalla Regione.

I moduli F1, F2, F3, e F4 si utilizzano sia per il monitoraggio intermedio della spesa sia per la rendicontazione finale.

Nel caso del monitoraggio intermedio andrà specificato:

- se il modulo è allegato all'atto di accettazione;
- se le scadenze del monitoraggio periodico corrispondono al 30/09/2003, 30/11/2003, 31/12/2003, 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 30/11/2004, 31/12/2004, 31/03/2005.

L'ente capofila compila separatamente i riquadri relativi alle spese di propria pertinenza e alle spese rendicontate dai singoli partner, utilizzando una numerazione progressiva:

nelle dichiarazioni successive a quelle già inoltrate, elencare nelle apposite colonne i numeri d'ordine che seguono a quelli precedentemente utilizzati per le medesime voci di spesa.

Per la rendicontazione finale va precisata la data effettiva di ultimazione del programma e, nell'apposito spazio, dovrà essere apposto il timbro e la firma di un revisore.

L'I.V.A. va riportata nei moduli solo qualora non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dai soggetti beneficiari.

Aggiungere righe o fogli se necessario.

**ALLEGATO FI**

**PRESTAZIONI CONSULENZIALI, INCARICHI PROFESSIONALI, STUDI E ANALISI**

<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b> <input type="checkbox"/> allegata all'atto di accettazione <input type="checkbox"/> alla scadenza del: (da inoltrare alla Regione entro 15 giorni dalla data sopraindicata a cura dell'ente capofila che sottoscrive)	<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>  Il revisore: (timbro e firma)  data:
---	---

<b>Programma ID:</b>	<b>Titolo:</b>
<b>Ente capofila:</b>	<b>P.I.:</b>
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>	<b>effettiva:</b>

**SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**

**Spese sostenute dall'ente capofila**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
1								
2								
3								
4								
5								
6								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
7								
8								
9								
10								
11								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
12								
13								
14								
15								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
16								
17								
18								
19								
<b>Subtotale</b>								

**Totale spese partenariato**

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

\



**ALLEGATO F2**

**SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI E SEMINARI**

<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b> <input type="checkbox"/> allegata all'atto di accettazione <input type="checkbox"/> alla scadenza del: (da inoltrare alla Regione entro 15 giorni dalla data sopraindicata a cura dell'ente capofila che sottoscrive)	<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>  Il revisore: (timbro e firma)  data:
---	---

<b>Programma ID:</b>	<b>Titolo:</b>
<b>Ente capofila:</b>	<b>P.I.:</b>
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>	<b>effettiva:</b>

**SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**

**Spese sostenute dall'ente capofila**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
1								
2								
3								
4								
5								
6								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
7								
8								
9								
10								
11								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
12								
13								
14								
15								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
16								
17								
18								
19								
<b>Subtotale</b>								

<b>Totale spese partenariato</b>						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

**PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO**

<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b> <input type="checkbox"/> allegata all'atto di accettazione <input type="checkbox"/> alla scadenza del: (da inoltrare alla Regione entro 15 giorni dalla data sopraindicata a cura dell'ente capofila che sottoscrive)	<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>  Il revisore: (timbro e firma)  data:
---	---

<b>Programma ID:</b>	<b>Titolo:</b>
<b>Ente capofila:</b>	<b>P.I.:</b>
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>	<b>effettiva:</b>

**SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**

**Spese sostenute dall'ente capofila**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
1								
2								
3								
4								
5								
6								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
7								
8								
9								
10								
11								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
12								
13								
14								
15								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
16								
17								
18								
19								
<b>Subtotale</b>								

<b>Totale spese partenariato</b>			
----------------------------------	--	--	--

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO F4**

**SPESE DI ATTIVITA' DI SEGRETERIA E DI COORDINAMENTO**

<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b> <input type="checkbox"/> allegata all'atto di accettazione <input type="checkbox"/> alla scadenza del: (da inoltrare alla Regione entro 15 giorni dalla data sopraindicata a cura dell'ente capofila che sottoscrive)	<input type="checkbox"/> <b>RENDICONTAZIONE FINALE</b> Il revisore: (timbro e firma) data:
---	---

<b>Programma ID:</b>	<b>Titolo:</b>
<b>Ente capofila:</b>	<b>P.I.:</b>
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>	<b>effettiva:</b>

**SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**

**Spese sostenute dall'ente capofila**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
1								
2								
3								
4								
5								
6								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
7								
8								
9								
10								
11								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
12								
13								
14								
15								
<b>Subtotale</b>								

**Spese sostenute dall'ente partner .....**

n. d'ord.	Percettore delle somme	Causale	Iniziative	Fattura data e numero	Importo €	I.V.A. €	Totale €	Mandato di pagamento data e numero
16								
17								
18								
19								
<b>Subtotale</b>								

<b>Totale spese partenariato</b>							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Il responsabile del procedimento**  
(timbro e firma)

**Il responsabile finanziario**  
(timbro e firma)

**Il Segretario**  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

## ALLEGATO F5

## RIEPILOGO GENERALE

(allegare alla richiesta di erogazione a saldo a cura dell'ente capofila che sottoscrive)

<b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>			
Il revisore: (timbro e firma)			
data			
<b>Programma ID:</b>		<b>Titolo:</b>	
<b>Ente capofila:</b>		<b>P.I.:</b>	<b>SEDE:</b>
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>		<b>effettiva:</b>	
<b>Spese sostenute</b>	<b>Spesa rendicontata €</b>	<b>Saldo richiesto (80% della spesa rendicontata) €</b>	<b>Spese sostenute dal partenariato (20% della spesa rendicontata) €</b>
<b>Spese sostenute dall'ente capofila</b>			
a) Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi e analisi			
b) Spese per organizzazioni di incontri e seminari			
c) Predisposizione di materiale informativo			
d) Spese di attività di segreteria e di coordinamento			
<b>Subtotale</b>			
<b>Spese sostenute dall'ente partner</b>			
a) Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi e analisi			
b) Spese per organizzazioni di incontri e seminari			
c) Predisposizione di materiale informativo			
d) Spese di attività di segreteria e di coordinamento			
<b>Subtotale</b>			
<b>Spese sostenute dall'ente partner</b>			
a) Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi e analisi			
b) Spese per organizzazioni di incontri e seminari			
c) Predisposizione di materiale informativo			
d) Spese di attività di segreteria e di coordinamento			
<b>Subtotale</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			

Il responsabile del procedimento  
(timbro e firma)

Il responsabile finanziario  
(timbro e firma)

Il Segretario  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

## ALLEGATO F6

## QUADRO FINALE DI RAFFRONTO

(da richiamare e valutare nella relazione finale - Allegare alla richiesta di erogazione a saldo a cura dell'ente capofila che sottoscrive)

<b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>						
Il revisore: (timbro e firma)						
data						
<b>Programma ID:</b>		<b>Titolo:</b>				
<b>Ente capofila:</b>		<b>P.I.:</b>	<b>Sede:</b>			
<b>Data di ultimazione preventivata:</b>		<b>effettiva:</b>				
<b>Attività</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	<b>Spesa ammessa €</b>	<b>Contributo concesso €</b>	<b>Spesa rendicontata €</b>	<b>Differenza (C su A) %</b>	<b>Saldo richiesto (80% della spesa rendicontata) €</b>	<b>Spese sostenute dal partenariato (20% della spesa rendiocontata) €</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
<b>TOTALE GENERALE</b>						

Il responsabile del procedimento  
(timbro e firma)

Il responsabile finanziario  
(timbro e firma)

Il Segretario  
(timbro e firma)

Data \_\_\_\_\_

## ALLEGATO F7

## DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO

Il/la sottoscritto/a ..... in qualità di legale rappresentante dell'ente ..... soggetto partecipante al partenariato locale costituitosi per l'attuazione del programma complesso ID ..... Titolo ..... a valere sul bando pubblicato sul BURL 4° supplemento straordinario al n° 25 – 21 giugno 2002 relativo alla Misura 2.5 "Sviluppo delle competenze programmatiche degli enti locali" del Docup Ob 2 2000-2006, che ha ottenuto con provvedimento regionale n. .... del ..... la assegnazione di un contributo complessivo di € ..... pari all'80% delle spese ammesse, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 N. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo d.p.r., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

## DICHIARA

- che il rendiconto del programma presentato dall'ente capofila è costituito dalla somma delle spese sostenute dal partenariato;
- che i dati e le informazioni contenuti nelle dichiarazioni presentate dall'ente capofila relativamente all'ente scrivente sono veritieri ed esatte, avendone preso visione;
- che le spese sostenute dall'ente scrivente sono comprovabili attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari, pagati e quietanzati;
- che le spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato dalla Regione; che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture;
- che il prospetto seguente riporta i dati aggregati relativi alle spese sostenute dall'ente scrivente per l'attuazione del programma, e che i dati analitici sono riportati nei moduli trasmessi dall'ente capofila;

Voci di spesa	Importo al netto di IVA €	IVA che non può essere recuperata, rimborsata, o compensata €	Totale €
a) Prestazioni consulenziali, incarichi professionali, studi e analisi			
b) Spese per organizzazioni di incontri e seminari			
c) Predisposizione di materiale informativo			
d) Spese di attività di segreteria e di coordinamento			
Totale			

- che l'ente capofila, per le spese sostenute in partnership per la realizzazione del programma, ha rendicontato complessivamente

Importo al netto di IVA €	IVA che non può essere recuperata, rimborsata, o compensata €	Totale €

- che il contributo cofinanziato dal FESR, pari all'80% delle spese ammesse dalla Regione in sede di revisione amministrativo-contabile del rendiconto, sarà ripartito a cura dell'ente capofila fra gli enti partner in proporzione alle spese ammesse;
- che sarà data pubblicizzazione al cofinanziamento FESR con le modalità previste dal bando;
- che la documentazione relativa al programma e in particolare la documentazione originale di spesa sarà conservata per un periodo di almeno 10 anni dalla data di pagamento del saldo del programma.

Il legale rappresentante

Timbro dell'Ente

---

 (nome, cognome e firma)

Data:

**ALLEGATO G****TRACCIA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE**

Da predisporre a conclusione dell'intervento e da consegnare congiuntamente alla documentazione per la rendicontazione della spesa.

La relazione deve contenere tutti gli elementi indicati, secondo l'indice proposto, in forma sintetica ma puntuale ed esaustiva e deve essere adottata con atto dell'ente beneficiario (nel caso di programmi complessi con atto dell'ente capofila).

**TRACCIA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE**

- 1) Esporre una valutazione complessiva del programma svolto che ponga in rilievo:
  - gli obiettivi raggiunti;
  - l'apporto, in termini di maggiori competenze/strumenti relativamente alla capacità di accedere alle opportunità attivate con Docup ob. 2.
- 2) Evidenziare gli eventuali aspetti di scostamento dal programma approvato, con l'illustrazione delle motivazioni e delle implicazioni sulla spesa e sull'output.
- 3) Evidenziare quali proposte di intervento sono state messe a punto anche attraverso il programma finanziato con la misura 2.5, specificando quali si sono tradotte in progetti presentati o da presentare sui bandi delle misure del Docup ob. 2.
- 4) Per ogni attività compresa nel programma e ammessa a contributo devono essere descritti gli elementi rilevanti, secondo lo schema seguente:

<b>SCHEDA DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA' COMPRESSE NEL PROGRAMMA</b>		
<b>Titolo dell'attività</b>		
<b>Procedura di affidamento</b>	Tipo di procedura adottata Riferimenti al Regolamento dell'ente in materia Date/n°/oggetto degli atti relativi all'iter di affidamento Soggetto incaricato	
<b>Periodo di effettuazione</b>	Dal:	al:
<b>Output</b>  (descrivere seguendo la scaletta qui proposta per ogni tipologia di iniziative)	<i>Predisposizione del PISL:</i>	Titolo del PISL Data di presentazione in Regione Lombardia Riferimenti degli atti con cui il PISL è stato condiviso a livello locale
	<i>Studi/approfondimenti/analisi</i>	Titolo e data di consegna del documento/rapporto/relazione finale all'ente committente Provvedimento con cui si è preso atto dei risultati Eventuale progetto o parte del PISL in cui è confluito Ufficio responsabile della conservazione del documento Eventuali forme di circolazione/divulgazione del documento
	<i>Organizzazione di Incontri/seminari/conferenze ecc...</i>	Elenco puntuale dei singoli appuntamenti, riportando: data, ora, luogo di svolgimento, ordine del giorno, modalità di convocazione, relatori, numero partecipanti, materiale distribuito
	<i>Predisposizione di materiale informativo</i>	Elenco e descrizione del materiale prodotto: tipo di supporto utilizzato, quantità, modalità di distribuzione. Nel caso di materiale cartaceo, floppy disk o cd, allegare una copia
	<i>Attività di segreteria al partenariato locale e/o di coordinamento</i>	Descrizione delle risorse organizzative attivate: aspetti quantitativi: es. n° giornate/ore settimanali, n° persone ecc... aspetti qualitativi: es. professionalità, strumenti, modalità ecc...  Tipo di attività svolta Risultati conseguiti

## D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20030123)

D.d.u.o. 14 luglio 2003 - n. 11634

(5.1.3)

**Progetto di realizzazione di una pista permanente per corse e prove d'automobili, motociclette ed altri veicoli a motore, da realizzarsi in comune di Castrezzato (BS). Proponenti: comune di Castrezzato (BS) e Società Cave di Castrezzato - Rodengo Saiano (BS). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 l.r. 20/99**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo della «Pista permanente per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore» da realizzarsi in comune di Castrezzato (BS), a condizione che i proponenti ottemperino alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni da verificarsi nei successivi iter amministrativi-autorizzativi del progetto e durante la gestione dell'impianto:

- I. la cantierizzazione dei lavori connessi con la realizzazione dell'impianto in argomento è subordinata alla chiusura dei lavori di scavo, attualmente in essere quale approntamento morfologico del sedime dell'autodromo e considerato come «stato di fatto» nello S.I.A. In tal senso è vietata la contestualità di cantieri di scavo e di cantieri finalizzati alla realizzazione dell'Autodromo,
- II. per non inficiare le valutazioni ambientali contenute nello S.I.A., con particolare riferimento alle componenti ambientali qualità dell'aria e rumore, le quote di progetto andranno rispettate,
- III. durante la cantierizzazione degli interventi la movimentazione ed il travaso di materiale polveroso dovranno essere condotte il più possibile in circuito chiuso (quali coclee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico etc.) e dovrà essere mantenuta una costante umidificazione dei piazzali prestando attenzione alle operazioni di stoccaggio e movimentazione.  
I mezzi di cantiere dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee e il livello di manutenzione garantito per tutta la durata del cantiere. Dovrà essere mantenuta una bassa velocità di movimento dei mezzi all'interno del cantiere e, per il contenimento delle polveri, dovrà essere effettuata in uscita dal cantiere la pulizia delle ruote con getti d'acqua,
- IV. il progetto esecutivo dovrà verificare la simulazione effettuata relativamente alle polveri, calibrando il modello in base ai dati rilevati nelle campagne di monitoraggio, comprensivo dell'eventuale impatto riconducibile alla presenza di biogas dell'adiacente discarica,
- V. il progetto esecutivo dovrà individuare misure di mitigazione/compensazione riferite alla strada di progetto con relativi svincoli e connessioni, il cui sedime interessa territori agricoli. Il tutto dovrà essere concordato con la D.G. Agricoltura e con le Sedi Territoriali regionali competenti in materia agro-forestale,
- VI. relativamente alla componente geologia-idrogeologia, la progettazione esecutiva sarà preceduta da opportune indagini in sito e/o di laboratorio, che accertino i valori dei parametri geotecnici dei rifiuti e dei terreni in sito (fronti di scavo residui). Qualora questi valori risultino inferiori rispetto a quelli utilizzati nelle predette analisi di stabilità, si dovrà provvedere ad effettuare nuove verifiche statiche.  
La progettazione dovrà tenere opportunamente conto delle problematiche connesso alla presenza ed alla profondità della falda freatica, anche al fine di scegliere le migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori.
- VII. l'intervento in esame dovrà comunque risultare

- compatibile con quanto disposto dallo studio geologico per l'arca in esame, così come fornito dai Proponenti. In tal senso, durante la gestione dell'impianto, occorrerà prevedere, in accordo con ARPA, controlli periodici delle acque di falda e rilevamenti sistemati della quota di assestamento delle scaricate,
- VIII. in occasione di eventi sportivi ad alta affluenza di pubblico, si consiglia una regolamentazione del traffico in afflusso e deflusso dall'autodromo, al fine di ridurre la possibilità di percorrenza della S.P. 16 verso la frazione di Bargnana ed il conseguente impatto sulla qualità dell'aria in ambito urbano dovuto a rallentamenti e code,
- IX. dovrà essere predisposto, in accordo con ARPA, un piano di monitoraggio *post-operam* della qualità dell'aria all'interno dell'impianto, la cui conformazione topografica può determinare ristagno di inquinanti in particolari condizioni meteorologiche (inversione termica),
- X. fatte salve le possibilità di deroga, con le forme e limitazioni stabilite dal d.P.R. 304/2001, l'esercizio dell'autodromo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore e delle condizioni relative alle fasce di attività stabilite dal suddetto d.P.R. In ogni caso, l'attività dovrà essere limitata al solo periodo diurno,
- XI. successivamente all'entrata in esercizio dell'autodromo dovranno essere effettuati rilievi fonometrici in posizioni adeguate per verificare il rispetto dei limiti di rumore ed adottare, ove necessario, le opportune misure di mitigazione,
- XII. dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio relativo al rumore secondo le prescrizioni stabilite dall'articolo 5 del d.P.R. 304/2001 e alla qualità dell'aria per quanto riguarda flussi di traffico e relative emissioni in atmosfera,
- XIII. per qualsiasi modifica o potenziamento dell'impianto il titolare dovrà predisporre documentazione di impatto acustico ai sensi della normativa di settore vigente,
- XIV. al fine di attenuare gli effetti, in termini di incremento dei livelli di immissione di rumore su recettori residenziali, dovuti al traffico indotto dall'afflusso/deflusso degli spettatori in occasione di eventi che richiamino una quantità significativa di pubblico, andranno adottate opportune misure di instradamento dei veicoli che evitino che i flussi indotti attraversino l'abitato di Bargnana,
- XV. al fine di salvaguardare l'antico nucleo urbano rurale di «Bargnana» e la situazione agricola confinante, oltre alla nuova viabilità di circosollazione si ritiene opportuna un'adeguata piantumazione che ricrei un'area boscata con funzione di «filtro» alle spalle del Kartodromo coperto, delle officine e del padock, nella scarpata nord, tra la Roggia Treznana e l'accesso allo stesso. Tale piantumazione dovrà essere effettuata prima della messa in funzione dell'impianto, utilizzando essenze tipiche locali di alto fusto da concordare con le Amministrazioni locali, con altezza minima di metri 2,5 e poste a dimora a gruppi di 3/4 essenze ciascuno,
- XVI. la pavimentazione di tutti i parcheggi previsti al servizio dell'impianto dovrà essere realizzata in «prato armato alveolare» al fine di mantenere «a verde» le relative superfici,
- XVII. l'utilizzo dell'impianto è subordinato alla realizzazione delle infrastrutture viabilistiche al contorno, progettate a mitigazione dei potenziali impatti legati al traffico. In tal senso occorre che l'amministrazione comunale di Castrezzato si faccia parte diligente per coordinare i vari iter autorizzativi e realizzativi di tali infrastrutture, confrontandosi con l'Ufficio Strade della Provincia di Brescia,
- XVIII. la gestione delle acque meteoriche che interesseranno le superfici impermeabilizzate (piazzali, piste, etc.) dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Ciò con riferimento ai disposti del d.lgs. 152/99, art. 29, lettera c) e con particolare attenzione alla gestione delle acque meteoriche de-

cadenti dalla pista. In tal senso sarà opportuno che il trattamento delle acque di dilavamento della pista dell'autodromo avvenga non solo per i tratti in curva, ma sull'intero tracciato.

Parimenti dovrà essere valutato con ARPA un'alternativa al recapito finale di tali acque, che non potrà avvenire direttamente nel sottosuolo e/o in falda.

Tutto ciò restando fermi i divieti di scarico nel suolo e sottosuolo di «oli minerali persistenti ed idrocarburi d'origine petrolifera persistenti», da rispettare per tutte le acque meteoriche raccolte, sia di prima pioggia sia successive,

- XIX. nell'area paddok e nelle aree potenzialmente sottoposte a rischio di sversamento, la pavimentazione dovrà essere realizzata con blocchi in cls sovrastanti teli termosaldati in PVC posati su piani inclinati ed adducenti a pozzetti decantatori, i quali permetteranno la separazione delle acque piovane dalle sostanze oleose. Queste ultime saranno allontanate a norma di legge,
- XX. in occasione delle gare, occorrerà direzionare con opportuni dispositivi, da concordare con l'amministrazione competente il traffico verso gli accessi A e B, vietando l'uso dell'accesso di servizio C,
- XXI. il titolare dell'impianto dovrà provvedere alla manutenzione delle opere di mitigazione al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
- Società Cave di Castrezzato e comune di Castrezzato - proponenti;
  - Provincia di Brescia;
  - ARPA Dipartimento di Brescia;
3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. pianificazione  
e programmazione territoriale:  
Gian Angelo Bravo